

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

222° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1993

INDICE**Commissioni permanenti**

1ª - Affari costituzionali	Pag. 58
2ª - Giustizia	» 70
6ª - Finanze e tesoro	» 80
7ª - Istruzione	» 83
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni	» 89
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 112
10ª - Industria	» 118
12ª - Igiene e sanità	» 122

Commissioni riunite

1ª (Affari costituzionali) e 5ª (Bilancio)	Pag. 3
--	--------

Giunte

Affari Comunità europee	Pag. 136
-------------------------------	----------

Organismi bicamerali

Riforme istituzionali	Pag. 139
-----------------------------	----------

Sottocommissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 140
2ª - Giustizia - Pareri	» 143
5ª - Bilancio - Pareri	» 144
Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri	» 145

CONVOCAZIONI	Pag. 146
--------------------	----------

COMMISSIONI 1^a e 5^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

5^a (Programmazione economica, bilancio)

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1993

14^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione

ABIS

Intervengono i ministri della funzione pubblica Cassese, dei lavori pubblici Merloni e della sanità Garavaglia, ed i sottosegretari di Stato per il tesoro Coloni e per le finanze Pisicchio.

La seduta inizia alle ore 11.

IN SEDE REFERENTE

Interventi correttivi di finanza pubblica (1508)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente ABIS avverte che l'esame riprenderà dall'articolo 14 e non dall'articolo 17 come precedentemente concordato per concomitanti impegni presso l'altro ramo del Parlamento del ministro Garavaglia.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 14.

Il presidente ABIS dichiara inammissibili gli emendamenti 14.1, 14.2, 14.26, 14.27, 14.42 e 14.28.

Il senatore CROCETTA illustra l'emendamento 14,5, volto a stralciare l'articolo 14 considerando che è attualmente all'esame del Parlamento la riforma complessiva del sistema degli appalti pubblici.

Contrari RELATORE e GOVERNO, l'emendamento 14.5, posto in votazione, è respinto.

Il senatore CROCETTA illustra l'emendamento 14.3, recante la soppressione dell'articolo.

Contrari RELATORE e il rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 14.3 posto in votazione è respinto, risultando conseguentemente precluso l'emendamento 14.4.

Dopo che il senatore CROCETTA ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 14.34, esso, con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, posto in votazione, è respinto.

Il senatore TABLADINI illustra l'emendamento 14.6, volto a tutelare gli enti pubblici appaltanti circa la riuscita del contratto stipulato.

Contrari il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 14.6, posto in votazione, è respinto.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO e con distinte votazioni sono poi respinti gli emendamenti 14.7 e 14.8.

Il senatore CROCETTA illustra l'emendamento 14.9, volto ad affidare al Consiglio superiore dei lavori pubblici il compito di raccogliere ed elaborare i dati informativi relativi ai lavori pubblici su tutto il territorio nazionale.

Il ministro MERLONI spiega che le funzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici non sono conciliabili con compiti di raccolta ed elaborazione dati che saranno invece affidati ad un osservatorio appositamente costituito.

Il senatore CROCETTA dichiara il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione comunista all'emendamento 14.9.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, l'emendamento 14.9, posto in votazione, è respinto.

Dopo che il presidente ABIS ha ritirato l'emendamento 14.35, il senatore CAPPELLI illustra l'emendamento 14.10, che successivamente ritira, accogliendo un rilievo del ministro CASSESE.

Dopo che il senatore CROCETTA ha dato per illustrato l'emendamento 14.41, lo stesso con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, posto in votazione, è respinto.

Il senatore CROCETTA ritira l'emendamento 14.11. Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, viene posto in votazione e respinto l'emendamento 14.12.

Il presidente ABIS rinuncia ad illustrare l'emendamento 14.36, il quale, con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, posto

in votazione, è approvato, risultando conseguentemente precluso l'emendamento 14.13.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, viene posto in votazione e respinto l'emendamento 14.14, risultando conseguentemente precluso l'emendamento 14.15.

Il senatore CAPPELLI ritira quindi l'emendamento 14.16, accogliendo l'invito del ministro CASSESE e dichiara di apporre la firma all'emendamento 14.38, di analogo contenuto.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, viene posto in votazione e respinto l'emendamento 14.17, risultando conseguentemente precluso l'emendamento 14.18.

Dopo che il presidente ABIS ha avvertito che l'emendamento 14.19 è stato ritirato, con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO e con distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 14.37, 14.38, 14.39, 14.20 e 14.21.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 14.22, il quale, posto in votazione, è respinto.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, viene posto in votazione e approvato l'emendamento 14.40, risultando conseguentemente assorbiti gli emendamenti 14.23, 14.24 e 14.25.

Il senatore CROCETTA illustra l'emendamento 14.29, volto a sopprimere la deroga all'applicazione delle norme dell'articolo 14 per l'amministrazione penitenziaria.

Dopo che il RELATORE si è rimesso al parere del Governo e il ministro CASSESE ha espresso parere contrario, l'emendamento 14.29, posto in votazione, è respinto.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, viene posto in votazione e approvato l'emendamento 14.30.

Il senatore CROCETTA rinuncia ad illustrare l'emendamento 14.31, che, contrari il RELATORE e il GOVERNO, posto in votazione, è respinto.

Il senatore PAGLIARINI illustra l'emendamento 14.32.

Dopo che il RELATORE si è rimesso al Governo, il ministro CASSESE invita il presentatore a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno.

Il senatore PAGLIARINI ritira quindi l'emendamento 14.32, riservandosi di trasformarlo in un ordine del giorno nell'esame in Assemblea.

Il senatore BOSCO dichiara a nome del Gruppo della Lega Nord il voto contrario sull'articolo 14, poichè non è convincente il sistema proposto dal Governo per la determinazione dei prezzi e per la scelta di affidare agli uffici tecnici della Pubblica amministrazione la progettazione e la direzione lavori delle opere pubbliche.

Viene quindi posto in votazione e approvato l'articolo 14, come modificato previa dichiarazione di assorbimento in ordine all'emendamento 14.19.

Si passa all'esame dell'articolo 15.

Il presidente ABIS dichiara inammissibili gli emendamenti 15.1, 15.5, 15.6, 15.8, 15.13, 15.14, 15.15, 15.16, 15.22, 15.23, 15.24, 15.25 e 15.32.

Il senatore CROSETTA illustra l'emendamento 15.4, volto a stralciare l'articolo nella convinzione che l'intera materia vada affrontata in un disegno di legge *ad hoc*. Lamenta poi la dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 15.16, spiegando di non aver indicato una compensazione finanziaria, poichè non risulta dalla relazione tecnica al disegno di legge n. 1508 che le norme contenute al comma 4 producano risparmi di spesa.

Il senatore RASTRELLI dichiara che il Gruppo del MSI-DN voterà a favore dell'emendamento 15.4, poichè l'articolo 15 introduce norme vessatorie nei confronti dei fornitori della Pubblica amministrazione senza produrre sostanziali risparmi.

Il senatore Augusto GRAZIANI non ritiene che si possa modificare in un provvedimento di accompagnamento alla legge finanziaria la disciplina dell'iscrizione agli albi dei fornitori della Pubblica amministrazione.

Il senatore MANZI chiede poi chiarimenti sulla previsione di minori oneri relativi all'articolo 15.

Il senatore SCOGNAMIGLIO PASINI dichiara che il Gruppo liberale voterà contro l'emendamento 15.4, ma condiziona il voto favorevole sull'intero articolo all'accoglimento da parte delle Commissioni riunite delle indicazioni della Giunta per gli affari delle Comunità europee, volte ad armonizzare l'articolo con la normativa comunitaria.

Il senatore CARPENEDO esprime a sua volta perplessità sull'articolo 15 e chiede quindi che esso venga accantonato per consentire un approfondimento della materia trattata.

Il presidente ABIS rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo a causa dei concomitanti lavori dell'Assemblea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,40.

15ª Seduta (Pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione
ABIS
indi del Vice Presidente della 5ª Commissione
CAVAZZUTI

Intervengono i ministri della sanità Garavaglia e per la funzione pubblica Cassese ed i sottosegretari di Stato per il tesoro Coloni e per le finanze Pisicchio.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

Interventi correttivi di finanza pubblica (1508) (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame dell'articolo 15, sospeso nella seduta antimeridiana.

Con il parere contrario del relatore RIVIERA e del GOVERNO, vengono posti in votazione e respinti gli emendamenti 15.4, 15.3 e 15.2.

Il ministro CASSESE illustra quindi il subemendamento 15.5/1 che costituisce una sostanziale riformulazione del testo dell'articolo. Precisa che in esso sono contenute rilevanti modifiche in ordine al limite di esclusione dei contratti di cui al comma 1 dell'articolo, anche con riferimento alla quota di esecuzione, ed una nuova versione del comma 4 che prevede sanzioni attenuate.

Il senatore REVIGLIO chiede chiarimenti sul comma 2-bis.

Il ministro CASSESE precisa che la norma indicata si riferisce al prezzo dell'intero contratto.

Il senatore SCOGNAMIGLIO PASINI, pur dando atto al Governo dello sforzo compiuto per giungere ad una formulazione dell'articolo 15

che tenesse conto degli emendamenti presentati, conferma le proprie perplessità sul comma 4. Come evidenziato anche nel parere della Giunta per gli affari delle Comunità europee, le sanzioni ivi previste non appaiono conformi alle norme comunitarie. Ritiene che l'approvazione dell'emendamento 15.18 potrebbe consentire una soluzione soddisfacente del problema.

Il senatore GRAZIANI osserva che la nuova disciplina dei contratti prevista dal disegno di legge in esame dovrebbe evitare gli abusi verificatisi in passato. Per tale motivo non appare condivisibile il sistema sanzionatorio previsto dal comma 4, anche perchè esso fa riferimento a parametri che non esistevano nel momento in cui furono sottoscritti i precedenti contratti. A suo avviso, vi è il concreto rischio per la pubblica amministrazione di non poter trattare più con i fornitori migliori.

Il presidente ABIS fa presente che la norma contenuta nel comma 4 ha durata limitata e che, d'altra parte, se viene riconosciuta la congruità dei prezzi non sorge alcun problema.

Il senatore PUTIGNANO ritiene che, in ogni caso, la pubblica amministrazione può utilizzare gli strumenti già previsti dalla legge e che non vi è necessità di introdurre ulteriori sanzioni.

Il senatore CROCETTA dichiara di trasformare l'emendamento 15.33 in subemendamento al nuovo testo presentato dal Governo.

Il senatore SPOSETTI, osservato che occorre porre attenzione anche alle esigenze di trasparenza delle procedure amministrative, si chiede se il limite del 25 per cento, fissato nel primo comma, sia sufficiente a conseguire risultati efficaci.

Il ministro CASSESE precisa che il 25 per cento si riferisce non alle offerte ma al prezzo di riferimento definito sulla base della procedura stabilita dall'articolo 13. Con riguardo all'emendamento 15.18, osserva che la sanzione del recesso non appare sufficiente e che inoltre essa comporta il concreto rischio di prolungare i tempi di attuazione dei contratti. A suo avviso le sanzioni previste dal subemendamento 15.5/1 non contrastano con le norme comunitarie.

Il senatore GRAZIANI teme che, per aggirare il meccanismo sanzionatorio che viene proposto, potrebbero essere costituite con relativa facilità nuove imprese con diversa denominazione sociale.

Il ministro CASSESE ribadisce che la norma in questione è destinata a venir meno e che l'onere per la costituzione di nuove società per azioni sarebbe comunque eccessivo. Fa presente che, ove si decidesse di sopprimere il comma 4 al quale sono connessi risparmi di spesa, si dovrebbe individuare una copertura finanziaria.

Il senatore GUZZETTI esprime dubbi sulla costituzionalità del comma 4. Pur comprendendo le ragioni di carattere politico che ne hanno consigliato la formulazione, teme che da esso possa derivare un notevole contenzioso per le pubbliche amministrazioni. A suo avviso, infatti, sottoporre a revisione contratti già perfezionati sulla base di una disciplina intervenuta successivamente dà luogo a notevoli perplessità.

Preannuncia il proprio voto contrario.

Il senatore REDI dichiara di concordare con le osservazioni del senatore Guzzetti.

Il senatore ACQUARONE ritiene che l'amministrazione sia già in possesso di sufficienti strumenti di autotutela. Si associa alla dichiarazione di voto del senatore Guzzetti.

Il senatore CARPENEDO è dell'avviso che, invece, il comma 4 non preveda imposizioni per le imprese che mantengono, in ogni caso, la possibilità di decidere in piena autonomia il loro comportamento.

Il senatore CROCETTA osserva che il risparmio finanziario che si imputa alla previsione del comma 4 deve essere quantificato per consentire le eventuali compensazioni.

Il senatore GIORGI considera del tutto opportuna la rivalutazione dei contratti in essere. Pur mantenendo talune perplessità sul testo del comma 4, dichiara che voterà a favore in ragione della temporaneità della sua vigenza e perchè esso appare comunque compatibile con i principi dell'ordinamento. Esprime, invece, perplessità sull'emendamento 15.18.

Il senatore PICANO ritiene che debba essere compiuto ogni sforzo per determinare una omogeneizzazione dei costi delle opere pubbliche che attualmente presentano differenziazioni non giustificate. Nella valutazione della norma in esame è opportuno tener conto anche della copertura finanziaria.

Vengono quindi posti in votazione e respinti con il parere contrario del relatore RIVIERA e del GOVERNO i subemendamenti presentati dal senatore Putignano sui commi 1 e 5.

Con il parere contrario del relatore RIVIERA e del GOVERNO viene posto ai voti e respinto l'emendamento 15.33.

Successivamente, le Commissioni riunite approvano il subemendamento 15.5/1.

Per conseguenza, sono dichiarati preclusi tutti gli altri emendamenti.

Viene quindi posto ai voti ed approvato con le modifiche apportate l'articolo 15 nel suo complesso.

Dopo aver accantonato l'esame dell'articolo 16 e dei relativi emendamenti, le Commissioni riunite convengono di esaminare gli emendamenti presentati all'articolo 17.

Il presidente ABIS dichiara inammissibili gli emendamenti 17.48, 17.49, 17.27, 17.17, 17.23, 17.28, 17.30 e 17.32.

Il senatore DIONISI illustra quindi l'emendamento 17.1 volto a riformulare i commi da 1 a 7 dell'articolo 17, sottolineando la necessità di pervenire ad una semplificazione delle fasce dei farmaci e ad una più chiara definizione del prezzo degli stessi, depurato dal costo della ricerca. Si sofferma quindi polemicamente sulle scelte operate dal Governo in materia di esenzione dai *tickets* sostenendo che, lungi dal comportare risparmi rilevanti per le finanze dello Stato, ciò potrà invece accentuare il ricorso alle strutture ospedaliere con considerevoli aumenti di spesa.

Il relatore ABIS si rimette sull'emendamento alle valutazioni del Ministro della sanità.

Il ministro GARAVAGLIA esprime parere contrario sull'emendamento 17.1.

Intervenendo per dichiarazione di voto, il senatore CROCETTA si dichiara favorevole all'emendamento, polemizzando sugli indirizzi del Governo in materia di sanità. Ogni decisione colpisce infatti, da sempre, la parte più povera della popolazione a cui si fa sopportare non solo il costo del *ticket* ma anche della ricetta. Sottolinea quindi che tali fasce finiranno per risolvere le loro esigenze sanitarie soltanto all'interno delle strutture ospedaliere, con ciò aumentando considerevolmente la spesa sanitaria.

Posto ai voti, l'emendamento 17.1 risulta respinto.

Il senatore MANARA rinuncia ad illustrare gli emendamenti presentati dalla sua parte politica.

Posti separatamente ai voti, vengono quindi respinti gli emendamenti 17.2, 17.3 e 17.5, con il parere contrario del relatore e del Ministro della sanità mentre risulta accolto l'emendamento 17.4 sul quale si erano dichiarati favorevoli tanto il relatore quanto il Ministro.

Prende quindi la parola la senatrice BETTONI BRANDANI che, nell'illustrare l'emendamento 17.101, invita il Ministro a una maggiore riflessione sul riferimento alle fasce di età per la definizione delle esenzioni, sottolineando che la norma esclude una fetta rilevante dei pensionati che non hanno raggiunto i 65 anni di età, gli invalidi gravi e gli indigenti. Fa quindi presente i danni che ciò può comportare per la struttura sanitaria pubblica.

La senatrice MARINUCCI MARIANI, pur dichiarandosi favorevole ad un riferimento alle fasce di età per la definizione delle esenzioni, fa

tuttavia presente che quella presa in considerazione può provocare delle ingiustizie e sicuramente sarebbe preferibile un suo abbassamento almeno a 60 anni. Ritiene tuttavia che la norma potrebbe essere riconsiderata attraverso la ricerca di compensazioni per i costi che essa comporta, operando su altre voci.

Il ministro GARAVAGLIA, dichiarando di ben comprendere la transitorietà del metodo, ritiene tuttavia che le fasce di età rappresentino l'essenziale punto di riferimento per una distinzione efficace tra i bisogni sanitari e quelli assistenziali. Si dichiara comunque favorevole a cercare una soluzione intermedia in vista di un abbassamento dei limiti di età.

La senatrice BETTONI BRANDANI ribadisce la necessità di tenere presente il problema dei disoccupati e degli indigenti.

Il presidente ABIS, in considerazione della disponibilità manifestata dal Ministro a trovare una soluzione rispetto alle questioni prospettate con l'emendamento 17.101, propone di sospendere brevemente la seduta per dar modo al Governo di riformulare la norma.

Le Commissioni riunite concordano.

La seduta, sospesa alle ore 17,55, riprende alle ore 18,45.

Il ministro GARAVAGLIA illustra gli emendamenti 17.300 e 17.400, precisando che essi contengono modifiche al testo originario volte ad accogliere taluni orientamenti emersi nel corso della discussione. In particolare, si estende la fascia dei cittadini esentati dalla partecipazione alla spesa prevista dai commi 5 e 6 dell'articolo 17 abbassando i limiti di età dai 65 ai 60 anni e dai 12 ai 10 anni. Viene, nel contempo, aumentata a 5.000 lire la quota fissa per le ricette.

Il senatore GIORGI illustra l'emendamento 17.200 osservando che in esso viene stabilito che a regime il prezzo dei farmaci sarà fissato sulla base dei prezzi più bassi stabiliti nei paesi della Comunità europea. Per il 1994 si prevede comunque una riduzione del 5 per cento degli stessi prezzi, tenendo anche conto della riduzione già attuata del 4,5 per cento. In tal modo si realizza un risparmio di spesa di circa 600 miliardi.

Il senatore SPOSETTI ritiene che l'emendamento 17.200 debba comunque essere integrato con il testo del comma 3-bis contenuto nell'emendamento da lui proposto.

Il ministro GARAVAGLIA fa presente che l'attuazione immediata della riduzione del 5 per cento e la successiva ridefinizione da parte della commissione unica del farmaco del prontuario terapeutico rende superfluo ogni riferimento al sistema attualmente vigente.

Il senatore SPOSETTI segnala anche l'opportunità di affrontare il problema dei farmaci per gli ospedali.

Il ministro GARAVAGLIA ricorda che tali farmaci sono sottoposti ad un regime estremamente rigoroso e che il loro prezzo è comunque scontato del 50 per cento.

Precisa inoltre che, invece di fissare il livello dei prezzi sulla base di quelli più bassi nei paesi della Comunità europea, sarebbe preferibile attenersi ai cosiddetti prezzi di riferimento. Tuttavia, la formulazione dell'emendamento può essere accolta se limitata al solo 1994.

Il senatore DI NUBILA dichiara di apporre la propria firma agli emendamenti 18.10, 18.16, 18.18, 18.23, 18.25, 18.26, 18.36, 18.37, 18.38, 21.5, 21.70, 22.14, 25.96, 25.18, 25.97, 25.29, 25.41 e 25.74.

Gli emendamenti 17.200, 17.300 e 17.400 vengono quindi posti ai voti ed approvati.

Con il parere contrario del PRESIDENTE relatore e del GOVERNO, sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 17.36, 17.37, 17.38, 17.47 e 17.40.

Gli emendamenti 17.107 e 17.108 sono accantonati per essere riesaminati con riferimento all'articolo 25.

Tutti gli altri emendamenti all'articolo 17 vengono dichiarati assorbiti.

Viene quindi posto ai voti, ed approvato con le modifiche apportate, l'articolo 17 nel suo complesso.

Successivamente, è posto ai voti e respinto, con il parere contrario del PRESIDENTE relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 17.0.1.

Gli emendamenti 17.0.2 e 17.0.3 vengono ritirati dai presentatori.

Si passa quindi ad esaminare gli emendamenti precedentemente accantonati.

Il presidente ABIS invita il senatore Crocetta a ritirare il suo emendamento aggiuntivo all'articolo 15, dichiarando decaduti gli altri analoghi emendamenti per l'assenza dei proponenti.

Il senatore CROCETTA accede alla richiesta del Presidente.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 16.

Il senatore CROCETTA illustra l'emendamento 16.1, il ministro GARAVAGLIA si dichiara contraria e le Commissioni riunite non lo accolgono.

Quanto all'emendamento 16.2, esso viene approvato previo favorevole avviso del ministro GARAVAGLIA.

Il senatore CROCETTA, quindi, illustra l'emendamento 16.3.

Il presidente ABIS ritiene che la questione sottesa all'emendamento possa considerarsi almeno in parte risolta dall'emendamento 16.2, dianzi accolto.

Con il parere contrario del ministro GARAVAGLIA, l'emendamento viene poi respinto. Del pari respinto è l'emendamento 16.4. Gli emendamenti 16.5 e 16.6 sono ritirati.

Con separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 16.7, 16.8, 16.9, 16.10, 16.11, 16.12, 16.13, 16.14, 16.15, 16.40 e 16.16, dopo che il sottosegretario COLONI ha espresso il proprio parere contrario.

L'emendamento 16.17 viene ritirato. Sono quindi accolti gli emendamenti 16.18 e 16.19, di contenuto identico.

Il senatore CROCETTA illustra l'emendamento 16.21, il sottosegretario COLONI si pronuncia in senso contrario e le Commissioni riunite non lo accolgono.

Quanto agli emendamenti 16.22 e 16.23, essi vengono parimenti respinti, dopo che il sottosegretario COLONI ha pronunciato l'avviso contrario del Governo.

L'emendamento 16.24 è ritirato. Gli emendamenti 16.25 e 16.26 sono respinti previo parere contrario del sottosegretario COLONI.

Il senatore CROCETTA, quindi, aggiunge la propria firma all'emendamento 16.27 e ne illustra le finalità. Il senatore RASTRELLI esprime riserve sull'applicabilità della norma in esame. Il ministro CASSESE fornisce precisazioni al riguardo e si dichiara contrario all'emendamento.

Il senatore CREUSO richiama il processo di liberalizzazione delle attività economiche derivante dal trattato di Maastricht. Il senatore PICANO si sofferma sui profili finanziari della disposizione.

L'emendamento viene poi respinto.

Del pari respinti risultano successivamente gli emendamenti 16.28 e 16.29 (sui quali il parere del ministro CASSESE è contrario).

Il senatore PAVAN aggiunge la propria firma all'emendamento 16.30 e ne illustra il contenuto.

Il ministro CASSESE si dichiara favorevole, come anche all'emendamento 16.31, di identico tenore.

I predetti emendamenti sono quindi posti congiuntamente in votazione, risultando approvati.

L'emendamento 16.32 è dichiarato precluso.

La senatrice ROCCHI illustra l'emendamento 16.33, il ministro CASSESE si dichiara contrario e le Commissioni riunite lo respingono.

Con l'avviso contrario del ministro CASSESE è altresì respinto l'emendamento 16.34.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, quindi, illustra l'emendamento 16.35. Il senatore CROCETTA condivide la proposta di modifica.

Dissente il ministro CASSESE, che invita a considerare l'esigenza di una attitudine attiva alla tutela ambientale.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO ritiene che nell'attuale fase transitoria in tema di normativa a tutela dell'ambiente siano necessarie garanzie adeguate.

L'emendamento viene poi respinto.

Il ministro CASSESE, quindi, si dichiara favorevole agli emendamenti 16.36 e 16.37, di contenuto identico, che vengono successivamente approvati.

Su invito del ministro CASSESE i senatori PAVAN e GIORGI ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 16.0.1 e 16.0.2, dopo che in proposito lo stesso Ministro ha fornito assicurazioni circa la formulazione di un apposito emendamento per la discussione in Assemblea.

Le Commissioni riunite, quindi, approvano l'articolo 16 nel testo risultante dalle modifiche accolte.

Quanto all'emendamento 16.0.3, dopo un breve dibattito nel quale intervengono ripetutamente i senatori SPOSETTI, CROCETTA e PAVAN, nonché il ministro CASSESE, si conviene di accantonarne l'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA E CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE
DI GIOVEDÌ 14 OTTOBRE*

Il presidente ABIS avverte che la seduta delle Commissioni riunite, già convocata per le ore 21, non avrà luogo.

Avverte altresì che le Commissioni riunite sono nuovamente convocate per domani, giovedì 14 ottobre 1994, alle ore 9,30, 15,30 e 21, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1508.

La seduta termina alle ore 20,20.

EMENDAMENTI

Interventi correttivi di finanza pubblica (1508)

Art. 14.

Stralciare l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 26, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le operazioni di raccolta del lotto automatizzato, disciplinate dalla legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, possono svolgersi anche presso gli uffici postali. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato sono svolte dagli uffici postali. La Banca d'Italia cura la emissione dei titoli di Stato unicamente avvalendosi degli uffici postali».

14.5

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Sopprimere l'articolo.

14.2

TANI, DI STEFANO, REDI, INNOCENTI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 26, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le operazioni di raccolta del lotto automatizzato, disciplinate dalla legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, possono svolgersi anche presso gli uffici postali. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato sono svolte dagli uffici postali. La Banca

d'Italia cura la emissione dei titoli di Stato unicamente avvalendosi degli uffici postali».

14.3

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 33, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1994 il 10 per cento dell'IVA pagata dai consumatori finali dell'imposta è deducibile ai fini dell'IRPEF nell'annuale dichiarazione dei redditi. Con proprio decreto il Ministro delle finanze provvederà all'adeguamento dei moduli di dichiarazione».

14.4

CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA, MANZI, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Sostituire gli articoli 14 e 15 con il seguente:

«Art. 14.

(Contratti pubblici per appalto di opere e concessioni)

1. I progetti relativi ad appalti e concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche non possono prevedere costi superiori ai costi *standard* definiti ai sensi del comma 2.

2. Presso il Ministero dei lavori pubblici è costituito, in posizione di autonomia funzionale e organizzativa, l'Osservatorio dei lavori pubblici, articolato in un servizio centrale e servizi regionali, aventi sede presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche. Esso provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale, definisce, in base a criteri tecnici, i costi standardizzati per regione e per tipo di lavoro e rende pubblici i costi stessi entro il 31 gennaio di ciascun anno. A tal fine lo stesso Osservatorio si avvale del centro elaborazione dati della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno».

14.1

RUFFINO

Premettere il seguente comma:

«01. Nelle more dell'approvazione della legge generale di riforma degli appalti si applica il disposto del presente articolo».

14.34

FAGNI, SARTORI, CROCETTA, MANZI, SALVATO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'ente appaltatore dovrà obbligatoriamente presentare un contratto fideiussorio stipulato con primaria compagnia di assicurazione che garantisca in solido la riuscita del contratto stipulato con l'ente pubblico appaltante, rispettando le condizioni imposte nel contratto in termini economici e temporali indipendentemente da qualsiasi evenienza dovesse verificarsi da parte dell'ente appaltatore nel corso dell'esecuzione dell'opera o del contratto di concessione. Il costo del contratto assicurativo fideiussorio è a totale carico dell'ente appaltatore».

14.6

TABLADINI, PAGLIARINI, ROSCIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla costituzione di un osservatorio dei lavori pubblici ai sensi della legge generale di riforma dei lavori medesimi, il Consiglio superiore dei lavori pubblici definisce in base a criteri tecnici i costi standardizzati per tipo di lavoro e li rende pubblici, avvalendosi del centro elaborazioni dati della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno».

14.7

FABRIS

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla costituzione di un osservatorio dei lavori pubblici ai sensi della legge generale di riforma dei lavori medesimi, il Consiglio superiore dei lavori pubblici definisce in base a criteri tecnici i costi standardizzati per tipo di lavoro e li rende pubblici, avvalendosi del centro elaborazioni dati della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno».

14.8

NERLI, PINNA, ANGELONI, ROGNONI, SENESI

Al comma 2, sostituire le parole: «Un apposito organismo, costituito presso il Ministero dei lavori pubblici,» con le altre: «Il Consiglio superiore dei lavori pubblici».

14.9 MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 2, premettere le parole: «Fino a quando non sia stato istituito l'Osservatorio dei lavori pubblici,».

14.35 ABIS

Al comma 2, dopo la parola: «costituito», inserire le seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge».

14.10 CAPPELLI

Al comma 2, sopprimere le parole: «lo stesso Ministero».

14.41 FAGNI, SARTORI, CROCETTA, MANZI, SALVATO

Al comma 3, sopprimere le parole: «Non appena divenuto operante l'organismo di cui al comma 2,».

14.11 FAGNI, SARTORI, CROCETTA, MANZI, SALVATO

Al comma 3, sostituire le parole: «, ivi compresi i relativi atti aggiuntivi, per i quali non sia ancora intervenuta l'approvazione», con le seguenti: «per i quali non è stato stipulato formale contratto e ove l'avvenuta aggiudicazione non tenga luogo del contratto».

14.12 RASTRELLI

Al comma 3, sopprimere le parole: «o comunque per i quali l'esecuzione non abbia avuto inizio».

14.36 ABIS

Al comma 3, sopprimere le parole da: «o comunque» fino a «presente legge».

14.13

PUTIGNANO

Al comma 3, sostituire le parole: «di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «di pubblicazione dei costi standardizzati di cui al comma 2».

14.14

FABRIS

Al comma 3, sostituire le parole: «di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «di pubblicazione dei costi standardizzati di cui al comma 2».

14.15

NERLI, ANGELONI, PINNA, SENESI, ROGNONI

Al comma 3, dopo le parole: «organi tecnici delle amministrazioni» inserire le seguenti: «, che esprimono parere entro e non oltre trenta giorni».

14.16

CAPPELLI

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

14.17

FABRIS

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

14.18

NERLI, ANGELONI, SENESI, PINNA, ROGNONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Sono esclusi dal giudizio di congruità i contratti e le concessioni la cui esecuzione sia assolutamente indifferibile ed urgente, dietro segnalazione dei prefetti, o riguardanti opere pubbliche aventi caratteristiche speciali da specificare con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM».

14.19

GIORGI, SCHEDA, FORTE, SCEVAROLLI

Al comma 4, sopprimere le parole: «, stabiliti in generale i termini per provvedere,».

14.37

ABIS

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il procedimento deve concludersi entro venti giorni dall'avviso».

14.38

ABIS, CAPPELLI

Al comma 5, sopprimere le parole: «o revocano l'approvazione già avvenuta».

14.39

ABIS

Al comma 5, sopprimere le parole: «o revocano l'approvazione già avvenuta».

14.20

PUTIGNANO

Al comma 5, sopprimere le parole: «o revocano l'approvazione già avvenuta».

14.21

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di impossibilità ad assegnare ai prezzi definiti congrui appalti per opere pubbliche o concessioni, il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, provvede alla realizzazione dell'opera tramite l'istituzione di appositi cantieri condotti a gestione diretta da parte del Ministero medesimo, nonchè alla costituzione di strutture tecniche di progettazione e direzione lavori con il personale tecnico delle amministrazioni pubbliche».

14.22

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Sopprimere il comma 6.

14.40

ABIS

Sopprimere il comma 6.

14.23

PUTIGNANO

Sopprimere il comma 6.

14.24

RASTRELLI

Sopprimere il comma 6.

14.25

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Sopprimere il comma 8.

14.26

D'ALESSANDRO PRISCO, BARBIERI

Sopprimere il comma 8.

14.42

FAVILLA, LEONARDI, RAVASIO, RABINO, PAINI

*Al comma 8, sopprimere le parole da: «I trasferimenti» fino a:
«questo fine.».*

14.27

CAPPELLI

*Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: «sono ridotti»
fino alla fine del periodo, con le seguenti: «sono ridotti di una quota pari
all'8 per cento dei risparmi di spesa risultanti dal bilancio consuntivo
dell'ente stesso, quali conseguenze dell'applicazione delle disposizioni
di cui al presente articolo».*

14.28

FAVILLA, LEONARDI, RAVASIO, RABINO, FORTE, SCHEDA

Al comma 11, sopprimere le parole: «fatta eccezione per l'amministrazione penitenziaria»;

Conseguentemente, all'articolo 26, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le operazioni di raccolta del lotto automatizzato, disciplinate dalla legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, possono svolgersi anche presso gli uffici postali. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato sono svolte dagli uffici postali. La Banca d'Italia cura la emissione dei titoli di Stato unicamente avvalendosi degli uffici postali».

14.29

FAGNI, CROCETTA, MANZI, SALVATO, SARTORI

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano salve le competenze in materia della regione Valle d'Aosta, che provvede alle finalità della presente legge secondo le disposizioni dello statuto di autonomia e relative norme di attuazione».

14.30

DUJANY

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. Poichè l'edilizia penitenziaria per quanto riguarda la costruzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la riattazione richiede un rapporto di sicurezza fra ente appaltante e ditta appaltatrice, il Ministero di grazia e giustizia congiuntamente al Ministero dell'interno può costituire una società d'impresa alle proprie dipendenze cui affidare i lavori in base ad un piano triennale che garantisca continuità ed economicità nell'ambito dei finanziamenti predisposti a tal fine».

Conseguentemente, dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Imposta sui grandi patrimoni)

1. Con proprio decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 1993 il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla imposizione e regolamentazione con efficacia già dall'anno 1994 di una imposta sui grandi patrimoni secondo i seguenti principi e criteri:

a) l'imposta deve applicarsi alle proprietà patrimoniali delle persone fisiche e giuridiche mobiliari e immobiliari che escluso il valore della prima casa di residenza risultino essere superiori a 500 milioni;

b) l'imposta deve avere carattere proporzionale all'importo della stima patrimoniale applicata in percentuale inversamente proporzionale al valore del patrimonio a prescindere dal rendimento;

c) la percentuale impositiva non può essere inferiore allo 0,5 per cento fino ad un massimo dell'1,5 per cento;

d) l'imposta deve essere normativamente e contabilmente distinta dal modello 740 e pagata annualmente entro il 31 marzo;

e) la non dichiarazione della proprietà di un bene patrimoniale immobiliare per più di tre anni ai fini della presente patrimoniale costituisce esplicita rinuncia ai diritti giuridici garantiti dallo Stato ed il valore autodichiarato dal proprietario è titolo di riferimento per eventuale controversie con terzi.

14.31

FAGNI, CROCETTA, MANZI, SALVATO, SARTORI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. I costi *standard* pubblicati dal Ministero dei lavori pubblici evidenziano sempre i seguenti elementi:

a) stima delle ore-uomo occorrenti, divise per specializzazioni;

b) valore *standard* minimo e massimo delle ore-uomo di cui alla lettera a);

c) costi orari che evidenziano i seguenti elementi:

1) costo diretto;

2) assorbimento degli ammortamenti industriali e delle altre spese dirette ed indirette di produzioni;

3) assorbimento delle spese generali e degli alti costi di struttura;

4) assorbimento degli eventuali oneri finanziari;

5) margini di profitto *standard* concesso dal Ministero dei lavori pubblici;

d) stima del costo delle materie prime e di altro materiale.

14.32

PAGLIARINI, ROSCIA

Art. 15.

Stralciare l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 33, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1994 il 10 per cento dell'IVA pagata dai consumatori finali dell'imposta è deducibile ai fini dell'IR-PEF nell'annuale dichiarazione dei redditi. Con proprio decreto il

Ministro delle finanze provvederà all'adeguamento dei moduli di dichiarazione».

15.4

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Sopprimere l'articolo.

15.1

TANI, DI STEFANO, REDI, INNOCENTI

Sopprimere l'articolo.

Corrispondentemente ridurre l'autorizzazione di spesa di cui al regio decreto n. 443 del 1927.

15.2

PAGLIARINI, ROSCIA

Subemendamento all'emendamento 15.5.

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 15.

«1. Le pubbliche amministrazioni procedono a rivedere atti di aggiudicazione o di approvazione di contratti di importo superiore a 500 milioni per la fornitura di beni o servizi e di contratti di appalto di opere pubbliche e le concessioni aventi ad oggetto la progettazione, la costruzione o la gestione di opere pubbliche, non eseguiti in misura superiore a un quarto alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora risulti che il prezzo complessivo concordato sia più elevato del 15 per cento rispetto all'importo risultante dall'applicazione dei prezzi unitari definiti ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 14, comma 2, depurati del tasso di inflazione. Le revisioni debbono concludersi entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge. Durante questo periodo prosegue l'esecuzione del contratto.

2. Il giudizio di congruità del contratto viene formulato dai competenti organici tecnici delle singole amministrazioni, previa nomina del funzionario responsabile del procedimento ed avviso al contraente dell'inizio del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento deve concludersi entro 20 giorni dall'avviso.

2-bis. Non si procede al giudizio di congruità se le parti, prima della pubblicazione dei dati di cui all'articolo 13, comma 2, ed all'articolo 14,

comma 2, concordano una riduzione del prezzo pari al 25 per cento, comprensivo dell'eventuale ribasso contrattuale o convenzionale. Il prezzo del contratto, in tal caso si ritiene ricondotto ad equità, anche per la parte già eseguita, a tutti gli effetti, ivi compresi quelli di responsabilità contabile.

3. Identico.

4. Qualora il contraente non accetti la riduzione del prezzo nei suddetti limiti, è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni, per un periodo di tre anni decorrenti dal mancato accordo, di stipulare contratti di qualsiasi tipo con il contraente che ha opposto il diniego. Al fine della predisposizione di un elenco unitario le pubbliche amministrazioni comunicano al Ministero del tesoro, Provveditorato generale dello Stato, i dati relativi dei soggetti esclusi dalle future contrattazioni.

5. Fatto salvo il generale potere di autotutela riconosciuto alle amministrazioni dalla normativa vigente, anche in riferimento alla adozione di misure cautelari, ivi compresa la sospensione dell'esecuzione del contratto. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 si riferiscono ai contratti per i quali sia pervenuta l'aggiudicazione o l'approvazione dopo il 1° gennaio 1992 e prima della data di pubblicazione della seguente legge.

6. Identico.

7. Identico.

8. Identico.

15.5/1

IL GOVERNO

Sopprimere l'articolo.

15.3

CAPPELLI

Al subemendamento 15.5/1, al comma 1, sostituire la parola: «quarto» con l'altra: «quinto».

15.5/3

PUTIGNANO

Al subemendamento 15.5/1, al comma 5, sostituire la parola: «1992» con l'altra: «1993».

15.5/2

PUTIGNANO

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. I soggetti di cui all'articolo 14, comma 11, procedono a rivedere atti di aggiudicazione o di approvazione di contratti per la fornitura di

beni o servizi e di contratti di appalto o di concessione relativi a lavori o ad opere pubbliche con le seguenti caratteristiche:

- a) importo superiore a 100 milioni;
- b) affidamento con procedure diverse dalla licitazione privata e dall'asta pubblica;
- c) stato di avanzamento non superiore ad un terzo alla data di entrata in vigore della presente legge;
- d) prezzo di aggiudicazione, al momento della sua determinazione, più elevato del 15 per cento rispetto a quello definito ai sensi dell'articolo 14, comma 2, depurato del tasso di inflazione.

1-bis. Le revisioni debbono concludersi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

15.5

NERLI, ANGELONI, SENESI, PINNA, ROGNONI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. I soggetti di cui all'articolo 14, comma 11, procedono a rivedere atti di aggiudicazione o di approvazione di contratti per la fornitura di beni o servizi e di contratti di appalto o di concessione relativi a lavori o ad opere pubbliche con le seguenti caratteristiche:

- a) importo superiore a 500 milioni;
- b) affidamento con procedure diverse dalla licitazione privata e dall'asta pubblica;
- c) stato di avanzamento non superiore ad un terzo alla data di entrata in vigore della presente legge;
- d) prezzo di aggiudicazione, al momento della sua determinazione, più elevato del 15 per cento rispetto a quello definito ai sensi dell'articolo 14, comma 2, depurato del tasso di inflazione.

1-bis. Le revisioni debbono concludersi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

15.6

FABRIS

Al comma 1, sostituire le parole da: «non siano stati eseguiti» fino alla fine del comma con le seguenti: «: a) superino il valore di 500 milioni; b) siano stati aggiudicati a trattativa privata o comunque con gara non identificabile come pubblica; c) non abbiano ottenuto i certificati di collaudo. Qualora da verifica risulti che i prezzi superano del 15 per cento quelli definiti ai sensi dell'articolo 13 e del comma 2 dell'articolo 14, il funzionario responsabile nominato ai sensi del comma 4 dell'articolo 14 formula il giudizio di congruità avvisando l'Amministrazione ed il contraente dell'inizio del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990».

Conseguentemente, all'articolo 26, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le operazioni di raccolta del lotto automatizzato, disciplinate dalla legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, possono svolgersi anche presso gli uffici postali. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato sono svolte dagli uffici postali. La Banca d'Italia cura la emissione dei titoli di Stato unicamente avvalendosi degli uffici postali».

15.7 FAGNI, CROCETTA, MANZI, SALVATO, SARTORI,
LOPEZ, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA,
DIONISI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,
ICARDI, MANNA, MARCHETTI, MERIGGI,
PARISI Vittorio, PICCOLO, VINCI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e di contratti di appalto» fino alla fine del comma.

15.8 RASTRELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «che non siano stati eseguiti in misura superiore a un terzo» con le altre: «per i quali non siano stati pagati stati di avanzamento lavori in misura superiore ad un terzo dell'importo contrattuale».

15.9 MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CON-
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL-
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio,
PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Al comma 1, sostituire le parole: «del 15 per cento» con le altre: «del 5 per cento».

15.10 ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 1, sostituire le parole: «del 15 per cento» con le altre: «del 10 per cento».

15.11 ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Durante questo periodo non è sospesa l'esecuzione dei contratti».

15.28 ABIS

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 26, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le operazioni di raccolta del lotto automatizzato, disciplinate dalla legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, possono svolgersi anche presso gli uffici postali. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato sono svolte dagli uffici postali. La Banca d'Italia cura la emissione dei titoli di Stato unicamente avvalendosi degli uffici postali».

15.12

FAGNI, CROCETTA, MANZI, SALVATO, SARTORI,
BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI,
GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI,
LOPEZ, MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARI
RISI Vittorio, PICCOLO, VINCI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il procedimento deve concludersi entro venti giorni dall'avviso».

15.29

ABIS

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Non si procede al giudizio di congruità se le parti, prima della pubblicazione dei dati di cui all'articolo 13, comma 2, ed all'articolo 14, comma 2, concordano una riduzione del prezzo pari al 25 per cento, comprensivo dell'eventuale ribasso contrattuale o convenzionale. Il prezzo del contratto, in tal caso, si ritiene a tutti gli effetti ricondotto ad equità, anche per la parte già eseguita».

15.30

ABIS

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Non si procede al giudizio di congruità nei casi di assoluta urgenza e indifferibilità delle opere, dei beni o dei servizi, individuati dietro segnalazione dei prefetti, o riguardanti opere, beni e servizi aventi caratteristiche speciali da precisare con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'ANCI, l'UPI, l'UNCEM».

15.13

GIORGI, SCHEDA, FORTE, SCEVAROLLI

Sopprimere il comma 4.

15.14

NERLI, ANGELONI, SENESI, PINNA, ROGNONI

Sopprimere il comma 4.

15.15

FABRIS

Sopprimere il comma 4.

15.16

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Qualora il contraente non accetti la riduzione del prezzo, l'Amministrazione potrà valersi sulla parte ancora da liquidare calcolando una quota in base al sovrapprezzo applicato così come risulterà dal giudizio di congruità formulato dal funzionario responsabile. L'Amministrazione può prevedere anche la pubblicizzazione del giudizio a mezzo di un'elenco con i nominativi delle imprese che non hanno accettato la rinegoziazione».

15.33

FAGNI, CROCETTA, SALVATO, MANZI, SARTORI, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ, MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, VINCI

Al comma 4, sostituire le parole da: «è fatto divieto» fino alla fine del comma con le seguenti: «l'Amministrazione dispone il recesso a norma delle disposizioni vigenti e, se ritiene il rifiuto ingiustificato, esclude ogni diritto all'indennizzo o al risarcimento del danno all'appaltatore. Procede, altresì, ad una nuova procedura di aggiudicazione».

15.18

SCOGNAMIGLIO PASINI

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

15.19

TABLADINI, PAGLIARINI, ROSCIA

Al comma 4, sopprimere le parole: «e sospesi dall'Albo nazionale dei costruttori».

15.20

RASTRELLI

Sopprimere il comma 5.

15.21

PUTIGNANO

Al comma 5, dopo le parole: «dalla normativa vigente», inserire le seguenti: «anche in riferimento alla adozione di misure cautelari, ivi compresa la sospensione dell'esecuzione del contratto».

15.31

ABIS

Al comma 5, sostituire le parole: «1° gennaio 1991» con le altre: «1° gennaio 1993».

15.22

RASTRELLI

Al comma 5, sostituire le parole: «1° gennaio 1991» con le altre: «1° gennaio 1988».

15.17

FAGNI, CROCETTA, SALVATO, MANZI, SARTORI

Sopprimere il comma 7.

15.23

BARBIERI, D'ALESSANDRO PRISCO

Sopprimere il comma 7.

15.32

FAVILLA, LEONARDI, RAVASIO, RABINO, PAINI

Al comma 7, sopprimere il primo periodo.

15.24

CAPPELLI

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: «sono ridotti» fino alla fine del periodo con le altre: «sono ridotti di una quota pari al 5 per cento dei risparmi di spesa risultanti dal bilancio consuntivo dell'ente stesso, quali conseguenze dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

15.25

FAVILLA, LEONARDI, RAVASIO, RABINO, FORTE, SCHEDA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Il divieto di cessione dei contratti di appalto di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, non è applicabile alle ipotesi di successione nel contratto determinate da conferimento di azienda o di ramo di azienda, ferme restando le norme sul recupero della iscrizione all'albo nazionale costruzioni di cui all'articolo 25 del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 172 del 1989».

15.26

ACQUARONE

Dopo l'articolo 15, inserire i seguenti:

«Art. 15-....

(Opere pubbliche)

1. Allo scopo di garantire l'applicazione dell'articolo 35 della Costituzione, e per fronteggiare i fenomeni di riduzione dell'occupazione, le opere pubbliche e i progetti di investimento a carico del bilancio dello Stato, nonchè dal conto dei residui, sono assoggettate alle disposizioni del presente articolo, limitatamente all'anno 1994.

2. Ciascun prefetto individua gli interventi, da realizzare nella provincia, che presentino maggiori ritardi per l'avvio dei lavori, dovuti a problemi di coordinamento tra le Amministrazioni, e li segnala alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Un'apposita Commissione di esperti di nomina presidenziale, costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri esamina le segnalazioni provenienti dai prefetti e, per ciascuno degli interventi indicati, propone al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina di un commissario *ad acta*, cui vengono attribuiti poteri straordinari d'ordinanza, nei quali sono attratte tutte le competenze variamente distribuite, comprese quelle di occupazione d'urgenza ed espropriative e gli atti necessari per l'impegno di spesa. Tutte le procedure di affidamento devono rispettare la normativa vigente, salvo l'abbreviazione sino a quindici giorni dei termini delle gare d'appalto. Il prefetto trasmette bimestralmente al Presidente del Consiglio dei ministri un rapporto sull'andamento della sua attività.

4. Per le rimanenti opere comunque a carico della finanza pubblica, ciascun prefetto svolge la funzione di vigilanza sulla tempestività dell'azione dei vari centri di spesa, intervenendo presso di essi a fini sollecitatori in caso di ingiustificato ritardo nell'avvio o nella prosecuzione delle procedure necessarie alla realizzazione dell'opera finanziata. Qualora, nonostante le sollecitazioni, i centri di spesa perseverino in un atteggiamento di negligente passività, il prefetto con tutta immediatezza provvede ad effettuare la segnalazione di cui al comma 2».

15.0.1

SCHEDA, FORTE, STRUFFI, SCEVAROLLI

«Art. 15 ...

(Aggiornamenti ed adeguamenti dei contributi concessori)

1. Gli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono aggiornati ogni quinquennio dai comuni, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.

2. Negli intervalli tra gli aggiornamenti di cui al comma 1, ovvero in eventuale assenza di tali aggiornamenti, gli oneri di urbanizzazione sono adeguati annualmente, ed automaticamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT.

3. I primi quattro commi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono sostituiti dai seguenti:

“Il costo di costruzione di cui all'articolo 3 della presente legge per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Con gli stessi provvedimenti di cui al primo comma, le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento.

Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali di cui al primo comma, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed automaticamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT.

Il contributo afferente alla concessione comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione”».

15.0.2

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

«Art. 15-....

(Obbligo di acquisizione pubblica di immobili determinati destinati a funzioni pubbliche o collettive)

1. Gli immobili esattamente individuati dagli strumenti di pianificazione e dagli stessi assoggettati a disposizioni immediatamente vincolanti e direttamente operative che comportino la loro utilizzazione solamente per funzioni pubbliche o collettive devono essere acquisiti dal soggetto pubblico competente entro il termine perentorio di dieci anni dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, gli immobili ivi indicati sono acquisiti al patrimonio dei soggetti pubblici competenti. I proprietari di tali immobili hanno diritto ad una somma stabilita tenendo conto del valore catastale degli immobili stessi al momento del perfezionamento dell'acquisto ai sensi del presente comma. Tale diritto si prescrive a norma dell'articolo 2946 del codice civile.

3. La somma determinata ai sensi del comma 2 è rivalutata di anno in anno con riferimento alla data della sua liquidazione, in base alle intervenute variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertate dall'ISTAT. Sulle somme rivalutate di anno in anno sono dovuti gli interessi, in misura pari a quella del tasso di sconto, fino alla data della liquidazione.

4. Qualora non sia tassativamente disposta dagli strumenti di pianificazione l'acquisizione pubblica degli immobili di cui al comma 1, anche come condizione della loro trasformabilità fisica e funzionale, i proprietari ed il soggetto pubblico competente possono convenire, tramite convenzione, prima della scadenza del termine di cui al comma 1 e per determinati periodi di tempo, modalità di utilizzazione degli immobili che assicurino l'esplicazione della funzione per essi prevista. In tali casi, fino alla scadenza dei convenuti periodi di tempo, non si perfeziona l'acquisto degli immobili al patrimonio del soggetto pubblico competente di cui al comma 2».

15.0.3

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

«Art. 15 ...

1. È istituita un'autorità di coordinamento, indirizzo e controllo dell'intervento pubblico nel Mezzogiorno e nelle aree economicamente depresse del centro-nord. L'autorità di coordinamento è finalizzata alla razionalizzazione e alla migliore efficacia dei diversi interventi pubblici nelle aree a depressione economica onde incentivare ed indirizzare i processi di sviluppo, come pure alla organizzazione e predisposizione delle procedure per l'attivazione delle provvidenze comunitarie in un quadro organico e secondo omogenei criteri di priorità, nonchè alle attività di omogeneo controllo delle procedure di appalto, esecuzione e contabilizzazione. Entro il 31 dicembre 1993 il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica provveda alla nomina di sette esperti del settore che costituiscono il consiglio dell'autorità e ne determina le procedure di intervento ed i poteri rispetto ai settori della pubblica amministrazione. Sempre entro il 31 dicembre 1993 il Ministro del bilancio e della programmazione economica provvede alla costituzione dell'ufficio dell'autorità avvalendosi del personale tecnico ed amministrativo, nonchè delle strutture della disciolta Ager-sud e degli enti di cui all'articolo 6 della legge n. 64 del 1986. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica provvederà altresì entro il 31 dicembre di ogni anno ad indicare gli obiettivi di razionalizzazione degli interventi da realizzarsi e già entro il 31 dicembre 1993 indica i primi obiettivi da realizzarsi nel 1994».

15.0.4

CROCETTA, MANZI

Art. 16.

Sopprimere l'articolo.

16.1

CROCETTA

Al comma 1, sostituire le parole: «novanta giorni» con le altre: «centoventi giorni» ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere».

16.2

MONTRESORI

Al comma 1, nell'elenco n. 5 richiamato, sopprimere i seguenti capoversi:

«Procedimento per il credito agevolato al commercio (legge 10 ottobre 1975, n. 517; decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121).

Procedimento per il rilascio di concessione per lo sfruttamento di giacimenti minerali di interesse nazionale (regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443; decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620).

Procedimenti di concessione per l'installazione di un deposito di olii minerali (regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367; regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303).

Procedimento di rilascio del certificato all'esportazione di prodotti agricoli (decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito dalla legge 11 febbraio 1970, n. 23).

Procedimenti di autorizzazione al commercio, all'impiego e al trasporto di materiali radioattivi ed all'esercizio di piccoli impianti (articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185).

Procedimento di autorizzazione all'impiego di isotopi radioattivi (articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860; articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704).

Procedimento di concessione di autolinee ordinarie (legge 28 settembre 1939, n. 1822; decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771; decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753).

Procedimento di rilascio nulla osta per progetti di massima e progetti esecutivi di metropolitane e tranvie di tipo non innovativo per

la successiva approvazione da parte degli organi regionali (legge 29 dicembre 1969, n. 1042; legge 2 agosto 1952, n. 1221; decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753).

Procedimento di concessione di beni demaniali marittimi nel caso di più domande di concessione (articolo 37 del codice della navigazione).

Procedimento di autorizzazione al commercio di presidi medicochirurgici (regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112; testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128).

Procedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e al termine per la messa a regime dell'impianto (decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 1989, *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1989; decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 27 luglio 1991).

Procedimento di concessione approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, da acque sotterranee riconosciute pubbliche (regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285; testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; legge 24 gennaio 1977, n. 7; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441).

Procedimento di autorizzazione allo stoccaggio provvisorio in azienda di rifiuti tossici e nocivi (decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441).

Procedimento di accertamento di conformità di sostanze chimiche nuove (legge 29 maggio 1974, n. 256; decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927).

Procedimenti autorizzazioni alla costruzione ed all'esercizio di elettrodotti (articoli 107 e 137 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775)».

16.3

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, DIONISI, VINCI,
BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, FAGNI,
GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI,
MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vit-
torio, PICCOLO, SALVATO, SARTORI

Al comma 1, nell'elenco n. 5 richiamato, sopprimere il seguente capoverso:

«Procedimenti di autorizzazione al commercio, all'impiego e al trasporto di materiali radioattivi ed all'esercizio di piccoli impianti

(articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)».

16.4 ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 1, nell'elenco n. 5 richiamato, sopprimere il seguente capoverso:

«Procedimento per il rilascio e la duplicazione della patente di guida...».

16.5 FABRIS

Al comma 1, nell'elenco n. 5 richiamato, sopprimere il seguente capoverso:

«Procedimento per il rilascio e la duplicazione della patente di guida...».

16.6 PINNA, SENESI, NERLI, ANGELONI, ROGNONI

Al comma 1, nell'elenco n. 5 richiamato, sopprimere il seguente capoverso:

«Procedimento di concessione di deroghe a norme di sicurezza per impianti mobili di perforazione in mare (decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886)».

16.7 ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 1, nell'elenco n. 5 richiamato, sopprimere il seguente capoverso:

«Procedimento di riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione allo sviluppo per i fini di cui all'articolo 29 della legge n. 49 del 1987 e per l'attività di informazione e di educazione allo sviluppo (articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49; articoli da 39 a 41 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177)».

16.8 ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 1, nell'elenco n. 5 richiamato, sopprimere il seguente capoverso:

«Procedimento di concessione allo scarico di rifiuti nella laguna (articoli 7 e 10 della legge 5 marzo 1963, n. 366; articolo 9 della legge

16 aprile 1973, n. 171; decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962)».

16.9 ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 1, nell'elenco n. 5 richiamato, sopprimere il seguente capoverso:

«Procedimento di autorizzazione all'impiego di isotopi radioattivi (articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860; articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704)».

16.10 ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 1, nell'elenco n. 5 richiamato, sopprimere il seguente capoverso:

«Procedimento di concessione per la distribuzione automatica di carburante (decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034; decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 1989, *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 18 settembre 1989)».

16.11 ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 1, nell'elenco n. 5 richiamato, sopprimere il seguente capoverso:

«Procedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e al termine per la messa a regime dell'impianto (decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 1989, *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1989; decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 27 luglio 1991)».

16.12 ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 1, nell'elenco n. 5 richiamato, sopprimere il seguente capoverso:

«Procedimento di autorizzazione agli scarichi di acque reflue (legge 10 maggio 1976, n. 319)».

16.13 ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 1, nell'elenco n. 5 richiamato, sopprimere il seguente capoverso:

«Procedimento di autorizzazione allo scarico in acque superficiali e fognature di sostanze pericolose (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133)».

16.14 ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 1, nell'elenco n. 5 richiamato, sopprimere il seguente capoverso:

«Procedimento di autorizzazione allo stoccaggio provvisorio in azienda di rifiuti tossici e nocivi (decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441)».

16.15 ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 1, nell'elenco n. 5 richiamato, sostituire il capoverso:
«Procedimento di autorizzazione allo stoccaggio provvisorio in azienda di rifiuti tossici e nocivi (decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441)» *con il seguente:*
«Procedimento di smaltimento dei rifiuti speciali tossici e nocivi (decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni)».

16.40 TABLADINI

Al comma 1, nell'elenco n. 5 richiamato, sopprimere il seguente capoverso:

«Procedimento di autorizzazione al trapianto (legge 2 dicembre 1975, n. 644; decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409)».

16.16 ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 1, nell'elenco n. 5 richiamato, sopprimere il seguente capoverso:

«Procedimenti accertamento compatibilità urbanistica opere di interesse statale...».

16.17 FABRIS

Al comma 1, nell'elenco n. 5 richiamato, aggiungere i seguenti capoversi:

«Procedimenti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122;

Procedimenti di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, e al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447;

Procedimenti di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21;

Procedimenti di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184».

16.18

PAVAN, DI STEFANO, REDI, TANI

Al comma 1, nell'elenco n. 5 richiamato, aggiungere i seguenti capoversi:

«Procedimenti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122;

Procedimenti di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, e al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447;

Procedimenti di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21;

Procedimenti di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184».

16.19

SCHEDA, FORTE, STRUFFI, SCEVAROLLI

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, anche di legge».

16.21

MANZI, CROCETTA, LOPEZ, DIONISI, VINCI,
BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, FAGNI,
GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI,
MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vit-
torio, PICCOLO, SALVATO, SARTORI

Al comma 3, lettera b), dopo la parola: «procedimento» aggiungere le seguenti: «, con particolare riguardo ai procedimenti relativi all'attività d'impresa medio-piccola ed artigiana».

16.22

PAGLIARINI, ROSCIA

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) drastica riduzione della documentazione che deve essere prodotta dal richiedente. Restano salve le norme contenute nella legge 4 gennaio 1968, n. 15».

16.23

PAGLIARINI, ROSCIA

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c-ter) previsione di sanzione per i pubblici dipendenti che tengano un ingiustificato comportamento dilatorio».

16.24

PAGLIARINI, ROSCIA

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) unificazione a livello regionale dei procedimenti amministrativi e delle relative autorizzazioni, permessi o altro atto di consenso comunque denominato, aventi ad oggetto la realizzazione e l'esercizio di impianti di incenerimento di rifiuti tossici e nocivi».

16.25

TABLADINI

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c-ter) semplificazione degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale per gli artigiani e per le piccole e medie imprese dei settori commerciali di servizi».

16.26

TABLADINI

Sopprimere il comma 4.

16.27

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 4, capoverso 1, dopo le parole: «attività privata» inserire le seguenti: «, anche di difesa ambientale,».

16.28

TABLADINI

Al comma 4, capoverso 1, dopo le parole: «degli atti stessi», inserire le seguenti: «e in ogni caso non possa derivare pregiudizio alla tutela dei valori storico-artistici e ambientali e siano rispettate le norme a tutela del lavoratore sul luogo di lavoro,».

16.29

D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 4, capoverso 1, sostituire le parole: «trenta giorni dalla denuncia» con le seguenti: «sessanta giorni dalla denuncia».

16.30

FABRIS

Al comma 4, capoverso 1, sostituire le parole: «oltre trenta giorni» con le altre: «oltre sessanta giorni».

16.31 FAGNI, CROCETTA, SALVATO, MANZI, SARTORI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le disposizioni concernenti le autorizzazioni preliminari per l'esercizio di attività relative ai rischi industriali e alla valutazione di impatto ambientale».

16.32 CHERCHI, PIERANI, TADDEI

Sopprimere il comma 5.

16.33 ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Sopprimere il comma 6.

16.34 ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. È abrogato il comma 4 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

16.35 D'ALESSANDRO PRISCO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. In caso di opere e lavori pubblici di competenza di amministrazioni statali, ricomprese nella programmazione di settore e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, l'intesa di cui al comma 2 dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 816 del 1977, qualora non perfezionatasi entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione statale competente, può essere acquisita nell'ambito di un'apposita conferenza dei servizi convocata, ai sensi della legge n. 241 del 1990, come modificata dal presente articolo, sia dalla medesima amministrazione che dalla regione».

16.36 NERLI, SENESI, ANGELONI, ROGNONI, PINNA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. In caso di opere e lavori pubblici di competenza di amministrazioni statali, ricomprese nella programmazione di settore e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, l'intesa di cui al comma 2 dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 816 del 1977, qualora non perfezionatasi entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione statale competente, può essere acquisita nell'ambito di un'apposita conferenza dei servizi convocata, ai sensi della legge n. 241 del 1990, come modificata dal presente articolo, sia dalla medesima amministrazione che dalla regione».

16.37

FABRIS

All'articolo 16, inserire i seguenti commi:

1. L'accesso ai servizi forniti dallo sportello polifunzionale di cui all'articolo 14 della legge del 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, avviene per il tramite delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura mediante supporti informatici oppure collegamenti telematici tra le predette Camere di commercio e organismi associativi di categoria o professionisti iscritti in ordini o collegi professionali.

2. Le modalità di attuazione dei collegamenti sono disciplinate da convenzioni stipulate in base ad accordi quadro definiti tra l'Unioncamere e gli organismi nazionali interessati.

3. Ogni altro adempimento a carico delle imprese avente ad oggetto comunicazioni, denunce o istanze alla pubblica amministrazione, può aver luogo con le modalità previste nel comma 1, previo decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro o il Capo dell'Amministrazione di volta in volta competente.

4. Presso gli uffici dello sportello polifunzionale vengono localizzati i servizi territoriali di informazione e di accesso alle procedure comunitarie».

16.0.1

PAVAN, DI STEFANO, REDI, TANI

All'articolo 16, inserire i seguenti commi:

1. L'accesso ai servizi forniti dallo sportello polifunzionale di cui all'articolo 14 della legge del 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, avviene per il tramite delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura mediante supporti informatici oppure collegamenti telematici tra le predette Camere di commercio e organismi associativi di categoria o professionisti iscritti in ordini o collegi professionali.

2. Le modalità di attuazione dei collegamenti sono disciplinate da convenzioni stipulate in base ad accordi quadro definiti tra l'Unioncamere e gli organismi nazionali interessati.

3. Ogni altro adempimento a carico delle imprese avente ad oggetto comunicazioni, denunce o istanze alla pubblica amministrazione, può aver luogo con le modalità previste nel comma 1, previo decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro o il Capo dell'Amministrazione di volta in volta competente.

4. Presso gli uffici dello sportello polifunzionale vengono localizzati i servizi territoriali di informazione e di accesso alle procedure comunitarie».

16.0.2

SCHEDA, GIORGI, SCEVAROLLI

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 per gli eletti al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, nei Consigli regionali e per sindaci di comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti (e comunque capiluogo di provincia), ai presidenti delle province è vietato ogni rapporto di convenzione, di consulenza o incarico professionale, con enti e organismi, ivi compreso il Servizio sanitario nazionale, che percepiscano contributi o trasferimenti a qualunque titolo dal bilancio dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti.

2. Entro 60 giorni dalla elezione alle suddette cariche gli interessati debbono comunicare l'avvenuta interruzione di ogni rapporto o il collocamento in aspettativa».

16.0.3

SPOSETTI, GIOVANOLLA

Art. 17.

Sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con i seguenti:

«1. È abolita qualsiasi partecipazione a carico dei cittadini per tutte le prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale e/o dalle strutture private con esso convenzionate. A decorrere dal 1° gennaio 1994, il Ministro della sanità, avvalendosi della Commissione unica del farmaco e sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale

della sanità, provvede alla revisione del prontuario farmaceutico riclassificando i farmaci nelle seguenti tre fasce:

- a) farmaci necessari la cui efficacia sia rigorosamente scientificamente documentata;
- b) farmaci la cui efficacia sia rigorosamente scientificamente documentata, ma superflui o di conforto;
- c) farmaci la cui efficacia non è stata rigorosamente scientificamente documentata, ma inutili o potenzialmente dannosi.

2. I farmaci di cui alla lettera a) del comma 1 sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale. Per i farmaci di cui alla lettera b) del comma 1 gli utenti partecipano alla spesa nella misura del 30 per cento. I farmaci di cui alla lettera c) del comma 1 sono a totale carico dell'utente ed escono dalla produzione progressivamente entro tre anni. Tutti i farmaci sono confezionati per ciclo di cura. Per la prescrizione dei farmaci il medico si serve di ricette in duplice copia nelle quali possono essere prescritte anche più confezioni di farmaci diversi. Il medico conserva copia della ricetta in cui viene trascritta la diagnosi.

3. I medici di famiglia gestiscono le attività sanitarie a favore dei propri assistiti sulla base di un *budget* assegnato a ciascun medico calcolato sulla spesa media di un cittadino per la medicina di base nell'anno precedente, aumentata del tasso d'inflazione reale moltiplicato per il numero degli assistenti a carico, e corretto dalla incidenza della popolazione ultrasessantacinquenne.

4. I medici di famiglia che per due gestioni consecutive superano il *budget* prefissato sono esclusi automaticamente dal rapporto di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

5. I medici di famiglia operano sulla base di protocolli di diagnosi e di cura elaborati dall'Istituto superiore di sanità che può avvalersi anche di esperti esterni individuati tra i medici di famiglia, gli specialisti convenzionati, i medici ospedalieri e cattedratici di varie discipline.

6. I medici di famiglia possono gestire nel loro ambulatorio le diverse fasi della prenotazione e della erogazione delle prestazioni di medicina specialistica avvalendosi di specialisti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.

7. Le unità sanitarie locali possono istituire servizi di prevenzione, terapia e riabilitazione che operano secondo metodologie e pratiche proprie di differenti culture scientifiche mediche.

7-bis. Per l'assistenza farmaceutica gli utenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa di lire 2.000.

7-ter. Le regioni, nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, possono fissare la dotazione media dei posti letto ospedalieri di cui all'articolo 10, comma 1 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, in 5,5 posti letto per mille abitanti, di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie, e raggiungere il predetto obiettivo superando dapprima le convenzioni con le cliniche private; possono trasferire al contempo le risorse economiche recuperate per la costruzione e l'avvio di servizi e strutture per la deospedalizzazione e le residenze sanitarie assistite».

Conseguentemente sopprimere il comma 9, e, dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Con proprio decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 1993 il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla imposizione e regolamentazione con efficacia già dall'anno 1994 di una imposta sui grandi patrimoni secondo i seguenti principi e criteri:

a) l'imposta deve applicarsi alle proprietà patrimoniali delle persone fisiche e giuridiche mobiliari e immobiliari che escluso il valore della prima casa di residenza risultino essere superiori a 500 milioni;

b) l'imposta deve avere carattere proporzionale all'importo della stima patrimoniale applicata in percentuale inversamente proporzionale al valore del patrimonio a prescindere dal rendimento;

c) la percentuale impositiva non può essere inferiore allo 0,5 per mille fino ad un massimo dell'1,5 per mille;

d) l'imposta patrimoniale deve essere normativamente e contabilmente distinta dall'IRPEF e dall'ILOR e pagata annualmente entro il 31 marzo;

e) la non dichiarazione della proprietà di un bene patrimoniale immobiliare per più di tre anni ai fini dell'imposta patrimoniale costituisce esplicita rinuncia ai diritti giuridici garantiti dallo Stato ed il valore autodichiarato dal proprietario è titolo di riferimento per eventuali controversie con terzi».

17.1

DIONISI, GRASSANI, CROCCETTA, MANZI, SALVATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 è abolito il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale attualmente in vigore, fermi restando i principi di efficacia e di economicità richiamati nell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. A decorrere dalla medesima data, sono erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale le specialità medicinali ed i prodotti galenici:

a) indirizzati alla guarigione o la soppressione di malattie clinicamente rilevanti;

b) dotati di efficacia rigorosamente dimostrata sulla base di indici clinici principali;

c) economicamente convenienti rispetto ad altri con indicazioni terapeutiche sovrapponibili».

17.2

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, procede alla riclassificazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione, collocando i medesimi in una delle seguenti classi:

a) farmaci di comprovata efficacia clinica specificamente destinati alla guarigione o al controllo di malattie rilevanti e non suscettibili di usi incongrui, a totale carico del Servizio sanitario nazionale;

b) farmaci di comprovata efficacia clinica e destinati alla guarigione o al controllo di malattie rilevanti ma suscettibili di usi incongrui, erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, con partecipazione alla spesa da parte dell'assistito e assoggettati a meccanismi di responsabilizzazione dei medici alla determinazione della spesa farmaceutica;

c) farmaci privi delle caratteristiche indicate nelle lettere a) e b), compresi i farmaci destinati a patologie minori e quelli proposti per il trattamento di supporto di disturbi anche rilevanti ma per i quali la scienza medica non offre rimedi terapeutici incontestabilmente validi, prescrivibili a totale carico del cittadino».

17.3

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 1933» con le seguenti: «31 dicembre 1993».

17.4

MANARA, PISATI

Al comma 2, dopo le parole: «n. 266», inserire le seguenti: «previa sua integrale ricostituzione».

17.5

RASTRELLI

Al comma 2, sostituire le parole da: «delle specialità medicinali e dei preparati galenici di cui al comma 1» fino alla fine del comma con le seguenti: «identifica la lista dei farmaci del Servizio sanitario nazionale. Tale lista sarà articolata in due classi:

a) che comprende i farmaci di comprovata efficacia clinica idonei ed essenziali per la cura delle malattie clinicamente rilevanti, compresi i farmaci orfani. Della succitata classe non possono far parte: le specialità medicinali che a parità di qualità ed efficacia abbiano un prezzo più elevato rispetto a specialità analoghe, i farmaci copia. I farmaci di questa classe sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale;

b) che comprende i farmaci di comprovata efficacia clinica, non essenziali e soggetti ad iperconsumo. Su questa seconda classe è previsto un *ticket* moderatore non superiore al 20 per cento, con esclusione degli indigenti, dei pensionati sociali e al minimo, degli invalidi gravi. Sono a totale carico dell'assistito tutte le specialità medicinali non comprese nella prima e nella seconda classe»;

dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite da leggi nazionali in materia di sorveglianza e controllo, istituiscono particolari misure di sorveglianza sul consumo dei farmaci ed assumono provvedimenti di contenimento ed eliminazione di eventuali fenomeni di abuso tramite l'introduzione del sistema dei *budget* per i medici di base e tramite l'adozione di protocolli terapeutici concordati con gli ordini dei medici».

17.101 BETTONI, GIOVANOLLA, SPOSETTI, RUSSO, BARBIERI

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) farmaci essenziali selezionati sulla base di criteri di efficacia clinica dimostrata».

17.8 GUALTIERI

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «di rilevante interesse terapeutico».

17.48 GUALTIERI

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

17.49 GUALTIERI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I farmaci collocati nella classe di cui al comma 2, lettera a), sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale con la corresponsione, da parte dell'assistito, di una quota fissa per ricetta di lire 4.000. Per i farmaci collocati nella classe di cui al comma 2, lettera b), è dovuta una partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50 per cento del prezzo di vendita al pubblico. I farmaci collocati nella classe di cui al comma 3, lettera c), sono a totale carico dell'assistito».

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

17.18 GUALTIERI

All'articolo 17, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1994 i prezzi delle specialità medicinali e dei prodotti galenici per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione sono ridotti del 10 per cento rispetto ai prezzi al 30 settembre 1993.

3-ter. Per l'anno 1994 non si dà luogo ad autorizzazione di nuove specialità che rappresentino modifiche di confezioni e di composizione o di forme o di dosaggio di specialità già presenti nel prontuario».

Conseguentemente ancora, all'articolo 25, comma 1, sostituire le parole: «è differita all'anno 1995» con le seguenti: «è differita al 1° luglio 1994», e le parole: «sono differiti al 1° gennaio 1995 e al 31 dicembre 1994» con le seguenti: «sono differiti al 1° luglio 1994 e al 30 giugno 1994».

17.107

SPOSETTI, LORETO, GIOVANOLLA

All'articolo 17, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1994 i prezzi delle specialità medicinali e dei prodotti galenici per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione sono ridotti del 10 per cento rispetto ai prezzi al 30 settembre 1993.

3-ter. Per l'anno 1994 non si dà luogo ad autorizzazione di nuove specialità che rappresentino modifiche di confezioni e di composizione o di forme o di dosaggio di specialità già presenti nel prontuario».

Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Su tutte le pensioni vigenti al 1° gennaio 1994 viene effettuato il conguaglio rispetto al tasso d'inflazione reale verificato al 31 dicembre 1993».

Conseguentemente ancora, ridurre le seguenti autorizzazioni di spesa:

decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (cap. 1339 - Presidenza Consiglio) 26 miliardi;

legge n. 71 del 1976 (cap. 1611 - Commercio estero) 20 miliardi;

legge n. 413 del 1991 (cap. 3479 - Finanze) 50 miliardi;

legge n. 684 del 1974 (cap. 3061 - Marina mercantile) 30 miliardi;

legge n. 169 del 1975 (cap. 3061 - Marina mercantile) 45 miliardi;

regio decreto n. 2031 del 1937 (cap. 1129 - Pubblica istruzione) 50 miliardi;

legge n. 181 del 1982 (cap. 4201 - Sanità) 15 miliardi;

legge n. 41 del 1986 (cap. 4201 - Sanità) 15 miliardi;

legge n. 428 del 1985 (cap. 4460 - Tesoro) 10 miliardi;

regio decreto n. 1058 del 1929 (cap. 5032 - Tesoro) 55 miliardi;

decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959 (cap. 1567 - Marina mercantile) 15 miliardi;

regio decreto n. 1447 del 1912 (cap. 1653 - Marina mercantile) 100 miliardi;

regio decreto n. 1121 del 1938 (cap. 1654 - Marina mercantile) 14 miliardi;
regio decreto n. 645 del 1936 (cap. 197 - Amministrazione poste e telecomunicazioni) 15 miliardi;
regio decreto n. 645 del 1936 (cap. 199 - Amministrazione poste e telecomunicazioni) 82 miliardi;
regio decreto n. 645 del 1936 (cap. 206 - Amministrazione poste e telecomunicazioni) 8 miliardi;
regio decreto n. 645 del 1936 (cap. 211 - Amministrazione poste e telecomunicazioni) 15 miliardi;
regio decreto n. 645 del 1936 (cap. 356 - Amministrazione poste e telecomunicazioni) 30 miliardi;
regio decreto n. 520 del 1925 (cap. 231 - Amministrazione poste e telecomunicazioni) 17 miliardi.

17.108SPOSETTI, GIOVANOLLA, CAVAZZUTI, BETTONI
BRANDANI, LORETO, PELLEGATTI

Il comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. A decorrere dal primo gennaio 1994, i prezzi delle specialità medicinali sono sottoposti a regime di sorveglianza secondo le modalità indicate dal CIPE. Per l'anno 1994 i prezzi delle specialità medicinali e dei prodotti galenici, per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione, sono determinati in misura corrispondente al prezzo più basso risultante per prodotti simili ed inerenti al medesimo principio nell'ambito della Comunità economica europea e, comunque, non superiore ai prezzi al 30 settembre 1993, ridotti del 5 per cento. Sono abrogate le disposizioni che attribuiscono al Comitato interministeriale prezzi (CIP) competenze in materia di fissazione e revisione del prezzo delle specialità medicinali».

17.200

GIORGI, PICANO, PAVAN

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Entro il 31 dicembre 1993, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, attraverso l'Osservatorio prezzi, verifica i prezzi delle specialità medicinali incluse nella lista dei farmaci del Servizio sanitario nazionale, procedendo immediatamente a revisione del prezzo di tutti quei farmaci oggetto di inchiesta, che hanno ricevuto negli ultimi tre anni una maggiorazione del prezzo immotivata. Dal 1° gennaio 1994 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede a stabilire i criteri attraverso i quali valutare le richieste di nuovi prezzi per specialità esistenti o i prezzi di specialità nuove, adottando, come criterio base, quello del prezzo di riferimento, intendendo con ciò il prezzo più basso presente sul mercato nazionale ed europeo per specialità che hanno analoga indicazione terapeutica».

17.102

BETTONI BRANDANI, GIOVANOLLA

Al comma 4, sostituire le parole: «in misura superiore al 20 per cento» con le parole: «in misura superiore al 50 per cento».

Corrispondentemente ridurre l'autorizzazione di spesa di cui al regio decreto n. 443 del 1927.

17.15

MANARA, PISATI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I farmaci collocati nella classe di cui al comma 2, lettera a), sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale con la corresponsione da parte dell'assistito di una quota fissa per ricetta di lire 4.000. Per i farmaci collocati nella classe di cui al comma 2, lettera b), è dovuta, oltre la corresponsione di una quota fissa per ricetta di lire 4.000, una partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico di ciascuna confezione. Tale partecipazione è dovuta da tutti i cittadini; sono soppresse a tal riguardo tutte le esenzioni per reddito, patologia o età. Entro il 30 giugno 1994 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad istituire forme particolari di sorveglianza sulla appropriatezza delle utilizzazioni e sul contenimento dei consumi dei farmaci inclusi nella classe di cui al comma 2, lettera b), mediante strumenti di responsabilizzazione dei medici prescrittori rispetto alla determinazione della spesa farmaceutica».

17.17

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 5, sostituire le parole: «lire 4.000» con le altre: «lire 5.000»;

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «dodici» con: «dieci» e «sessantacinque» con: «sessanta».

Al comma 7, all'ultimo periodo dopo le parole: «Per l'assistenza farmaceutica» inserire le altre: «e per le prestazioni di cui al comma 6» e sostituire le parole: «lire 4.000» con le altre: «lire 5.000».

17.300

IL GOVERNO

Al comma 5, sopprimere le parole: «con la corresponsione, da parte dell'assistito, di una quota fissa per ricetta di lire 4.000».

Corrispondentemente ridurre l'autorizzazione di spesa di cui al regio decreto n. 443 del 1927.

17.19

MANARA, PISATI

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «4.000» con l'altra: «5.000».

17.20

GARRAFFA, MARTELLI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. A decorrere dal 1° gennaio 1994, le Regioni fissano, in base a protocolli diagnostici e terapeutici predisposti d'intesa con le organizzazioni sindacali mediche di categoria più rappresentative e la Federazione degli ordini dei medici, il pacchetto di prestazioni di cittadinanza relative alla specialistica e alla diagnostica a totale carico del Servizio sanitario nazionale, riservandosi di fissare per le richieste in eccedenza un contributo moderatore non superiore al 30 per cento del costo delle prestazioni e un tetto massimo di spesa per il concorso da parte dei cittadini»;

dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Entro il 30 novembre 1994, il Governo, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della revisione delle tariffe, aggiorna il Nomenclatore tariffario per protesi ed ausili in ottemperanza all'articolo 7 della legge n. 104 del 1992, tenendo conto del criterio della personalizzazione e dell'equità sociale, assegnando alle Regioni il potere di rendere flessibili ed adeguati in quantità e qualità gli standard nazionali, eliminando i tetti di spesa e le restrizioni alla qualità delle protesi»;

al comma 10, sostituire il primo periodo con il seguente: «È soppresso il limite di 100 milioni previsto dall'articolo 31, comma 14, legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni».

17.103

BETTONI BRANDANI, GIOVANOLLA, BARBIERI

Al comma 6, sostituire la parola: «100.000» con l'altra: «70.000».

17.23

MARTELLI, GARRAFFA

Al comma 6, dopo le parole: «per ricetta» inserire le seguenti: «nonchè al pagamento per le stesse prestazioni di una quota fissa per ricetta di lire 2.000».

17.24

MARTELLI, GARRAFFA

Sopprimere il comma 7.

17.25

GUALTIERI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. In considerazione della inclusione nella classe di cui al comma 2, lettera a), di tutti i farmaci specificamente destinati al controllo o alla guarigione di malattie rilevanti, anche croniche, sono abrogate le disposizioni concernenti le esenzioni dalla quota di partecipazione alla spesa per i soggetti affetti dalle forme morbose di cui al decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991, e successive modificazioni e integrazioni».

17.26

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

All'emendamento 17.27, secondo periodo, in fine, aggiungere le parole: «e tutte quelle prestazioni finalizzate alla prevenzione prescritte dai sanitari operanti nei consultori pubblici».

17.27/1

MARINUCCI MARIANI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. A decorrere dal 1° gennaio 1994 sono esentati dal contributo moderatore di cui al comma 6 i cittadini indigenti, disoccupati, titolari di pensioni sociali e al minimo, gli invalidi con invalidità superiore al 67 per cento. Sono altresì esenti da compartecipazione alla spesa tutte le prestazioni diagnostiche e terapeutiche in corso di gravidanza nonché quelle previste dall'interruzione volontaria di gravidanza di cui alla legge n. 194 del 1978, fruite presso strutture pubbliche e convenzionate. Sono inoltre esenti le prestazioni qualificate come necessarie per la prevenzione. A tale scopo le regioni costituiscono un'apposita Commissione di esperti per la formulazione di una lista di prestazioni scientificamente riconosciute come valide ai fini della prevenzione e della diagnosi precoce, e per la definizione dei relativi protocolli».

17.27

BETTONI BRANDANI, ZUFFA, D'ALESSANDRO
PRISCO, BARBIERI

Al comma 7, sostituire le parole: «superiore ai sessantacinque anni», con le seguenti: «superiore ai sessant'anni».

17.28

RASTRELLI, SIGNORELLI, PONTONE

Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: «sessantacinque» con l'altra: «sessanta».

17.30

GARRAFFA, MARTELLI

Al comma 7, sopprimere le parole: «Per l'assistenza farmaceutica i cittadini esenti sono tenuti comunque al pagamento di una quota fissa per ricetta di lire 4.000».

Corrispondentemente ridurre l'autorizzazione di spesa di cui al regio decreto n. 443 del 1927.

17.31

MANARA, PISATI

Al comma 17, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono altresì esenti le prestazioni diagnostiche e terapeutiche di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 novembre 1990, n. 407, e dell'articolo 5 del decreto ministeriale del 1° febbraio 1991 e successive modificazioni e integrazioni».

17.400

IL GOVERNO

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esenti dalla partecipazione alla spesa di cui ai commi 5 e 6 i cittadini il cui nucleo familiare ha un reddito inferiore ai 18 milioni annui. La certificazione per l'esenzione viene rilasciata a richiesta degli interessati dal comune di residenza previa verifica presso i competenti uffici distrettuali delle imposte».

17.32

RASTRELLI

Sopprimere il comma 9.

Corrispondentemente ridurre l'autorizzazione di spesa di cui al regio decreto n. 443 del 1927.

17.35

MANARA, PISATI

Al comma 9, sostituire le parole: «è fissata in 5,5 posti letto», con le seguenti: «è fissata in 6,5 posti letto».

Corrispondentemente ridurre l'autorizzazione di spesa di cui al regio decreto n. 443 del 1927.

17.36

MANARA, PISATI

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e lo 0,5 per mille per i malati cronici non più autosufficienti».

17.37

RASTRELLI, SIGNORELLI, PONTONE

Sopprimere i commi 10 e 11.

Corrispondentemente ridurre l'autorizzazione di spesa di cui al regio decreto n. 443 del 1927.

17.38

MANARA, PISATI

Al comma 10, sostituire le parole: «150.000.000 annui» con le seguenti: «250.000.000 annui».

17.47

DIONISI, GRASSANI

Al comma 10, sostituire le parole: «del 5,6 per cento» con le seguenti: «del 4,0 per cento».

Corrispondentemente, ridurre l'autorizzazione di spesa di cui al regio decreto n. 443 del 1927.

17.40

MANARA, PISATI

Aggiungere il seguente comma:

1. A partire dal 1° gennaio 1994 le Regioni rideterminano le tariffe per i servizi sanitari a domanda individuale nella misura del 20 per cento in più rispetto alle tariffe precedenti.

17.104

BETTONI BRANDANI, GIOVANOLLA, RUSSO
Michelangelo, PRISCO, BARBIERI

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 per gli eletti al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, nei Consigli regionali e per sindaci di comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti (e comunque capiluogo di provincia), i presidenti delle province è vietato ogni rapporto di convenzione, di consulenza o incarico professionale, con enti e organismi, ivi compreso il Servizio sanitario nazionale, che percepiscano contributi o trasferimenti a qualunque titolo dal bilancio dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti.

2. Entro trenta giorni dalla elezione alle suddette cariche gli interessati debbono comunicare l'avvenuta interruzione di ogni rapporto o il collocamento in aspettativa».

17.0.1

SPOSETTI, GIOVANOLLA

Aggiungere il seguente articolo:

1. Per l'anno 1994, le autorizzazioni di cassa per l'acquisto di beni e servizi del Servizio sanitario nazionale sono ridotte, rispetto alla spesa risultante a consuntivo nel 1993, in misura pari al 20 per cento. Per gli anni 1995 e 1996 le autorizzazioni di cassa sono stabilite nella stessa misura dell'anno 1994.

2. I contratti di fornitura di beni e servizi non possono essere stipulati con dilazione di pagamento superiore a novanta giorni.

3. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano costituiscono propri fondi di rotazione per l'acquisto di beni e servizi, alimentati con versamenti trimestrali pari al 25 per cento degli esborsi per beni e servizi accertati a consuntivo nell'anno precedente. Il totale delle risorse assegnate ai fondi di rotazione nel 1995 non potrà comunque essere inferiore a 16.000 miliardi.

4. Alle unità sanitarie locali è vietato, anche attraverso i comuni, il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento, esclusi i mutui per spese d'investimento, come disciplinati dall'articolo 5 della presente legge. Dal 1° gennaio 1994, e fino a diversa disposizione, sono sospese le anticipazioni mensili del Tesoriere, di cui all'articolo 50, numero 9, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni, se relative ad acquisti di beni e servizi.

5. Ai fini del bilancio delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1989, n. 90, le spese tecniche e per appalti tecnici devono essere obbligatoriamente iscritte tra le spese di cui alla categoria quinta del titolo secondo del bilancio.

6. Il Ministro della sanità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un osservatorio nazionale sulla spesa per l'acquisto di beni e servizi nel settore della sanità. L'osservatorio è costituito in ciascuna Regione con l'utilizzo di personale del Ministero e delle singole Regioni interessate, ed ha il compito di rilevare l'andamento della spesa, segnalarne eventuali difformità ed andamenti anomali, elaborare analisi a campione sui costi e formulare suggerimenti in merito al contenimento della spesa.

7. Il direttore amministrativo dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera o un funzionario delegato provvede all'attuazione delle norme di cui al comma 3. A tale fine:

a) rileva gli elementi previsionali ed i dati periodici di cassa del fondo previsto al comma 3;

b) può assumere iniziative dirette a modificare e ad accelerare le procedure e prestazioni, tenuto conto dei limiti di cassa del fondo di rotazione;

c) procede alla revisione degli atti di aggiudicazione o di approvazione dei contratti per la fornitura di beni e di servizi e di contratti di appalto che non siano stati eseguiti in misura superiore a un terzo alla data di entrata in vigore della presente legge, allo scopo di emettere giudizio di congruità dei contratti e dei prezzi concordati, che

in ogni caso non dovranno essere superiori ai prezzi correnti di mercato per beni, servizi e prestazioni analoghe, e per le medesime quantità».

17.0.2

ZUFFA, BRESCIA, STEFÀNO, BETTONI BRANDANI, TORLONTANO

Aggiungere il seguente articolo:

1. Entro il 1° gennaio 1994, le Regioni, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere dovranno provvedere alla ridefinizione dei contratti di mutuo in essere, stipulati con aziende di credito ordinario o istituti di credito a medio e lungo termine. I nuovi contratti di mutuo non potranno essere stipulati ad un tasso di interesse superiore a quello massimo di cui al comma 6. In caso di indisponibilità dell'azienda o istituto di credito alla rinegoziazione, i mutui sono assunti a carico della Cassa depositi e prestiti ai sensi del comma 2.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1994, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere. I mutui concedibili possono riguardare:

- a) la costruzione, ristrutturazione e manutenzione di beni patrimoniale, di proprietà dei soggetti di cui al presente comma;
- b) l'acquisizione di immobili;
- c) l'acquisto di beni mobili, di strumenti tecnici ed attrezzature, di mezzi di trasporto e di automezzi speciali, le spese tecniche e per appalti tecnici;
- d) l'acquisto di mezzi informatici.

3. Con la medesima decorrenza di cui al comma 2, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere non possono stipulare mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, ad eccezione della Banca europea degli investimenti, come previsto dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, se non dopo che la Cassa abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione dei mutui. La Cassa depositi e prestiti deve comunicare la propria indisponibilità entro trenta giorni dalla data di trasmissione della richiesta. Trascorso tale termine, la mancata risposta equivale a dichiarazione di indisponibilità.

4. I mutui di cui ai commi 2 e 3, contratti da unità sanitarie locali ed aziende ospedaliere, devono essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

- a) ammortamento pluriennale, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto;
- b) la rata di ammortamento deve ricomprendere, fin dal primo anno, la quota capitale e quella degli interessi;
- c) deve essere indicata esattamente la natura della spesa da finanziare con il mutuo e ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, deve essere data attestazione dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, secondo le norme vigenti al momento della deliberazione dell'ente mutuatario.

5. Le risorse stanziatè ai sensi dell'articolo 8, comma 14, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, non ancora impegnate, pari a 612 miliardi per il 1994 ed a 712 miliardi per il 1995 e il 1996, confluiscono nel Fondo sanitario nazionale. Tali risorse, nonchè i fondi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativi alla prima parte di investimenti da effettuare per gli anni 1994, 1995 e 1996, pari a 6.157 miliardi, sono stanziati come limiti d'impegno per l'accensione di mutui.

6. Il Ministro del tesoro stabilisce il tasso massimo applicabile dagli istituti di credito nei prestiti alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere.

7. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 5 provvede con decreto il Ministro del tesoro, in base ai criteri di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

17.0.3

BETTONI BRANDANI, GIOVANOLLA

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCLEDÌ 13 OTTOBRE 1993

154ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

RIVIERA

indi del Presidente

ACQUARONE

Intervengono i ministri degli affari esteri Andreatta e della pubblica istruzione Jervolino Russo.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 408, recante disposizioni urgenti per la regolamentazione degli scarichi termici a mare (1556)

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, alla 13ª Commissione: favorevole)

Con la Presidenza del Vice presidente RIVIERA, si riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO ribadisce, a nome della sua parte politica, che sarebbe stato preferibile intervenire in materia senza ricorrere alla decretazione d'urgenza.

Il relatore MAZZOLA conferma la proposta di formulare un parere favorevole.

A maggioranza la Commissione accoglie la proposta del relatore.

Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 406, recante anticipazioni dell'anno scolastico 1993-1994 dell'attuazione del rapporto alunni-classi, nonché misure urgenti per assicurare lo svolgimento dell'anno scolastico nella città di Napoli (1554)

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, alla 7ª Commissione: favorevole)

Il presidente ACQUARONE ricorda che, nella seduta di ieri, la Commissione aveva stabilito di rinviare l'esame del provvedimento.

to al fine di acquisire una serie di chiarimenti da parte del Governo.

Il ministro JERVOLINO, quindi, precisa che il decreto-legge ha contenuto identico al corrispondente provvedimento non convertito in legge, salvo che per la disposizione di cui all'articolo 1, comma 3, resa necessaria dall'esigenza di consentire ai Provveditori agli studi un termine più ampio per gli adempimenti di cui si tratta. In ogni caso, le disposizioni in questione hanno trovato applicazione pressochè generalizzata, ad eccezione che in alcune province.

Su richiesta del senatore MARCHETTI, quindi, il Ministro precisa che per la provincia di Massa Carrara la collaborazione del Prefetto è stata di gran lunga superiore a quella del Provveditore agli studi. Situazioni critiche, a tale riguardo, si sono registrate altresì nelle province di Ancona e di Imperia.

Si sofferma poi sulle disposizioni applicative seguite all'ordine del giorno, formulato dal Senato in occasione della discussione sulla riforma della scuola secondaria superiore, volto a determinare alcune condizioni di adattamento, in materia di riduzione delle classi, a particolari situazioni, quali quelle connesse all'isolamento territoriale e all'inizio dei diversi cicli didattici.

Quanto al coordinamento normativo con le disposizioni di cui al disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, osserva che l'adozione del decreto-legge si è resa necessaria al fine di assicurare l'entrata in vigore delle relative disposizioni in coincidenza con l'inizio dell'anno scolastico.

Il senatore SAPORITO esprime il consenso del Gruppo democratico-cristiano al riconoscimento dei presupposti di costituzionalità.

Il senatore MARCHETTI preannuncia la sua astensione.

La Commissione, infine, a maggioranza conviene di formulare un parere favorevole.

Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica (1557)

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento alla 10^a Commissione: favorevole)

Il presidente ACQUARONE illustra il contenuto del provvedimento e propone di esprimere un parere favorevole.

Il senatore MARCHETTI, dichiaratosi d'accordo nel riconoscere la sussistenza dei presupposti di costituzionalità, si riserva di formulare obiezioni di merito in ordine all'individuazione delle aree di crisi.

La Commissione approva la proposta del Presidente relatore.

Conversione in legge del decreto-legge 1° settembre 1993, n. 342, recante misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli investimenti nei Paesi in via di sviluppo (1502)

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il presidente ACQUARONE rammenta che la Commissione aveva convenuto di rinviare l'esame del provvedimento al fine di consentire l'intervento del Ministro degli affari esteri.

Il ministro ANDREATTA, quindi, osserva che il decreto-legge si propone di ridefinire le modalità operative della cooperazione allo sviluppo, in modo da superare l'attuale assetto che coinvolge l'amministrazione direttamente nelle fasi realizzative, a differenza di quanto avviene negli altri paesi, ove i rapporti in questione sono intrattenuti esclusivamente con i responsabili politici e amministrativi dei paesi destinatari.

La situazione in cui versa il settore, d'altra parte, risulta negativamente contrassegnata dalla diffusione di pratiche illecite, per rimuovere le quali occorrono strumenti giuridici e operativi adeguati. In particolare, occorre risolvere l'ingente contenzioso che paralizza le attività dell'amministrazione e ne danneggia considerevolmente gli interessi. I contratti conclusi nel contesto in questione hanno la peculiare caratteristica di conferire alle parti private un vantaggio considerevole, non temperato da opportuni strumenti di controllo.

La commissione di cui all'articolo 1, pertanto, è funzionale alla risoluzione degli inconvenienti lamentati. Quanto all'articolo 2, si tratta di limitare la possibilità di ricorrere alle cosiddette varianti, che hanno prodotto gran parte delle situazioni più controverse. Occorre, comunque, riorganizzare l'Unità tecnica preposta al settore, nella quale si sono sviluppati fenomeni degenerativi, differenziando accuratamente le fasi della valutazione, della gestione e del controllo dei progetti. Si tratta, in sostanza, di adottare interventi correttivi tali da consentire un miglior funzionamento della struttura, senza pretese di riordino radicale, che avrebbero conseguenze non prevedibili sotto il profilo dell'efficacia.

Il relatore COMPAGNA, preso atto dei chiarimenti forniti dal Ministro, ricorda che in sede di Sottocommissione per i pareri erano state avanzate perplessità sulle disposizioni, di cui all'articolo 4, in materia di valutazione degli esperti, con particolare riguardo ai contratti ancora pendenti. Osserva, peraltro, che il provvedimento non contiene profili rilevanti di ordine costituzionale.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO esprime apprezzamento per le inequivoche dichiarazioni del Ministro, esprimendo perplessità, peraltro, sull'effettivo ambito di intervento della commissione di cui all'articolo 1, alla quale sarebbe opportuno attribuire una potestà di segnalazione degli illeciti intervenuti anche nella sfera propriamente amministrativa.

Quanto all'articolo 4, reputa inopportuna, e presumibilmente illegittima, l'estensione dell'esame ai contratti da confermare, domandando altresì se tra gli esperti di nuova assunzione debbano essere ricompresi anche gli idonei nei concorsi già perfezionati.

La senatrice ROCCHI si associa alle osservazioni formulate dalla senatrice D'Alessandro Prisco, rilevando inoltre la singolarità del provvedimento, che prospetta una presunzione di responsabilità, per le disfunzioni lamentate, esclusivamente in capo all'Unità tecnica. I fenomeni degenerativi, infatti, sono da attribuire prevalentemente alle interferenze di origine politica e diplomatica. La soluzione offerta dal decreto-legge, pertanto, non appare persuasiva e in ogni caso non è idonea a rimuovere il contenzioso formatosi in materia.

Il senatore MOLINARI rammenta la proposta di istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dei fondi per la cooperazione allo sviluppo, rispetto alla quale l'istituzione della commissione di cui all'articolo 1 risulta come una risposta elusiva e fuorviante. Il provvedimento, infatti, non è adeguato alla necessità di contrastare i fenomeni degenerativi, le cui maggiori responsabilità sono da annettere alla sfera della responsabilità politica e alle interferenze dei responsabili diplomatici. Il proposito del provvedimento, pertanto, appare liquidatorio e indiscriminato, a maggior ragione in un contesto di progressiva riduzione delle risorse disponibili per gli interventi di cooperazione.

Il senatore MARCHETTI trova singolare l'istituzione della commissione di cui all'articolo 1 contestualmente all'adozione di un indirizzo di maggiore flessibilità, da parte del Governo, nell'utilizzazione dei dipendenti pubblici. Reputa opportuno, comunque, attivare lo strumento dell'inchiesta parlamentare, che dovrebbe in ogni caso integrare gli interventi di analisi e controllo previsti dal decreto-legge.

Il senatore PONTONE considera oscuro e non persuasivo il meccanismo introdotto dal provvedimento, associandosi alle valutazioni rese dianzi sulla progettata inchiesta parlamentare sulla cooperazione allo sviluppo.

Il ministro ANDREATTA, in sede di replica, ritiene opportuno eliminare gli equivoci lamentati in ordine ai contratti confermati, di cui all'articolo 4, dichiarandosi altresì disponibile a introdurre un temperamento in tema di verifiche periodiche per gli esperti. Quanto all'evocata inchiesta parlamentare, la questione non interferisce con il provvedimento in esame. Trova persuasiva, quindi, l'osservazione concernente la potestà di denuncia da parte della commissione anche in riferimento a forme di responsabilità amministrativa e contabile. Osserva, infine, che il provvedimento non ha alcun intento punitivo, pur precisando che i fenomeni degenerativi riscontrati in passato non avrebbero potuto realizzarsi senza un coinvolgimento diretto dell'Unità tecnica.

Il relatore COMPAGNA, quindi, illustra uno schema di parere favorevole contenente i rilievi - formulati dalla senatrice D'Alessandro Prisco e condivisi dal Ministro - concernenti la potestà di segnalazione di illeciti amministrativi e contabili da parte della commissione di cui all'articolo 1 nonché l'opportunità di escludere, nel comma 1 dell'articolo 4, ogni riferimento ai contratti confermati.

Il senatore MARCHETTI preannuncia il suo voto contrario allo schema di parere testè illustrato e ribadisce l'esigenza di istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO esprime apprezzamento per la sensibilità dimostrata dal Ministro a talune delle osservazioni formulate nella discussione, annunciando l'astensione del Gruppo del PDS, peraltro favorevole a una inchiesta parlamentare, da discutere peraltro in altra sede.

Il senatore MOLINARI motiva il suo voto contrario allo schema di parere, rinnovando l'auspicio di una inchiesta parlamentare.

Il senatore PONTONE preannuncia il suo voto contrario.

La Commissione, infine, a maggioranza approva lo schema di parere formulato dal relatore.

La seduta termina alle ore 11.

155^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ACQUARONE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Dell'Osso.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (1544), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO osserva che la sua parte politica avrebbe preferito un *iter* legislativo più ponderato, da realizzare dopo la prossima scadenza elettorale, in modo da individuare tutti gli elementi meritevoli di adattamento e di correzione contenuti nella

legge n. 81 del 1993. Quanto alla composizione per sesso delle liste elettorali, peraltro, va rilevato che gli equivoci interpretativi sono stati provocati da una nota circolare del Ministro dell'interno con la quale si è inteso fornire una interpretazione di tenore programmatico alla norma vigente, che viceversa ha una evidente natura prescrittiva, pur temperata dalla possibilità di eccezioni adeguatamente motivate.

Il senatore PONTONE trova singolare un intervento correttivo a pochi mesi dall'approvazione della legge n. 81 del 1993 e censura le modalità affrettate e superficiali con le quali il Parlamento è sovente costretto a legiferare.

Il senatore GUERZONI segnala l'opportunità di una modifica legislativa volta a disciplinare la corresponsione di adeguati emolumenti al presidente del consiglio comunale, laddove sia previsto dagli statuti.

Il relatore RIVIERA, in sede di replica, osserva anzitutto che l'inserimento del disegno di legge nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la seduta pomeridiana di oggi era già noto da alcuni giorni. Ribadisce, quindi, che le modifiche in esame sono rese necessarie dagli inconvenienti lamentati in sede di prima applicazione della normativa, con particolare riguardo alle modalità di svolgimento dello scrutinio, al colore dei contrassegni delle schede elettorali e alla controversa vicenda interpretativa della composizione per sesso delle liste elettorali. Ritiene opportuno, pertanto, pervenire ad un'approvazione tempestiva del disegno di legge.

Il sottosegretario DELL'OSSO ricorda che il testo in esame si differenzia in misura sensibile da quello originariamente proposto dal Governo. Quanto alla menzionata circolare interpretativa, osserva che essa costituiva un atto dovuto a seguito dell'insorgenza delle prime difficoltà applicative. Fornisce poi assicurazioni circa la realizzabilità immediata di alcune misure, come quella concernente la riproduzione a colori dei contrassegni. Quanto agli emendamenti, alcuni di essi sono condivisibili, ma l'utilità del provvedimento dipende dalla sua tempestiva approvazione.

Si passa all'esame degli articoli.

Il PRESIDENTE, quindi, dichiara decaduto l'ordine del giorno n. 1, in assenza del proponente.

Il senatore MARCHETTI illustra l'emendamento 2.1, rilevando che le modifiche di cui all'articolo 2 incentivano la presentazione di liste incomplete senza assicurare soluzioni adeguate alla rappresentanza per sesso.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO si dichiarano contrari all'emendamento.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO annuncia l'astensione del Gruppo del PDS.

L'emendamento 2.1 viene respinto dalla Commissione.

L'emendamento 2.3 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Il senatore MARCHETTI illustra l'emendamento 2.2, conforme alla volontà del legislatore espressa in sede di approvazione della legge n. 81 del 1993 e tale da conferire alla normativa sulla composizione per sesso delle liste elettorali un valore di orientamento e di indirizzo.

Contrari il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO, l'emendamento viene poi respinto.

Sono altresì respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 4.1 e 5.1, mentre gli emendamenti 4.2, 5.2 e 6.1 vengono dichiarati decaduti per l'assenza del proponente.

Il senatore CALVI, quindi, illustra l'emendamento 6.0.1, dichiarandosi peraltro disponibile a trasformarlo in ordine del giorno.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, nel condividere il contenuto dell'emendamento, domanda al rappresentante del Governo se la questione non sia risolvibile in via amministrativa, essendo venuto meno il presupposto della norma che prescrive l'incompatibilità: non c'è più alcuna dipendenza funzionale, infatti, tra i dipendenti delle USL ed i comuni.

Il presidente ACQUARONE si dichiara d'accordo con le osservazioni della senatrice D'Alessandro Prisco, pur ritenendo che la questione non possa essere risolta che attraverso una modifica legislativa.

Il senatore CALVI, quindi, ritira l'emendamento 6.0.1, riservandosi di presentare in Assemblea un apposito ordine del giorno.

Sono poi dichiarati decaduti, per l'assenza del proponente, gli emendamenti 6.0.2, 6.0.3, 7.1, 7.2 e 7.0.1.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

Il senatore PAIRE preannuncia il suo voto favorevole, pur manifestando perplessità sulle disposizioni di cui all'articolo 2, che danneggiano le formazioni politiche di minori dimensioni e non appaiono risolutive della questione sottesa all'equilibrata rappresentanza dei sessi.

Il senatore MARCHETTI annuncia il suo voto contrario.

Il disegno di legge è infine approvato nel suo complesso, con l'astensione dei senatori del PDS e il voto contrario del senatore Marchetti: si dà mandato al relatore di riferire in tal senso in Assemblea e di richiedere l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 007 0 00, C 01^a, 0050)

Il senatore SAPORITO, nel rammentare l'imminenza dell'esame, in sede di seconda deliberazione, del disegno di legge costituzionale in materia di diritto di voto degli italiani all'estero, prospetta l'opportunità di richiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione a svolgere sopralluoghi nelle aree di maggiore insediamento delle comunità interessate, in modo da promuovere una corretta informazione circa la nuova disciplina elettorale ed acquisire l'orientamento dei cittadini in questione.

Concorda la Commissione.

Il presidente ACQUARONE assicura che rappresenterà la richiesta al Presidente del Senato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI

Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (1544), approvato dalla Camera dei deputati

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.1**MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO**

Sopprimere l'articolo.

2.3**SPERONI**

Ai commi 1 e 2, dopo le parole: «può essere» inserire la parola: «tendenzialmente» e sopprimere le parole: «dei consiglieri assegnati».

2.2**MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO****Art. 4.**

Sopprimere l'articolo.

4.1**MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO**

Sopprimere l'articolo.

4.2**SPERONI****Art. 5.**

Sopprimere l'articolo.

5.1**MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO**

Sopprimere l'articolo.

5.2

SPERONI

Art. 6.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio procede ad effettuare le operazioni previste dall'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1970, n. 570».

6.1

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 154, sono soppresse le disposizioni di cui al n. 2».

6.0.1

CALVI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Il comma 5-bis dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'articolo 13 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:

«5-bis. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dalla data della chiusura del bando di concorso, chiusura che comunque non deve avvenire oltre 90 giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. La delibera consigliare che definisce gli indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, deve essere affissa all'albo pretorio dell'ente entro 60 giorni dalla data in cui essa è diventata esecutiva. In mancanza del rispetto dei termini, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 48 della presente legge».

6.0.2

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 17 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

«2-bis. Il sindaco può conferire ai singoli componenti della giunta deleghe per l'esercizio delle proprie attribuzioni.

2-ter. Il sindaco può altresì conferire ai consiglieri deleghe per l'esercizio di funzioni di amministrazione attiva aventi rilevanza esterna».

6.0.3

SPERONI

Art. 7.

Al comma 1, sostituire le parole da: «entro venti giorni» fino alla fine del comma, con le seguenti: «nella prima seduta del consiglio successiva alla data di presentazione delle dimissioni».

7.1

SPERONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Nel comma 5-bis dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la parola "quarantacinque" è sostituita con la parola "novanta"».

7.2

SPERONI

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

All'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, aggiungere il seguente comma:

«6-bis. I consiglieri comunali e provinciali non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni».

7.0.1

SPERONI

ORDINE DEL GIORNO

Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (1544), approvato dalla Camera dei deputati

La Commissione impegna il Governo ad adottare gli opportuni provvedimenti per consentire ai lavoratori di cui al primo comma dell'art. 4 della legge 27/12/85 n. 816 il diritto di riprendere il servizio nella giornata successiva alla convocazione del consiglio, dopo nove ore decorrenti dal termine della seduta consiliare, promuovendo, in particolare la realizzazione delle seguenti condizioni: la relativa certificazione da produrre al datore di lavoro è rilasciata al momento dal segretario comunale; per i lavoratori che prestino la loro attività in una sede di lavoro distante più di quindici chilometri dalla località ove si è tenuta la seduta consiliare, al termine previsto dal settimo comma è aggiunto il tempo occorrente per raggiungere il luogo di lavoro con gli ordinari mezzi di trasporto; le assenze dal servizio ai sensi dei commi settimo e nono della stessa legge sono retribuite; i lavoratori che svolgono attività a turni, possono essere assegnati al primo turno utile successivo alle ore dodici del giorno seguente alla convocazione del consiglio.

0/1544/1^a/1

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1993

92ª Seduta

Presidenza del Presidente

RIZ

Interviene il Ministro di grazia e giustizia Conso ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Mazzuconi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

Deputati VAIRO e SANESE. - **Istituzione dell'albo degli amministratori di stabili in condominio (1256)**, approvato dalla Camera dei deputati

COMPAGNA e CANDIOTO. - **Norme attuative del registro di cui agli articoli 1129 e 1138 del codice civile (1301)**
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Si apre la discussione generale.

La senatrice **FABJ RAMOUS** esprime la sua contrarietà al disegno di legge n. 1256, sia per una motivazione di fondo, giacchè non apprezza l'istituzione indiscriminata di Ordini ed albi professionli, sia per l'imperfezione tecnica di alcune norme come l'articolo 3 - nella parte in cui ipotizza limitazioni territoriali all'esercizio dell'attività degli iscritti - e l'articolo 4 nella parte in cui riserva l'attività di amministratore solo ai soggetti iscritti ad uno degli albi distrettuali. Auspica dunque una approfondita riflessione sulle norme all' esame.

La senatrice **SALVATO** reputa contrario ad un elementare principio di libertà un progetto legislativo che tende a regolamentare con norme statali fin troppo dettagliate un aspetto basilare della vita quotidiana il quale dovrebbe invece essere lasciato alla libera e creativa determinazione dei singoli cittadini.

Il senatore **MASIELLO** condivide le osservazioni delle senatrici intervenute e soggiunge che l'interesse generale deve sempre e comunque prevalere sugli interessi specifici: pertanto si esprime in

senso non favorevole all'approvazione del testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Il senatore PREIONI, aderendo a quanto dichiarato sinora nella discussione, manifesta la sua propensione a respingere il disegno di legge n. 1256 il quale, oltre che a critiche di dettaglio, si espone ad una censura di metodo, in quanto il nuovo albo verrebbe incongruamente a ritagliare competenze già attribuite dal legislatore ad altri Ordini o albi professionali.

Il senatore PINTO esprime forti perplessità sui testi all'esame, ma al contempo non nasconde la delicatezza dei molteplici compiti degli amministratori di condomini. Non può quindi essere rimossa l'esigenza di fondo, di varare comunque una disciplina legislativa. Sarebbe però preferibile affrontare la materia con una prospettiva più ampia, che tenga conto anche di aspetti dimenticati nell'articolato approvato dalla Camera dei deputati, quali ad esempio l'amministrazione di residenze e site in località di villeggiatura e degli immobili in multiproprietà.

Il senatore FILETTI, preso spunto dal disegno di legge n. 1301 di iniziativa senatoriale - verso il quale manifesta apprezzamento -, rileva dagli atti parlamentari la povertà del dibattito presso l'altro ramo del Parlamento, che impone ora alla Commissione di soffermarsi a riflettere con cura.

Replica il relatore DI LEMBO, sintetizzando le osservazioni critiche formulate: nota in primo luogo come non sia del tutto infondata la censura rivolta alla difficoltà applicativa dell'auspicata normativa; si sofferma poi sul criticato limite territoriale all'esercizio delle attività degli iscritti all'albo, e anche in questo caso condivide le perplessità manifestate del resto da lui stesso esternate nella sua relazione.

Sottolinea poi, al di là di singoli aspetti tecnici di dettaglio, come di primaria importanza sia non tanto l'istituzione di un albo in quanto dettare disposizioni precise e dettagliate circa le modalità dell'esercizio dell'attività professionale e del controllo sul suo svolgimento.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

(La seduta, sospesa alle ore 15,50, è ripresa alle ore 16,05).

Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369, recante disposizioni urgenti in tema di possesso ingiustificato di valori e di delitti contro la pubblica amministrazione (1519)

PINTO ed altri. - Estensione delle norme sul possesso ingiustificato di valori ai soggetti inquisiti per i delitti di peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione per un atto di ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, corruzione in atti giudiziari e abuso di ufficio (617)

Sanatoria degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 153, e precedenti analoghi decreti-legge, in materia di delitti contro la pubblica amministrazione (1414)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Replica il presidente RIZ per rammentare che sono sorte osservazioni critiche sia nei confronti dell'articolo 1 del decreto-legge, che dell'articolo 2, oggetto forse ancor più del precedente - di plurime contestazioni forse non sono infondate. Infatti, pur ravvisando una intima coerenza di questo articolo con il vigente sistema penale, non può omettere di considerare legittime alcune delle critiche verso la configurazione data alla nuova ipotesi di possesso ingiustificato di valori: in ogni caso è favorevole a modificare la norma nella parte in cui se ne prevede l'applicazione agli imputati anziché a coloro nei cui confronti pende procedimento penale con una immotivata disparità di trattamento rispetto all'articolo 12-*quinqüies* del cosiddetto decreto-legge «Scotti-Martelli».

Con riferimento poi al primo articolo, modificativo del citato articolo 12-*quinqüies* ritiene che si debba scegliere fra le seguenti opzioni: da un lato si potrebbe sia abrogare *in toto* quest'ultima norma che accogliere le modifiche proposte; dall'altro sarebbe anche possibile modificarla con opportuni emendamenti migliorativi; è invece contrario all'ipotesi di sopprimere l'articolo 1 del decreto, che del resto è in vigore dal 20 novembre 1992, facendo così rivivere la formulazione originaria del citato articolo 12-*quinqüies*.

Con riferimento poi al disegno di legge di sanatoria degli effetti dei decreti decaduti esprime fortissimi dubbi sull'utilità di una sua approvazione, giacché la Commissione, da un lato non può farsi carico politicamente di reiterate scelte del Governo mai condivise dal Parlamento, e dall'altro rischierebbe di dar vita ad una norma in contrasto con i principi che regolano la successione delle leggi penali nel tempo.

Replica quindi il ministro CONSO, sottolineando in primo luogo come gran parte delle osservazioni testè svolte dal Presidente in funzione di relatore meritino consenso; occorre peraltro tener presente che ci si trova di fronte ad un testo normativo che ha avuto una storia complessa e tormentata, più volte ritoccato e da ultimo completamente riformulato: infatti dei precedenti decreti-legge, è stata riprodotta solo la norma modificativa dell'articolo 12-*quinqüies* del cosiddetto decreto-legge «Scotti-Martelli», cui se ne è affiancata un'altra di analogo tenore, ma riferita alle persone imputate di reati contro la pubblica amministrazione; norma sostanzialmente mutuata dal disegno di legge n. 617, di cui è primo firmatario il senatore Pinto.

Ciò premesso non deve stupire che anche il testo all'esame presenti qualche difetto: il Governo è senz'altro disponibile a considerare e ad accogliere eventuali emendamenti migliorativi del tipo di quelli indicati dal presidente Riz, a condizione che non venga compromessa l'impostazione di fondo degli articoli 1 e 2. È altresì disponibile a considerare con interesse eventuali proposte in ordine al problema della disciplina degli effetti dei precedenti decreti-legge non convertiti.

Il presidente RIZ avverte che si passerà all'esame dell'unico articolo del disegno di legge di conversione e dei relativi emendamenti, facendo presente che questi si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge.

Il senatore BRUTTI illustra gli emendamenti da lui presentati all'articolo 1, soffermandosi in particolare sulla proposta di modifica contraddistinta dal numero 1.1.

Il testo del decreto-legge risente, a suo avviso, della fondata preoccupazione che l'originaria stesura dell'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge n. 306 del 1992 potesse non reggere una volta sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale: tale timore ha mosso a spostare in avanti - dalla fase delle indagini preliminari a quella della pendenza del procedimento penale - l'ambito della fattispecie criminosa; purtroppo in questo modo si rischia di intaccare fortemente l'efficacia operativa di una norma che ha ricevuto larga applicazione e si è rivelata molto utile per colpire la criminalità organizzata.

Per scongiurare questo pericolo egli ha dunque deciso di proporre lo spostamento nel campo delle misure di prevenzione dei provvedimenti di confisca già previsti nell'articolo 12-*quinquies*, ancorando la possibilità di comminare le misure stesse alla sussistenza di precisi e verificabili presupposti di fatto, in modo che le nuove norme possano reggere ad eventuali censure di incostituzionalità. Qualora si accedesse a tale proposta, si potrebbe anche valutare l'ipotesi di utilizzare lo strumento giuridico del processo di prevenzione anche con riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione.

Il senatore MASIELLO, in considerazione della importanza e della complessità degli emendamenti sinora presentati e della disponibilità manifestata dal ministro Conso a valutare favorevolmente anche eventuali nuove proposte emendative suggerisce di rinviare alle sedute della prossima settimana il seguito della discussione. Si associa il senatore CASTIGLIONE, sottolineando in particolare l'opportunità di consentire, in questo modo, la presentazione di nuovi emendamenti.

Concorda la Commissione ed il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369, recante disposizioni urgenti in materia di possesso ingiustificato di valori e di delitti contro la pubblica amministrazione (1519)

Al testo del decreto-legge

Art. 1.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Il comma 2 dell'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è soppresso.

2. Dopo il citato articolo 12-*quinquies* sono inseriti i seguenti:

«Art. 12-*sexies*.

(Confisca dei beni)

1. È sempre ordinata la confisca dei beni che, sulla base degli indizi indicati nell'articolo 12-*septies*, risultino costituire il reimpiego di capitali di provenienza criminale o il prodotto di attività delittuose.

Art. 12-*septies*.

(Indizi per la confisca)

1. Costituiscono indizi, ai sensi dell'articolo 12-*sexies*:

a) la notevole sperequazione tra il tenore di vita ed i redditi di cui una persona può provare di poter lecitamente disporre in relazione ad acquisti o investimenti posti in atto, direttamente o indirettamente;

b) l'assoluta mancanza di capacità professionale, imprenditoriale, artigianale o commerciale in relazione alle attività aziendali di cui una persona risulta poter direttamente o indirettamente disporre o che direttamente o indirettamente conduce;

c) gli incrementi del capitale o del patrimonio sociale delle persone fisiche o giuridiche esercenti attività aziendali che non siano giustificati dal volume di affari dell'azienda;

d) la mancanza di lecita attività lavorativa, o di altro lecito reddito, idonei a giustificare acquisti o investimenti posti in atto, direttamente o per interposta persona;

e) la disponibilità, comunque manifestata, di una o più autovetture blindate o di uno o più immobili dotati di impianti televisivi a circuito chiuso o di una o più guardie del corpo, quando la persona non sia dedita continuativamente ad attività lavorativa che consenta quel tenore di vita e quando negli ultimi tre anni sia stata sottoposta ad indagini per un delitto doloso contro la vita e l'incolumità individuale ovvero per delitti attinenti alle armi, alle munizioni, agli esplosivi o alle sostanze stupefacenti.

Art. 12-octies.

(Indagini)

1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale o il questore dispongono le indagini necessarie al fine di accertare l'esistenza delle condizioni previste dagli articoli 12-sexies e 12-septies.

Art. 12-novies.

(Proposta di sequestro)

1. Le autorità di cui all'articolo 12-octies possono presentare, all'esito degli accertamenti, proposta di sequestro al competente tribunale.

2. La proposta va trascritta ove abbia ad oggetto beni immobili, o comunque sottoposti al regime della trascrizione.

3. Nei casi in cui vi sia pericolo che i beni oggetto della proposta possano venire dispersi, distrutti, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica può procedere al sequestro in via d'urgenza, trasmettendo gli atti al tribunale entro cinque giorni.

4. Il sequestro perde efficacia se non è convalidato dal tribunale entro i successivi cinque giorni.

Art. 12-decies.

(Accertamenti del tribunale)

1. Il tribunale, ricevuta la proposta, può disporre accertamenti, acquisizioni di atti e documenti di ogni tipo, di consulenze tecniche, avvalendosi della polizia giudiziaria ovvero degli organi periferici dell'amministrazione pubblica.

2. Al fine di cui al comma 1, presso ciascun tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione, è costituita una sezione specializzata di polizia giudiziaria di cui sono chiamati a far parte agenti della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di finanza.

3. Nel caso di accertamenti di particolare complessità, possono essere delegati soggetti diversi da quelli indicati al comma 2.

4. È competente il tribunale nel cui circondario dimora la persona oggetto delle indagini.

Art. 12-undecies.

(Procedura per il sequestro)

1. Sulla proposta di sequestro il tribunale provvede senza ritardo, fissando, contestualmente al decreto di sequestro, la data del provvedimento con le forme previste dal codice di procedura penale, il soggetto destinatario del provvedimento e gli eventuali terzi destinatari.

2. I soggetti destinatari del provvedimento di sequestro possono farsi assistere da un difensore e svolgere le loro deduzioni chiedendo l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione.

Art. 12-duodecies.

(Nomina dell'amministratore)

1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro, il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura ed un'amministratore. Quest'ultimo ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione ed all'amministrazione dei beni sequestrati, anche nel corso degli eventuali giudizi d'impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato.

2. Il giudice delegato può autorizzare l'amministratore a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite, anche al fine di incrementare, ove possibile, la redditività dei beni. L'amministratore è scelto tra gli iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti agrari del distretto. Se particolari esigenze lo richiedono, può essere nominata, con provvedimento motivato, persona non munita delle suddette qualifiche professionali.

3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, nè le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, ovvero coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.

Art. 12-terdecies.

(Disciplina dei beni sequestrati e confiscati)

1. Per la procedura e la disciplina relative alla amministrazione dei beni sequestrati e dei beni confiscati si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2-septies e 2-octies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotti, rispettivamente dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto

1989, n. 282, e gli articoli 4 e 7 del medesimo decreto-legge n. 230 del 1989.

Art. 12-quattordices.

(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575)

1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 3-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 15 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successivamente modificati dall'articolo 5 del citato decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, sono sostituiti dai seguenti:

«Le impugnazioni contro detti provvedimenti sono regolate dalle disposizioni dei commi ottavo, nono, decimo e undicesimo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ma i provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati diventano esecutivi con la definitività delle relative pronunce.

I provvedimenti del tribunale che dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il pubblico ministero, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti l'esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva in ordine al sequestro. Il provvedimento che, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, sospende l'esecutività può essere in ogni momento revocato dal giudice che procede».

Art. 12-quindecies.

(Provvedimento di confisca)

1. Al termine del procedimento, il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati ove risultino confermati, all'esito del contraddittorio, gli elementi indizianti di cui agli articoli 12-sexies e 12-septies.

2. Il provvedimento di confisca deve intervenire entro un anno dalla data di esecuzione del sequestro. Nei casi di particolare complessità, il termine può esser prorogato per un periodo non superiore, complessivamente, a dodici mesi.

Art. 12-sedecies.

(Effetti della confisca)

1. Per effetto della confisca viene dichiarata decaduta ogni tipo di licenza, autorizzazione, concessione o abilitazione all'esercizio di attività imprenditoriali e commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri. Viene altresì dichiarata la decadenza da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ed erogazioni dello stesso

tipo, comunque denominate, concesse dallo Stato, da altri enti pubblici e dalla Comunità economica europea.

Art. 12-septemdecies.

(Azione revocatoria)

1. Il pubblico ministero può chiedere al tribunale di dichiarare l'inefficacia degli atti di disposizione dei beni compiuti dalla persona nei cui confronti si procede nell'anno precedente l'inizio degli accertamenti, ed anche dopo tale termine.

2. La declaratoria d'inefficacia dagli atti di disposizione di cui al comma 1 non pregiudica i diritti acquisiti a titolo oneroso dai terzi in buona fede salvi gli effetti della trascrizione della proposta e del sequestro».

1.1

BRUTTI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) dopo le parole "coloro nei cui confronti sono svolte indagini" sono inserite le seguenti: "o pende procedimento penale"».

1.2

BRUTTI

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.1

SALVATO

Sopprimere l'articolo.

2.4

CASTIGLIONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Nuova ipotesi di possesso ingiustificato di valori)

L'articolo 708 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 708. - (Possesso ingiustificato di valori). - Chiunque, trovandosi nelle condizioni personali indicate nell'articolo precedente, o essendo imputato di uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 317, 318, primo comma, 319, 319-ter, 320, 321, 323, secondo

comma, e 326, terzo comma, prima parte del codice penale, il quale anche per interposta persona fisica o giuridica risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, e dei quali non possa giustificare la plausibile provenienza, è punito con l'arresto da due mesi a tre anni e il denaro, i beni o le altre utilità sono confiscati».

2.2

SALVATO

Al comma 1, sostituire le parole: «gli imputati» con le altre: «coloro nei cui confronti pende procedimento penale».

2.7

RIZ

Al comma 1, dopo le parole: «del codice penale,» inserire le seguenti: «nonchè dei delitti previsti dall'articolo 5-quinquies, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, dall'articolo 14 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, dagli articoli 2, comma 5, e 5 della legge 17 maggio 1991, n. 157,».

2.3

BRUTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «attività economica» con le altre: «capacità economica».

2.5

PINTO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei quali non possono giustificare la legittima provenienza» con le altre: «dei quali risulti provata l'illegittima provenienza».

2.6

PINTO

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 13 OTTOBRE 1993

109^a Seduta*Presidenza del Presidente*

FORTE

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Sacconi.**La seduta inizia alle ore 9,45.***IN SEDE DELIBERANTE**

Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi (1453), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione sospesa il 16 settembre scorso.

Si apre il dibattito.

Il senatore RAVASIO, dopo aver sottolineato l'importanza e l'urgenza del provvedimento, condivide la proposta del Presidente-relatore di apportare alcune correzioni al testo pervenuto dalla Camera dei deputati, anche per tener conto che nel frattempo è stato definitivamente approvato il testo unico per la riforma della normativa bancaria. A suo avviso il differimento del termine al 31 marzo 1994 proposto dal Presidente-relatore per le deliberazioni da parte degli enti creditizi sarebbe congruo solo se si prevedesse espressamente che la deliberazione può essere assunta dai consigli di amministrazione; in caso contrario, sarebbe necessario un maggiore slittamento del termine, ad esempio al 30 giugno 1994, allo scopo di evitare convocazioni straordinarie delle assemblee. Sarebbe poi opportuno chiarire che il differimento interessa anche le operazioni realizzate dopo il 21 agosto 1992, termine originario di scadenza della «legge Amato», in quanto anche tale operazioni sono preordinate alla ristrutturazione voluta dal legislatore. Il senatore Ravasio rileva poi la necessità di consentire agli enti creditizi che lo ritengano

opportuno di effettuare la ristrutturazione secondo lo schema della «banca universale». Le disposizioni contenute nell'articolo 1 del provvedimento non sembrano infatti idonee a garantire la neutralità fiscale della scelta tra detto modello e quello del gruppo creditizio polifunzionale, in quanto non tiene pienamente conto delle operazioni necessarie per trasformare in banche universali i gruppi creditizi già costituiti entro il 21 agosto 1992, appunto secondo il modello di gruppo polifunzionale. In particolare, tra le società esercenti attività finanziarie, di cui si intende agevolare la fusione con enti creditizi, non sono comprese le *sub-holdings* talvolta costituite all'interno dei gruppi creditizi allo scopo di coordinare sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed organizzativo le società del gruppo stesso esercenti attività tra loro similari; per risolvere la questione sarebbe sufficiente prevedere che il regime di neutralità fiscale è riferibile alle operazioni di fusioni fra tutte le società ed enti appartenenti ad un gruppo creditizio, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 356 del 1990.

L'oratore prospetta poi l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione dell'articolo 7 comma 1, della legge n. 218 del 1990 comprendendovi anche le scissioni, in considerazioni del fatto che a tali operazioni potrebbe essere necessario ricorrere per trasformare in banche universali i gruppi creditizi già costituiti. Inoltre, sarebbe utile prevedere la creazione di *sub-holdings* per le casse di risparmio, come passaggio intermedio di conferimento di azioni di società conferitarie a società finanziarie di partecipazione; ciò per favorire i processi di aggregazione fra tali casse qualora non sia possibile la fusione. Relativamente alla questione sollevata dal Presidente-relatore in ordine all'operatività del Mediocredito centrale e dell'Artigiancassa, il senatore Ravasio suggerisce molta cautela, in quanto il testo approvato dalla Camera è frutto di vivaci discussioni e di un equilibrio molto delicato; si potrebbe, ad esempio, limitarsi ad aggiungere, al comma 3, la previsione che il Mediocredito centrale, relativamente alle operazioni di credito all'esportazione, può operare con tutte le imprese. Conclude riservandosi di presentare appositi emendamenti in merito alle questioni sollevate.

Il presidente FORTE propone che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato per domani, giovedì 14 ottobre, alle ore 18.

Convieni la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Elezione di un Vice Presidente

(R 027 0 00, C 06^a, 0002)

La Commissione procede alla votazione per l'elezione di un Vice Presidente. Risulta eletto il senatore Ravasio.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente FORTE avverte che la seduta pomeridiana di oggi non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 10,20.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 13 OTTOBRE 1993

121^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Intervengono il ministro per i beni culturali e ambientali Ronchey e il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Costa.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto elettrotecnico nazionale «G. Ferraris» di Torino**

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri: favorevole)
(L.014/078, C.07^a, 0010)

Riferisce alla Commissione il senatore ROBOL, il quale dà conto della richiesta di parere presentata dal Presidente del Consiglio di Ministri sulla nomina del professor Sigfrido Leschiutta a presidente dell'Istituto elettrotecnico nazionale «G. Ferraris». Il professor Leschiutta possiede le qualità professionali e manageriali per svolgere le funzioni che il Governo intende affidargli, sicchè propone che la Commissione esprima un parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Il senatore BISCARDI ritiene che l'attuale procedura per l'espressione dei pareri sulle nomine governative impedisca nella sostanza al Parlamento di svolgere in modo incisivo la funzione di controllo. Sollecita quindi la individuazione di strumenti che permettano una valutazione più compiuta delle proposte governative.

Il senatore SCAGLIONE condivide le osservazioni del senatore Biscardi, poichè dalla documentazione inviata dal Governo non è possibile evincere i criteri alla base della scelta del professor Leschiutta, del quale egli peraltro non contesta le qualità personali e professionali.

La senatrice PAGANO, pur ritenendo che il professor Leschiutta possieda le qualità personali e professionali per svolgere le funzioni di presidente dell'Istituto «G. Ferraris», esprime perplessità analoghe a quelle del senatore Biscardi.

Il senatore STRUFFI condivide le valutazioni positive espresse dal relatore circa le capacità del professor Leschiutta, pur ritenendo a sua volta opportuno individuare gli strumenti per rendere più incisivo il controllo del Parlamento sulle nomine governative.

Il senatore MANZINI giudica favorevolmente la scelta del Governo di nominare il professor Leschiutta presidente dell'Istituto elettrotecnico nazionale «G. Ferraris».

Concluso il dibattito, replica il sottosegretario COSTA: ella osserva che il professor Leschiutta possiede sicuramente le qualità culturali e manageriali per assumere la carica di presidente dell'Istituto «G. Ferraris». Ricorda poi che le nomine negli enti pubblici sono prerogativa del potere esecutivo, pur se comprende l'esigenza del Parlamento di una maggiore informazione circa i criteri selettivi che governano le scelte.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto, alla quale partecipano i senatori ALBERICI, BISCARDI, FABRIS (in sostituzione del senatore BO), BUCCIARELLI, GIOVANNIELLO (in sostituzione del senatore DE ROSA), GIUNTA (in sostituzione del senatore FERRARA SALUTE), MONTINI (in sostituzione del senatore FERRARI Bruno), MANZINI, NOCCHI, PAGANO, ROBOL, SCAGLIONE, STRUFFI, ZECCHINO, BOSCO (in sostituzione della senatrice ZILLI) e ZOSO. La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina del professor Leschiutta è approvata, risultando 11 voti favorevoli e 5 astenuti.

IN SEDE DELIBERANTE

De Rosa ed altri: Celebrazioni dell'VIII centenario della nascita di Federico II (1401)

Brescia ed altri: Celebrazioni dell'ottavo centenario della nascita di Federico II di Svevia (1441)

Struffi ed altri: Costituzione del Comitato ed iniziative per l'ottavo centenario della nascita di Federico II (1462)

(Seguito della discussione congiunta: approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 1401 ed assorbimento dei disegni di legge nn. 1441 e 1462)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 7 ottobre scorso.

Interviene nel dibattito il senatore STRUFFI, il quale osserva che il disegno di legge n. 1462 si pone due rilevanti obiettivi: attribuire alle celebrazioni un taglio europeo anche in considerazione della particolare influenza che l'attività politica e culturale di Federico II ebbe su tutta l'Europa e collegare all'importante ricorrenza una serie di interventi

non effimeri, destinando loro adeguati finanziamenti. Ritiene peraltro di poter accogliere la soluzione proposta dal relatore di approvare il disegno di legge n. 1401, a condizione che vengano recepite le proposte di istituire un museo federiciano e quella di realizzare interventi di restauro dei monumenti legati alla figura del grande imperatore.

Il senatore SCAGLIONE condivide l'esigenza espressa dal senatore Zoso nella precedente seduta, specie riguardo alla regolamentazione delle celebrazioni. Per quanto attiene ai disegni di legge in titolo, il Gruppo della Lega segnala che nella organizzazione delle iniziative non potrà essere trascurata la città di Pavia, centro di un'intensa attività politica e culturale di Federico II.

Conclude che tra le iniziative per celebrare Federico II si dovrebbe prevedere anche qualche rappresentazione teatrale o musicale, per coinvolgere un pubblico più vasto di quello degli addetti ai lavori.

La senatrice PAGANO dichiara che voterà a favore del disegno di legge n. 1401, per il carattere eminentemente culturale delle iniziative per la celebrazione di Federico II ivi previste. Condivide l'esigenza di definire una disciplina organica delle celebrazioni anche al fine di razionalizzare la spesa, ma non ritiene affatto che il disegno di legge n. 1401 risponda ad interessi particolaristici, tanto più esso non menziona i luoghi in cui si svolgeranno le manifestazioni celebrative.

Il presidente ZECCHINO ricorda di avere cercato di trovare una soluzione al problema delle celebrazioni attraverso l'elaborazione di una normativa organica ma senza esito, per un certo disinteresse da parte dei Gruppi parlamentari. Invita quindi coloro che criticano il continuo ricorso a «leggine» ad offrire un contributo propositivo in merito. Il disegno di legge n. 1401, inoltre, non intende distogliere risorse per la programmazione degli interventi nel campo dei beni culturali nè tanto meno intende strumentalizzare una ricorrenza per risolvere problemi di restauro di monumenti legati alla figura di Federico II.

Il Presidente fa poi presente che il ministro Ronchey ha già nominato un comitato per le celebrazioni di Federico II del quale lui stesso è stato chiamato a far parte nella sua qualità di Presidente della Commissione pubblica istruzione. Il comitato stesso lo ha poi eletto presidente e tale circostanza lo ha indotto a riflettere circa l'opportunità di avviare iniziative legislative per finanziare le celebrazioni di Federico II, perplessità superate dalla considerazione che la sua carica nel comitato è legata proprio a quella di presidente della Commissione e pertanto non vede sussistere alcun profilo di incompatibilità.

Informa quindi che il comitato ha già predisposto un programma di iniziative per celebrare Federico II da attuare nei luoghi in cui l'imperatore svolse la sua attività politica e culturale, compresa la città di Pavia. Il problema del finanziamento dovrebbe essere risolto attraverso l'intervento pubblico straordinario e ordinario, cui dovrebbero affiancarsi i privati con lo strumento delle sponsorizzazioni. Ritiene in conclusione che all'iniziativa non possa essere imputato di voler soddisfare esigenze localistiche, poichè essa persegue l'obiettivo di

porre in rilievo l'importanza di Federico II per la cultura italiana ed europea.

Il senatore MANZINI, pur concordando sulla necessità che le celebrazioni si inseriscano in una normativa di carattere generale, afferma l'opportunità di approvare il disegno di legge n. 1401 per la rilevanza del tutto peculiare della figura di Federico II e per evitare che solo l'Italia, fra gli altri Stati europei interessati, non la celebri degnamente.

Concluso il dibattito, replica il relatore BISCARDI, il quale, nel richiamarsi alle considerazioni svolte dal presidente Zecchino, rileva che i tre disegni di legge all'ordine del giorno muovono da una ispirazione culturale sostanzialmente analoga; l'unico rilevante elemento di divaricazione è rappresentato dagli oneri finanziari che, nel caso dei disegni di legge n. 1441 e n. 1462, appaiono ingenti e difficilmente compatibili con le gravi condizioni della finanza pubblica. Alle critiche dei senatori Zoso e Bucciarelli risponde poi che l'iniziativa legislativa per la celebrazione di Federico II non può certo essere considerata una «leggina»: al contrario, considera pienamente legittimo che il Parlamento formuli precise indicazioni per la celebrazione di una personalità di eccezionale importanza per lo sviluppo dello Stato moderno. Concorda con il senatore Scaglione circa l'opportunità che le celebrazioni tengano conto di tutte le sedi ove operò la corte di Federico II; infine conclude prospettando l'opportunità di una modificazione al testo, che recepisca il suggerimento avanzato dal senatore Struffi in ordine alla previsione di una mostra itinerante per divulgare la conoscenza su Federico II.

Il ministro RONCHEY invita la Commissione ad accogliere le indicazioni del relatore: occorre infatti porre il comitato già istituito nelle condizioni di operare al meglio e d'altra parte il disegno di legge n. 1401 non pone problemi di copertura finanziaria.

Si passa quindi all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1401, adottato dalla Commissione come testo base.

In sede di esame dell'articolo 1, il senatore BISCARDI illustra l'emendamento 1.2, volto a sostituire la lettera g) del comma 2 con un nuovo testo, riguardante l'organizzazione di una mostra storica itinerante.

Il senatore ZOSO rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.1.

Posto ai voti, l'emendamento 1.2 è approvato, restando quindi precluso l'emendamento 1.1 del senatore Zoso.

La Commissione approva quindi l'articolo 1 nel testo emendato.
Si passa all'esame dell'articolo 2.

Il senatore BISCARDI illustra l'emendamento 2.1, volto a recepire la condizione posta dalla Commissione bilancio.

La Commissione approva l'emendamento, indi l'articolo 2 nel testo emendato.

Si passa alla votazione finale del disegno di legge.

Il senatore ZOSO annuncia la propria astensione, segnalando l'esigenza di maggiore organicità e di una delegificazione nel campo degli interventi celebrativi.

Respinge quindi l'obiezione di aver formulato critiche non costruttive, auspicando invece l'approvazione di una organica legislazione in materia, della quale egli stesso intende farsi promotore; peraltro il precedente della riforma della legge n. 123 del 1980 - il cui *iter* è inspiegabilmente fermo - non è confortante. Prende infine atto del pieno consenso manifestato dal ministro Ronchey al disegno di legge, invitandolo pertanto a non ripetere in futuro le critiche rivolte in passato alle iniziative legislative di origine parlamentare.

Dopo una breve replica del ministro RONCHEY, la Commissione approva il disegno di legge n. 1401 nel testo emendato, che assorbe i disegni di legge nn. 1441 e 1462.

La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTI

De Rosa ed altri: Celebrazioni dell'VIII centenario della nascita di Federico II (1401)

Art. 1.

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) all'organizzazione di una mostra storica itinerante finalizzata alla migliore conoscenza in Europa e nell'area del Mediterraneo del ruolo storico-politico di Federico II;»

1.2

BISCARDI, *relatore*

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

1.1

Zoso

Art. 2.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

2.1

BISCARDI, *relatore*

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCLEDÌ 13 OTTOBRE 1993

144^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

FABRIS

*Interviene il ministro dei lavori pubblici Merloni.**La seduta inizia alle ore 9,15.***IN SEDE REDIGENTE****COMPAGNA ed altri. Norme per la trasparenza degli appalti di lavori pubblici e per contenere il costo delle opere pubbliche (835)****NERLI ed altri. Norme generali in materia di lavori pubblici (526)****MARNIGA ed altri. Norme generali in materia di lavori pubblici (397)****Legge quadro in materia di lavori pubblici (1294)**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi**BOSCO ed altri. Legge-quadro in materia di lavori pubblici (1315)****SENESI ed altri. Disciplina delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture di sistemi della mobilità (1043)**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

La senatrice MAISANO GRASSI precisa che nella seduta di ieri si era riservata di ritirare gli emendamenti presentati all'articolo 9, dopo aver esaminato approfonditamente l'emendamento 9.1 del relatore. È in grado ora di sciogliere negativamente tale riserva, in quanto giudica l'emendamento 9.1 di difficile comprensione e comunque peggiorativo rispetto alla formulazione dell'articolo varato dall'altro ramo del Parlamento.

Il presidente FABRIS ricorda alla senatrice Maisano Grassi che l'emendamento 9.1 rappresenta un tentativo di riordinare la materia della qualificazione delle imprese, migliorando la formulazione della Camera dei deputati e tenendo anche conto dei numerosi emendamenti presentati all'articolo 9. Prende comunque atto della sua posizione e assicura che i suoi emendamenti potranno essere votati, a meno che non resteranno preclusi da precedenti votazioni.

Il MINISTRO ritira i subemendamenti 9.1/5 e 9.1/7 e si pronuncia favorevolmente sui subemendamenti 9.1/1, 9.1/2, 9.1/3 e 9.1/4. È altresì favorevole all'emendamento 9.1, ma suggerisce al relatore di sopprimere, alla lettera a) del comma 1, le parole: «nonchè la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera c), così come determinati dal regolamento».

Il senatore NERLI riformula il subemendamento 9.1/2, nel senso di precisare che le previsioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 sono riferite ai soggetti dotati di potere di rappresentanza o con incarico di direttore tecnico. Riformula altresì il subemendamento 9.1/3 sostituendo le parole «30 per cento» con «20 per cento».

Si dichiara poi perplesso sulla proposta di modifica dell'emendamento 9.1 suggerita dal ministro Merloni ed avverte il pericolo che, attraverso l'istituzione di un apposito organismo pubblico (lettera d) del comma 1 dell'emendamento 9.1), si finisca con il reintrodurre di fatto un nuovo albo dei costruttori.

Il senatore GIUNTA fa presente che un'impresa, per partecipare alla gara, non deve necessariamente possedere la proprietà di tutti i mezzi utili alla realizzazione dell'opera. Una simile previsione contrasterebbe con le più elementari regole del mercato e lederebbe l'iniziativa imprenditoriale. Il senatore COCCIU dissente da quanto affermato dal senatore Giunta, ritenendo che l'impresa debba essere in grado di dimostrare che ha la possibilità concreta, con i propri mezzi, di realizzare l'opera.

Il presidente FABRIS riformula l'emendamento 9.1 accogliendo, alla lettera a) del comma 1, i suggerimenti del Ministro e sostituendo, alla lettera c) del comma 1, le parole «il possesso di requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari ulteriori rispetto a quelli di cui alla lettera b)» con le seguenti «la definizione e le modalità di accertamento di requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari», nonché, alla lettera d) del comma 1, la parola «sovrintende» con «coordina». Infine, recupera il comma 1 dell'articolo 9 come licenziato dall'altro ramo del Parlamento, inserendolo come comma iniziale dell'emendamento 9.1.

Si passa alle votazioni.

I senatori BOSCO e MAISANO GRASSI annunciano il loro voto contrario sia all'emendamento 9.1 che ai subemendamenti ad esso riferiti, giudicando preferibile il testo dell'articolo 9 come licenziato dalla Camera dei deputati.

Dopo che sono stati approvati i subemendamenti 9.1/1 e 9.1/2 (come in precedenza riformulato), il senatore GIUNTA annuncia il voto contrario sul subemendamento 9.1/3. Detto subemendamento, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore Nerli, viene approvato (come riformulato in precedenza).

Viene altresì accolto il subemendamento 9.1/4 ed è considerato assorbito il 9.1/6.

La Commissione approva quindi a maggioranza l'emendamento 9.1, come riformulato e modificato dai subemendamenti in precedenza accolti. Restano preclusi tutti gli emendamenti all'articolo 9.

La seduta, sospesa alle ore 10,20, viene ripresa alle ore 15,15.

Si passa all'articolo 10, precedentemente accantonato.

Vengono dichiarati decaduti per assenza dei presentatori gli emendamenti 10.2, 10.5, 10.6, 10.7, 10.9, 10.10 e 10.11. Il ministro MERLONI e il senatore NERLI ritirano rispettivamente gli emendamenti 10.1 e 10.8.

Il RELATORE illustra l'emendamento 10.3, interamente sostitutivo dell'articolo e ritira il 10.4.

Il senatore NERLI illustra il subemendamento 10.3/1.

Dopo un intervento del senatore BOSCO, contrario alla modifica dell'articolo 10 proposto dal relatore, quest'ultimo esprime parere favorevole sul subemendamento 10.3/1 ed il MINISTRO si pronuncia favorevolmente tanto sul subemendamento che sull'emendamento 10.3.

Posti ai voti sono approvati il subemendamento 10.3/1 e quindi l'emendamento 10.3, come modificato.

Il RELATORE illustra quindi l'emendamento 10.0/1, riformulandone il comma 5 nel senso di precisare che il divieto di partecipare a procedure di affidamento di lavori pubblici resta in vigore fino alla sentenza definitiva di assoluzione ovvero sino al verificarsi di una causa di estinzione del reato e comunque il divieto in questione viene meno decorsi 18 mesi dalla data della sentenza di condanna se le condizioni indicate dal comma 1 sussistono alla medesima data.

Favorevole il ministro MERLONI, l'emendamento in questione è approvato con l'astensione del senatore GIOVANNIELLO.

Il ministro MERLONI ritira quindi gli emendamenti 11.11 e 12.3.

Si passa all'articolo 17, in precedenza accantonato.

Dopo che è stato dichiarato decaduto per assenza del presentatore l'emendamento 17.1, il senatore BOSCO ed il relatore FABRIS illustrano rispettivamente gli emendamenti 17.2 e 17.2-bis. La senatrice MAISANO GRASSI dà conto degli emendamenti 17.3, 17.4 e 17.5.

Si conviene quindi di accantonare nuovamente la trattazione dell'articolo 17.

Il ministro MERLONI ritira l'emendamento 17.0.1, preso atto dell'orientamento della Commissione.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti al comma 3 dell'articolo 18 ed in precedenza accantonati.

Dopo che è stato dichiarato decaduto l'emendamento 18.9 per assenza del presentatore, il RELATORE illustra gli emendamenti 18.15 e 18.16 e fa proprio il 18.10 del senatore Lombardi.

La seduta, sospesa alle ore 16,30, viene ripresa alle ore 18,45.

Si riprende l'esame dell'articolo 17.

Il RELATORE ricorda che l'emendamento 17.2-bis è l'unico, tra quelli presentati, compatibile con le indicazioni della Commissione bilancio. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 17.2, 17.3, 17.4 e 17.5.

Il ministro MERLONI si conforma al parere del relatore.

Dopo che è stato respinto l'emendamento 17.2, il senatore NERLI annuncia un voto favorevole sull'emendamento 17.2-bis, mentre il senatore BOSCO dichiara il voto contrario del suo Gruppo, giudicando incomprensibile la scelta di erogare ulteriori compensi ai progettisti interni.

L'emendamento 17.2-bis, posto ai voti, è approvato. Sono quindi preclusi il 17.3, 17.4 e 17.5.

Si passa alla votazione degli emendamenti al comma 3 dell'articolo 18.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 18.8, soppressivo del comma e restano quindi preclusi gli emendamenti 18.11, 18.15 e 18.16.

Il senatore LOMBARDI ritira l'emendamento 19.7, mentre viene dichiarato precluso il 23.9. Il RELATORE ritira quindi l'emendamento 24.0.1.

Si apre quindi una discussione sugli emendamenti 25.0.1, 34.18 e 34.0.4, tutti attinenti alla materia delle fusioni, trasformazioni e scissioni di aziende.

Il ministro MERLONI fa presente di aver contattato sulla questione il presidente della Commissione antimafia, il quale gli ha manifestato il consenso della Commissione da lui presieduta all'inserimento della normativa relativa alle fusioni, scissioni e trasformazioni nel provvedimento in esame, purchè con adeguate garanzie in ordine alla trasparenza di queste operazioni.

Il senatore NERLI ritiene che l'inserimento di siffatta normativa nel provvedimento dovrebbe essere assistito da adeguate garanzie: in particolare, l'azienda che subentra deve avere gli stessi requisiti di quella che aveva in precedenza vinto la gara; deve poi essere previsto l'assenso dell'Autorità di cui all'articolo 4.

Il senatore LOMBARDI ritiene che le garanzie richieste dal senatore Nerli non occorranco per le fusioni, mentre possono essere previste per trasformazioni e scissioni.

I senatori PAIRE e GIOVANNIELLO si pronunciano favorevolmente alla formulazione dell'emendamento 25.0.1.

Il seguito della trattazione è infine rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente FABRIS avverte che la Commissione tornerà a riunirsi nella giornata di domani, 14 ottobre, alle ore 9, per il seguito della trattazione dei disegni di legge n. 1294 e connessi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20,10.

EMENDAMENTI

Legge quadro in materia di lavori pubblici (1294 e connessi)

Art. 9.

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«1. Con regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione per chi esegue lavori pubblici di importo superiore a 150.000 ECU con riferimento alle tipologie ed all'importo dei lavori, da correlarsi con l'articolazione dei requisiti di cui alla lettera c) del presente comma. Il sistema di qualificazione si applica ai soggetti ammessi a partecipare alle gare ai sensi dell'articolo 11 della presente legge. Il regolamento in particolare dispone:

a) le modalità per l'accreditamento, ai sensi delle norme europee della serie UNI EN 45000, di appositi organismi pubblici o di diritto privato competenti a certificare la qualità aziendale, ai sensi delle norme europee UNI EN 29000, nonché la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera c), così come determinati dal regolamento;

b) la previsione, articolata nel tempo, negli elementi della gestione aziendale e per importo dei lavori, dell'obbligo per chi esegue lavori pubblici di presentare un certificato di qualità aziendale, rilasciato dagli istituti accreditati ai sensi della lettera a);

c) il possesso di requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari ulteriori rispetto a quelli di cui alla lettera b), articolati secondo l'importo e la tipologia dei lavori e da dimostrarsi con i mezzi di prova previsti dalla normativa comunitaria vigente;

d) l'istituzione di un apposito organismo pubblico che sovrintende al sistema di qualificazione, al quale è trasferito il personale dell'Ispettorato generale per l'albo nazionale dei costruttori e per i

contratti, disciplinando altresì le modalità dell'esercizio da parte dell'organismo medesimo delle competenze dell'Ispettorato non sopresse ai sensi del presente articolo.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge può essere esclusa dalle procedure di affidamento dei lavori pubblici l'impresa concorrente nei seguenti casi:

a) abbia commesso violazioni di lieve entità ovvero a prescrizioni esclusivamente formali di cui alle norme concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, di imposte e tasse secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza;

b) nell'esercizio della propria attività professionale abbia commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova, dai soggetti di cui all'articolo 2.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è esclusa dalle procedure di affidamento dei lavori pubblici l'impresa concorrente nei seguenti casi:

a) sia in corso un procedimento ovvero sia stato emanato un provvedimento definitivo per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni;

b) siano in corso di esecuzione per i soggetti di cui all'articolo 10-bis le misure interdittive ivi previste;

c) ricorrendo le fattispecie di cui all'articolo 10-bis, comma 1, abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto o alla concessione;

d) sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro stato, ovvero sia in corso una delle predette procedure;

e) sia recidiva nelle violazioni agli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, imposte e tasse secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza ovvero abbia commesso anche un'unica violazione di maggiore gravità.

4. A decorrere dal 1 gennaio 1996 i lavori pubblici possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi del comma 1, lettera c), e non esclusi ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo. A decorrere dal 1° gennaio 1998 è altresì obbligatoria la certificazione di qualità aziendale di cui al comma 1, lettera b).

5. A decorrere dal 1° gennaio 1996 è abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55 e successive integrazioni. Restano ferme le altre disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55.

6. Le imprese dei paesi appartenenti alla Comunità Europea possono partecipare alle procedure di aggiudicazione e di affidamento dei lavori pubblici di importo superiore a 5 milioni di ECU qualora dimostrino, tramite apposita documentazione o certificazione prevista

dalle normative vigenti nei rispettivi Paesi, di possedere gli stessi requisiti prescritti dalle norme vigenti per la partecipazione delle imprese italiane alle predette procedure.

9.1 (riformulato)

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e al regolamento un sistema di qualificazione per i soggetti che eseguono lavori pubblici di importo superiore a 150 mila ECU, con riferimento alle tipologie e agli importi dei lavori. Il regolamento dispone in particolare:

a) le modalità per l'accreditamento di istituti per la certificazione della qualità aziendale, ai sensi delle norme europee UNI EN 29000, nonché per il rilascio dei suddetti certificati;

b) l'obbligo per i partecipanti alle gare per appalti pubblici o per concessioni di lavori di presentare un certificato di qualità aziendale, rilasciato dagli istituti accreditati ai sensi della lettera a);

c) i requisiti tecnico-organizzativi, economico-finanziari e di idoneità morale per la partecipazione alle gare, sulla base delle norme di cui al decreto legislativo n. 406 del 1991 e nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55;

d) l'istituzione di un apposito organismo pubblico che sovrintende al sistema di qualificazione, al quale è trasferito il personale dell'Ispettorato generale per l'albo nazionale dei costruttori e per i contratti, disciplinando altresì le modalità dell'esercizio da parte dell'organismo medesimo delle competenze dell'Ispettorato non soppresses ai sensi del presente articolo».

9.2

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire alle parole: «un anno» le parole: «sei mesi».

9.3

LIBERATORI

Al comma 2, sostituire le parole: «... superiore a 150.000 ECU ...» con le parole: «...superiore a 50.000 ECU...».

9.4

BOSCO, CAPPELLI

Il comma 3 è così sostituito:

«La qualificazione di cui al comma 2 è accertata sulla base delle norme europee della serie UNI EN 29.000 e certificata da appositi istituti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI EN 45.000 e secondo le norme vigenti in materia».

9.5

IL GOVERNO

Al comma 3, sostituire le parole: «tramite apposito organismo pubblico» con le parole: «articolato in enti pubblici di accreditamento ed in appositi organismi di certificazione» e sopprimere le parole: «, in caso positivo,».

9.6

GIUNTA

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «a titolo di proprietà,», inserire le parole: «per noleggio».

9.7

LOMBARDI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'esistenza dei requisiti tecnico-organizzativi, economico-finanziari e morali è condizione necessaria per la partecipazione alla gara. Essa dovrà essere accertata sulla base dei titoli di studio e della professionalità dell'imprenditore e dei dirigenti dell'impresa; delle opere e dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni con indicazione degli importi della tipologia e della buona esecuzione; della disponibilità a titolo di proprietà o di locazione finanziaria, delle attrezzature e dei mezzi d'opera; dell'organico medio annuo dettagliato per dirigenti, tecnici, impiegati ed operai integrato dalla certificazione relativa alle coperture assicurative e previdenziali dei dipendenti con riferimento agli ultimi due anni, nonché sulla base di ogni altro elemento utile. La capacità economico-finanziaria dovrà essere attestata con i bilanci e con la documentazione contabile relativi agli ultimi tre esercizi corredati di ogni altro elemento utile».

9.8

IL GOVERNO

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici deve essere disposta nei seguenti casi:».

9.9

IL GOVERNO

Al comma 4, lettera d), dopo la parole «...società...» inserire la parola: «...che...».

9.10

BOSCO, CAPPELLI

Al comma 4, lettera d), dopo le parole: «non definitiva» inserire le parole: «o siano stati rinviati a giudizio».

9.11

MAISANO GRASSI

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti lettere:

«e-bis) il concorrente che nell'esercizio della propria attività professionale abbia commesso un errore grave, accertato, con qualsiasi mezzo di prova, dall'ente appaltante;

e-ter) il concorrente che abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto o alla concessione».

9.12

IL RELATORE

Dopo il comma 4, inserire i seguenti commi:

«4-bis. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emesso ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della legge 19 marzo 1990, n. 55, sono determinati i parametri e i relativi coefficienti, differenziati per tipologia e per importo dei lavori, dei requisiti delle imprese per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici e le modalità per la dimostrazione e la verifica del possesso dei requisiti stessi.

4-ter. Ai fini della partecipazione al procedimento di scelta del contraente, l'impresa concorrente può presentare in luogo dei documenti di cui ai commi precedenti una dichiarazione resa con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, attestante l'adeguatezza morale e la capacità tecnica, finanziaria ed economica. La veridicità della dichiarazione è verificata dalla Amministrazione a campione, fermo restando l'obbligo della verifica di tutti i requisiti richiesti dal presente articolo nei confronti dell'impresa aggiudicataria, che deve esibire la necessaria documentazione prima della stipula del contratto o della convenzione. Nel bando di gara sono altresì indicate le referenze per le quali non è ammessa la predetta dichiarazione.

9.13

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 5.

9.14

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 6.

9.15

IL GOVERNO

Il comma 7 è sostituito dal seguente:

«A partire dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo, per le opere di importo superiore a 15 milioni di ECU, e a decorrere dal 1° gennaio 1998, per le opere di importo inferiore, i lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia predisposti dai soggetti di cui all'articolo 2, ad eccezione di quelli predisposti dai soggetti operanti nei settori di cui alla direttiva 90/531/CEE».

9.16

ZAMBERLETTI

Al comma 7, sostituire il termine: «1° gennaio 1998» col termine: «1° gennaio 1995», e in subordine, aggiungere alla fine del comma: «Per i lavori di importo superiore a 5 miliardi di lire e il termine decorre dal 1° gennaio 1995».

9.17

LIBERATORI

Al comma 7 sostituire: «1998» con «1996».

9.18

PUTIGNANO

Al comma 7 aggiungere alla fine la seguente frase: «qualora non operanti nei settori disciplinati dalla normativa nazionale di recepimento della direttiva 90/531/CEE».

9.19

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 8.

9.20

NERLI

I proposta: il comma 8 è abrogato.

II proposta: il comma 8 è così modificato:

«A decorrere dalla entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo e sino al 31 dicembre 1997, l'esistenza

dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 3 è accertata in base al certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali o, per le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunità europea, in base al possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente nei rispettivi Paesi per la partecipazione alle gare per i lavori di cui alla presente legge. È comunque fatta salva l'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55.

9.21

ZAMBERLETTI

Sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti:

«8. A far tempo dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 4-bis, per la partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici di importo superiore a 5 milioni di ECU, il certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori è sostituito dai documenti di cui ai commi precedenti.

9. A far tempo dal 1° gennaio 1996 è abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57».

9.22

IL GOVERNO

Al comma 8, sopprimere la parole da: «in base al» fino a: «nazionali o».

9.23

MAISANO GRASSI

Al comma 8, sostituire al termine: «del 31 dicembre 1997» col termine: «del 31 dicembre 1994».

9.24

LIBERATORI

Al comma 8, sostituire: «1997» con: «1995».

9.25

PUTIGNANO

Il comma 9 è così modificato:

«A decorrere dal 1° gennaio 1995, è abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

9.26

ZAMBERLETTI

Al comma 9, sostituire il termine: «del 1° gennaio 1998» col termine: «del 1° gennaio 1995».

9.27

LIBERATORI

Al comma 9, in fine, aggiungere le seguenti parole: «tranne quelle di cui all'articolo 17 della medesima legge n. 55 del 1990».

9.28

MAISANO GRASSI

Il comma 10 è così sostituito: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non saranno ammesse nuove domande di iscrizione nè di modifica di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori, fatta eccezione per le variazioni conseguenti alle segnalazioni di cui all'articolo 19 della legge 10 febbraio 1962, n. 57».

9.29

PUTIGNANO

Al comma 10, sostituire al termine: «del 31 dicembre 1997» al termine: «del 31 dicembre 1994».

9.30

LIBERATORI

Al comma 3, lettera c) dopo le parole: «coperture assicurative e previdenziali dei dipendenti con riferimento agli ultimi due anni» aggiungere le seguenti: «rilasciata dalle Casse edili, dall'INPS e dall'INAIL».

9.7-bis (in via subordinata)

IL RELATORE

Al comma 2, lettera a), sostituire dall'inizio fino a: «di cui» con le seguenti: «abbia commesso violazioni debitamente accertate a carattere non meramente formale».

9.1/1

NERLI

Al comma 3 sostituire le lettere a), b), c), con le seguenti:

a) sia in corso per i soggetti di cui all'articolo 10-bis comma 1 un procedimento ovvero sia stato emanato un provvedimento definitivo per l'applicazione per le misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni;

b) siano in corso le misure interdittive di cui all'articolo 10-bis;
c) i soggetti di cui all'articolo 10-bis, comma 1, abbiano rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto o alla concessione».

9.1/2

NERLI

Al comma 3, lettera e) aggiungere infine: «costituisce violazione di maggiore gravità l'accertata omessa denuncia di lavoratori occupati o che abbia comportato un mancato versamento di contributi sociali superiori al 30 per cento di quelli dovuti complessivamente dall'impresa, nonché la mancata corresponsione di un importo superiore al 30 per cento delle tasse o imposte dovute».

9.1/3

NERLI

Al comma 1, lettera c), aggiungere infine il seguente periodo: «Il possesso dei requisiti dovrà essere accertato sulla base dei titoli di studio e della professionalità dell'imprenditore e dei dirigenti dell'impresa; delle opere e dei lavori eseguiti negli ultimi 5 anni con l'indicazione degli importi, della tipologia e della buona esecuzione; della disponibilità a titolo di proprietà o di locazione finanziaria delle attrezzature e dei mezzi d'opera; dell'organico medio annuo dettagliato per dirigenti, tecnici, impiegati ed operai, integrato dalla certificazione relativi alle coperture assicurative e previdenziali dei dipendenti con riferimento agli ultimi due anni; dei bilanci o della documentazione contabile relativi agli ultimi tre esercizi».

9.1/4

NERLI

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «articolata nel tempo, negli elementi della gestione aziendale e per l'importo dei lavori» con le parole: «graduata nel tempo a seconda del tipo di gestione aziendale e dell'importo dei lavori».

9.1/5

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera c) sopprimere le seguenti parole: «ulteriori rispetto a quelli di cui alla lettera b)».

9.1/6

IL GOVERNO

Il comma 6 è sostituito dal seguente: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per la partecipazione a procedure

di affidamento di lavori pubblici di importo superiore a 5 milioni di ECU il certificato di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori può essere sostituito con una dichiarazione giurata resa nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dell'impresa richiesti dal bando di gara, in conformità alla normativa comunitaria».

9.1/7

IL GOVERNO

Art. 10.

L'articolo 10 è soppresso.

10.1

IL GOVERNO

L'articolo 10 è abrogato.

10.2

PUTIGNANO

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento e fino al 31 dicembre 1997 la partecipazione delle imprese alle procedure di esecuzione dei lavori pubblici avviene, salvo quanto disposto dall'articolo 9, comma 5, secondo le norme di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni e del decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificati e integrati dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. I bandi tipo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, sono integrati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emesso ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 10 marzo 1993, n. 55, per quanto attiene alla determinazione dei parametri e dei coefficienti, differenziati per importo dei lavori, relativi ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che le imprese debbono possedere per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione e affidamento di lavori pubblici. Lo stesso decreto, per la determinazione dei lavori analoghi, provvederà all'accorpamento delle categorie di lavori di cui al decreto ministeriale 9 marzo 1989, n. 172.

3. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, sentito il Comitato centrale per l'albo nazionale dei costruttori, ridetermina i requisiti di iscrizione all'albo medesimo, sulla base dei seguenti criteri:

- a) previsione di specifiche categorie e classifiche per le opere generali e le opere specializzate;
- b) stretto rapporto tra iscrizione ad una determinata categoria e specifiche capacità tecnico-operative;
- c) individuazione della capacità tecnico-operativa sulla base dei seguenti parametri:
 - 1) idoneità tecnica;
 - 2) attrezzatura tecnica;
 - 3) manodopera impiegata;
 - 4) capacità finanziaria ed imprenditoriale.

4. Entro sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 3 è effettuata la revisione delle iscrizioni all'Albo nazionale dei costruttori sulla base dei nuovi criteri.

5. La verifica della dichiarazione presentata dai concorrenti ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, attestante il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità tecnico-organizzativa e economica-finanziaria previsti dal bando è effettuata per lavori di qualsiasi importo dall'amministrazione anche a campione, fermo restando l'obbligo della verifica di tutti i requisiti richiesti dal bando nei confronti dell'impresa aggiudicataria.

6. Dalla data di entrata in vigore del regolamento è vietata, per l'esecuzione di lavori pubblici, l'utilizzazione di albi speciali o di fiducia».

10.3

IL RELATORE

Sopprimere i commi 4 e 6.

10.4

IL RELATORE

Il comma 4 è abolito.

10.5

LOMBARDI

Sopprimere il comma 4.

10.4

.....,

Al comma 7, far precedere: «Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.».

10.7

LOMBARDI

Al comma 7, dopo la parola: «decreto» aggiungere: «entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge».

10.8

NERLI

Al comma 8, è aggiunto il seguente periodo: «I requisiti per la revisione delle iscrizioni all'albo non possono essere inferiori a quelli fissati per l'iscrizione all'albo».

10.9

ZAMBERLETTI

Al comma 9, sopprimere le parole: «ivi comprese le ditte individuali».

10.10

LIBERATORI

Dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«Sono sospese le iscrizioni delle imprese facenti parte di consorzi stabili, fino al momento dello scioglimento del consorzio».

10.11

ZAMBERLETTI

Art. 11.

Al comma 3, dopo le parole: «comma 2» sopprimere dalle parole: «le norme» fino a: «altresi».

11.11

IL GOVERNO

Art. 12.

Al comma 2, quini'ultima riga, sopprimere il periodo: «nel regolamento di cui al medesimo articolo 9, comma 2».

12.3

IL GOVERNO

Art. 16.

Al comma 8, dopo le parole: «impatto ambientale» sopprimere le parole: «e che non esercitano le attività di produzione di beni».

16.13

IL GOVERNO

Al comma 8, sopprimere le parole: «e che non esercitano le attività di produzione di beni».

16.14

COVELLO

Art. 17.

Sopprimere l'articolo.

17.1

PUTIGNANO

Sopprimere l'articolo.

17.2

BOSCO, CAPPELLI

I commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

«1. In sede di contrattazione collettiva decentrata, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e in un quadro di trattamento complessivamente omogeneo delle diverse categorie interessate, può essere individuata una quota non superiore all'1 per cento del costo preventivo di un'opera o di un lavoro, da destinare alla costituzione di un fondo interno e da ripartire tra il personale dell'Ufficio tecnico del soggetto appaltante qualora esso abbia redatto direttamente il progetto esecutivo della medesima opera o lavoro».

17.2-bis

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere dopo le parole: «progetti esecutivi» le seguenti parole: «e sui progetti preliminari e definitivi».

17.3

MAISANO GRASSI

Al comma 1, dopo le parole: «comma 2» aggiungere le parole: «e 3».

17.4

MAISANO GRASSI

Aggiungere alla fine del comma 1, dopo la parola: «appaltante» le seguenti parole: «per la progettazione e la direzione dei lavori».

17.5

MAISANO GRASSI

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Appalti di servizi per lo svolgimento delle attività inerenti ai lavori pubblici)

1. L'appalto di servizi per lo svolgimento di prestazioni di assistenza ai compiti di stazione appaltante è ammesso solo per l'esecuzione di interventi determinati e caratterizzati da particolare complessità, cui l'amministrazione non sia in grado di far fronte, previo parere favorevole dell'Autorità. All'appaltatore di servizi si applicano i divieti di cui al comma 7 dell'articolo 10, e, per il relativo affidamento, si applicano le disposizioni di recepimento della normativa comunitaria in materia.

2. Gli appalti di servizi hanno per oggetto l'attuazione di tutte o di alcune delle seguenti prestazioni:

a) l'attuazione delle operazioni necessarie per l'acquisizione degli elementi tecnici indispensabili per progettare, nonché di quelle necessarie ad occupare ed acquisire le aree e gli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere e dei lavori;

b) la predisposizione della progettazione ovvero delle procedure per gli affidamenti degli incarichi professionali ai progettisti;

c) la predisposizione degli atti necessari per l'acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni e dei nulla osta inerenti ai lavori da realizzare e l'assistenza alle conferenze di servizi;

d) l'assistenza per l'espletamento delle procedure di affidamento dei lavori in tutte le fasi del contratto d'appalto, fino al collaudo.

3. L'appalto di servizi deve indicare, a pena di nullità, i lavori oggetto dell'affidamento, le fonti di finanziamento dei lavori, la quantificazione del corrispettivo per le prestazioni affidate nonché le modalità del suo pagamento, le condizioni di risoluzione del contratto.

4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuate le modalità per la determinazione dei corrispettivi in relazione ai diversi contenuti dell'affidamento».

17.0.1

IL GOVERNO

Art. 18.

Il comma 3 è soppresso.

18.8

IL GOVERNO

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Qualora, ai sensi del comma 1, oggetto dell'appalto sia tanto l'esecuzione dei lavori, quanto la progettazione definitiva, l'aggiudicatario, sviluppata la progettazione definitiva, è tenuto a stipulare il contratto a prezzo di aggiudicazione, anche se il costo dei lavori, risultante dal suo progetto definitivo approvato dall'amministrazione committente, sia superiore. Tuttavia, nel caso in cui il costo dei lavori superi del 10 per cento il prezzo di aggiudicazione, l'aggiudicatario ha facoltà di non prestarsi alla stipula, salvo che il superamento di tale limite dipenda dal costo delle opere relative alle fondazioni, le quali sono retribuite secondo la loro quantità effettiva. La pubblica Amministrazione può acquistare il progetto definitivo, nell'ipotesi di esercizio, da parte dell'aggiudicatario, della facoltà di cui al comma precedente».

18.9

ZAMBERLETTI

Al comma 3, sostituire le parole: «sulla base di autorizzazione concessa con legge», con: «eccezionalmente».

18.10

LOMBARDI

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «nei casi di cui al presente comma il prezzo dell'appalto è determinato a corpo».

18.11

NERLI

Al comma 3, sostituire le parole dall'inizio fino a: «legge» con le seguenti: «Salva la fattispecie di cui all'articolo 19, comma 3, può essere previsto esclusivamente con legge».

18.15

IL RELATORE

Sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «L'affidamento in appalto avviene sulla base di un capitolato speciale che indica le prestazioni dell'opera da realizzare, nonché di un progetto preliminare o definitivo. Il soggetto aggiudicatario redige il progetto esecutivo o anche il progetto definitivo, i quali devono essere approvati dal soggetto titolare del lavoro».

18.16

IL RELATORE

Art. 19.

Al comma 4, in fine, aggiungere le seguenti parole: «o mediante valutazione a seguito di presentazione di progetti-offerta».

19.7

LOMBARDI

Art. 23.

Al comma 7, dopo le parole: «quindici imprese» inserire le altre: «di fiducia».

23.9

LOMBARDI

Art. 24.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Certificazione della qualità dei materiali e dei componenti)

1. Tutti i materiali ed i componenti utilizzati nella realizzazione di opere o lavori pubblici alle quali si applichi la presente legge devono essere definiti nel capitolato tecnico di ogni singolo appalto o concessione, a norma della legislazione vigente.

2. I materiali ed i componenti utilizzati per la realizzazione di opere o lavori pubblici devono essere accompagnati da un certificato che ne attesti la conformità alle specifiche di cui al comma precedente. Tale certificato deve essere rilasciato da soggetto compreso nell'istituendo "Elenco nazionale delle società idonee a svolgere attività di controllo e sorveglianza sui materiali e sui componenti da utilizzarsi nella realizzazione delle opere pubbliche".

3. Il Ministro dei lavori pubblici, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce con proprio decreto l'"Elenco" di cui al comma 2, prevedendone le modalità di gestione e quelle per l'iscrizione dei soggetti abilitati. Entro i tre mesi successivi il Ministro dei lavori pubblici, con suo decreto, forma l'"Elenco".

4. Tra i requisiti per ottenere l'iscrizione all'"Elenco", oltre a quelli di idoneità morale e finanziaria del soggetto istante, deve essere compreso l'aver effettuato attività di certificazione di prodotti e materiali per volumi di affari significativi durante gli ultimi dieci anni.

5. Fino all'istituzione dell'"Elenco" di cui al comma 2, sono abilitati a svolgere le attività di controllo e certificazione sui materiali e sui componenti disposte dal presente articolo i soggetti che risultino iscritti per l'espletamento delle stesse attività ad uno degli elenchi od albi tenuto a tal fine da organi della pubblica amministrazione centrale».

24.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Le cessioni di azienda, gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice, fintantochè il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187.

2. Nei successivi 60 giorni l'amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma precedente, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 giorni senza il manifestarsi dell'opposizione gli atti contemplati al comma 1 svolgono, nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

4. Ai fini dell'ammissione dei concorrenti alle gare continuano a valere le disposizioni di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 2 agosto 1985, n. 382».

25.0.1

IL RELATORE

Art. 34.

Alla fine dell'articolo 34, aggiungere il seguente comma:

«La nullità di cui al comma 2 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, non si applica ai contratti trasferiti per effetto di conferimenti d'azienda o di fusioni, già effettuati o da effettuarsi».

34.18

ZAMBERLETTI

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. Il divieto di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, non si applica alla cessione del contratto derivante da

fusione o scissione di società, ovvero conferimento o cessione di complesso aziendale, fatti salvi gli obblighi derivanti dal rispetto della legislazione antimafia e subordinatamente alle seguenti condizioni:

a) che sia stata richiesta da parte dell'impresa cedente apposita autorizzazione all'amministrazione o ente appaltante e che a tale richiesta, entro trenta giorni, non abbia fatto seguito un espresso diniego;

b) che sia stato richiesto il recupero dell'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori a favore dell'impresa cessionaria, così come disposto dal decreto ministeriale 9 marzo 1989, n. 172;

c) che non sussista nei confronti dell'impresa cessionaria alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni».

34.0.4

COVELLO

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCLEDÌ 13 OTTOBRE 1993

95ª Seduta

Presidenza del Presidente
MICOLINI*La seduta inizia alle ore 15,40.**IN SEDE REFERENTE***FOSCHI ed altri. - Riordino delle norme che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del settore vitivinicolo (956)**
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame rinviato nella seduta di ieri.

Il presidente MICOLINI comunica che il relatore Rabino ha presentato un emendamento aggiuntivo di un articolo, nel quale si prevede che le penalità stabilite dall'articolo 4 della legge 4 novembre 1989, n. 460, riguardo le violazioni dei regolamenti comunitari in essa indicati, sono applicabili, per materia, ai regolamenti comunitari che abbiano modificato o sostituito i regolamenti predetti di cui alla citata legge n. 460 del 1989.

Aggiunge quindi che il testo di detto emendamento sarà trasmesso per il parere alle Commissioni 1ª e 2ª, sempre in vista della richiesta di trasferimento alla sede deliberante.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA***Deputati AMODEO ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (1532), (risultante dall'unificazione delle proposte di legge dei deputati Amodeo ed altri; Caccia ed altri; Fincato e Cristoni; Ferrari Marte ed altri; Rodotà ed altri; Capecchi ed altri; Ronchi ed altri; Salvoldi ed altri; Pietrini ed altri; Russo Spina ed altri;), approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica e rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 1º febbraio 1992, a norma dell'articolo 74 della Costituzione; approvato dalla Camera dei deputati il 29 settembre 1993**

(Parere alla 4ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Commissione il senatore CIMINO.

Premesso che, dopo un lungo dibattito fra le forze politiche e sociali, nella scorsa legislatura, le due Camere riuscivano a varare un testo sull'obiezione di coscienza, che però veniva rinviato dal Capo dello Stato con un messaggio motivato comprendente osservazioni di legittimità costituzionale (febbraio 1992), e che a seguito di ciò la Camera dei deputati ha ripreso l'esame del testo, proseguendo nella nuova legislatura e concludendo con una conferma delle precedenti norme, il relatore sottolinea che si tratta di una normativa che pone l'Italia sullo stesso piano degli ordinamenti giuridici aggiornati e moderni di molti altri paesi. All'articolo 1 del disegno di legge si riconosce il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare ai cittadini soggetti agli obblighi di leva, che potranno prestare, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile «diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della patria».

Non potranno esercitare tale diritto (articolo 2) coloro i quali abbiano a che fare con commercio di armi o uso di queste per la caccia, o che abbiano chiesto un impiego che comporti l'uso delle armi stesse.

Sull'accoglimento della domanda di ammissione al servizio civile per obiezione di coscienza - prosegue il relatore - decide, entro sei mesi, il Ministro della difesa, cui spetta accertare l'inesistenza delle cause ostative di cui al citato articolo 2. La mancata decisione entro il termine di sei mesi comporta l'accoglimento della domanda. I nominativi degli obiettori sono inseriti in una lista del servizio civile nazionale. Spetta quindi al nuovo Ufficio per il servizio civile nazionale, istituito con la normativa in esame presso il Dipartimento per gli affari sociali, organizzare e gestire la chiamata e l'impiego degli obiettori.

Rilevato successivamente che l'assegnazione dell'obietttore al servizio civile deve avvenire entro l'area vocazionale ed il settore di impiego da lui indicati, nell'ambito della Regione di residenza e tenendo conto delle richieste degli enti e delle organizzazioni con cui il Dipartimento avrà stipulato apposite convenzioni, il relatore Cimino evidenzia che tali aree vocazionali riguardano l'attività di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, difesa ecologica, salvaguardia del patrimonio artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale, con esclusione di impieghi burocratico-amministrativi.

Vi sono dunque - egli sottolinea - attività che riguardano il settore agricolo nel quale è di grande interesse la possibilità di adibire i giovani alla salvaguardia del patrimonio forestale e del territorio in genere: si pensi agli opposti disastrosi fenomeni degli incendi e delle alluvioni cui è sottoposto continuamente il paese.

Fatto quindi riferimento all'insieme di norme che disciplinano sia la procedura per la convenzione da stipulare con i vari enti cui saranno assegnati i giovani, sia le sanzioni nel caso di rifiuto di prestare il servizio civile cui si è stati ammessi, il relatore Cimino dichiara di accogliere con estremo favore il disegno di legge esame, su cui chiede alla Commissione di esprimere un parere favorevole, con l'aggiunta di una osservazione che riguarda la durata del servizio civile che gli obiettori sono tenuti a prestare.

Secondo il comma 4 dell'articolo 9 il servizio civile comprende un periodo di formazione della durata complessiva di tre mesi che va ad aggiungersi agli altri dodici mesi di attività operativa corrispondenti alla durata del servizio militare di leva.

Questo maggiore periodo di tre mesi - prosegue il relatore - può dare l'impressione di una sorta di «punizione», ovvero di una sorta di pregiudiziale comparazione «qualitativa» fra i due tipi di servizio per cui a dodici mesi di servizio militare debbono «corrispondere» quindici mesi di servizio civile. Ma ciò - egli sottolinea - sarebbe incoerente con lo spirito che anima la nuova legge, nella quale si riconosce ufficialmente e definitivamente che la difesa della patria avviene non soltanto con l'uso delle armi in tempo di guerra ma anche con fondamentali servizi civili prestati in ogni tempo. Peraltro, fatta una scelta di così grande valore sociale ed etico, è bene - a suo avviso - andare fino in fondo con coerente piena convinzione, senza lasciare residui motivi di perplessità.

Conclude proponendo di suggerire l'espressione di un parere favorevole, con l'auspicio di una riduzione da quindici a dodici mesi della durata complessiva del servizio civile, da equiparare anche sotto tale aspetto al servizio militare.

Si apre il dibattito.

Il senatore PISTOIA, premesso di condividere la relazione del senatore Cimino, osserva che questo provvedimento è atteso dai giovani da lungo tempo. Adesso, secondo le informazioni della stampa, sembra sopravvenire qualche difficoltà per emendamenti che sarebbero predisposti dal Governo, col rischio di riportare il problema alla prossima legislatura.

Rilevato poi che, proprio per quanto evidenziato dal relatore, non è vero che il provvedimento favorisce gli obiettori (come dimostrano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, e all'articolo 11, comma 5) l'oratore dichiara che - come cittadino, democratico e patriota - condivide in pieno la proposta di esprimere un parere favorevole per la parte di competenza per la rapida approvazione di un provvedimento basato su forti valori morali e spirituali e che costituisce un invito ad approfondire i temi della pace, anche a livello scolastico ed anche con l'eliminazione dei tre mesi di durata in più.

Conclude dichiarando che il suo pensiero va al giovane Fabrizio Fabrini, che come primo obiettore di coscienza aprì un dibattito di grande civiltà.

Il senatore PEZZONI esprime anch'egli un giudizio positivo sul testo così come trasmesso dalla Camera dei deputati, frutto di un faticoso e contrastato *iter*. Per quanto riguarda la disparità in ordine alla durata del servizio, pur dichiarandosi assolutamente d'accordo col relatore Cimino, di cui condivide le nobili considerazioni, evidenzia la necessità di non rischiare che tutto venga rimesso in questione e rinviato alla prossima legislatura. Al punto in cui si è giunti è preferibile approvare il testo così com'è, con riserva di migliorarlo successivamente.

Soffermandosi quindi sulla norma che introduce la struttura preposta all'attuazione di efficaci e reali controlli, il senatore Pezzoni richiama l'attenzione sulla necessità di modificare la politica estera italiana proprio in relazione ai temi della educazione alla pace e della partecipazione a missioni umanitarie sollecitata dalle Nazioni Unite. Altro importante segno positivo del provvedimento - conclude il senatore Pezzoni - è costituito dalla possibilità che fino a quarantacinque anni di età, gli obiettori possano essere richiamati in caso di pubblica utilità.

Il senatore RABINO, premesso che il Gruppo dei senatori democratico-cristiani esprime un giudizio positivo sul contenuto e sulla finalità della legge illustrata dal senatore Cimino, auspica che il provvedimento giunga presto in porto. Per quanto riguarda la maggiore durata del servizio civile egli ricorda che nel dibattito presso la Commissione difesa emerse l'opportunità di creare un freno verso chi concepisse il servizio civile come qualcosa di comodo. Conclude auspicando una rapida approvazione del provvedimento nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, pur comprendendo le motivazioni del relatore Cimino per la riduzione a dodici mesi del servizio civile, motivazioni che potranno essere riprese nella prossima legislatura e su cui annuncia sin d'ora la disponibilità del suo Gruppo.

Il senatore COPPI nell'annunciare il voto favorevole dei socialdemocratici al testo in esame, si compiace per la relazione del senatore Cimino ed auspica che la questione della maggior durata del servizio civile - la «cattiveria» dei tre mesi in più - potrà essere successivamente riesaminata.

Il senatore ICARDI annuncia anch'egli il voto favorevole del suo Gruppo; esprime apprezzamento per la sempre puntuale ed approfondita relazione del senatore Cimino ed evidenzia come il provvedimento si ispiri all'amore per la pace ed al rispetto della patria. Dichiarato quindi che sarebbe opportuno ridurre a dodici mesi la durata del servizio civile, equiparandola quindi a quella del servizio militare, si dice d'accordo col senatore Pistoia sulla necessità che i giovani vengano adibiti anche a servizi nell'ambito della scuola, nelle biblioteche ed a servizi culturali.

Segue l'intervento del senatore OTTAVIANI che annuncia il voto favorevole dei senatori del Gruppo Lega-Nord.

Il presidente MICOLINI prende la parola per sottolineare che quello suggerito dal relatore è un auspicio, una indicazione - da aggiungere alla espressione del parere favorevole all'approvazione - che ha la valenza di un segnale politico per il futuro, ai fini della riduzione della durata del servizio civile.

La Commissione infine, all'unanimità, incarica il relatore Cimino di trasmettere alla Commissione di merito - chiedendone la stampa ai

sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento del Senato - parere favorevole all'approvazione del disegno di legge in titolo, con l'auspicio che nel prossimo futuro venga riesaminato il problema della equiparazione della durata del servizio civile a quella del servizio militare.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTO

Riordino delle norme che disciplinano l'applicazione sanzioni amministrative accessorie del settore vitivinicolo (956)

«Art. 3-bis.

Le penalità stabilite dall'articolo 4 della legge 4 novembre 1989, n. 460, riguardo le violazioni dei regolamenti comunitari in essa indicati, sono applicabili, per materia, a regolamenti comunitari che abbiano modificato o sostituito i regolamenti comunitari di cui alla legge n. 460 del 1989».

3.1

RABINO

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1993

182^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*
GIANOTTI

Interviene il ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali Paladin.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA**Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993 (1381)**

(Parere alla 1^a Commissione: esame e rinvio)

Il senatore LADU riferisce sul disegno di legge in titolo, per le parti di competenza della Commissione, avvertendo innanzitutto che, a differenza delle leggi comunitarie approvate negli anni precedenti, non viene disposta la subordinazione degli schemi di decreti legislativi delegati al parere delle competenti Commissioni parlamentari: a norma dell'articolo 1, infatti, il predetto parere sarà richiesto dal Governo per i soli decreti legislativi recanti l'attuazione delle direttive comprese nell'allegato B. Il senatore Ladu, quindi, dopo aver analiticamente illustrato gli articoli da 12 a 21, l'articolo 24 e quelli da 36 a 43, avvalendosi anche delle osservazioni all'uopo formulate dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee, sottolinea che, per quanto concerne l'articolo 37 in particolare, è urgente, da una parte, ottemperare agli obblighi di recepimento, superando in tal modo la procedura di infrazione avviata dalla Commissione CEE, e dall'altra emanare specifiche norme a tutela dei consumatori e dei produttori onde evitare che il pane surgelato commercializzato sia confuso con il pane fresco. Si sofferma infine sull'esigenza di introdurre un emendamento all'articolo 6 per recepire quanto prima le direttive Euratom 80/836 e 84/467 in tema di tutela della popolazione dalle radiazioni ionizzanti. Tale emendamento, inoltre, dovrebbe esplicitamente riferirsi ai principi e ai criteri previsti dagli articoli 4 della legge n. 212 del 1990 e 41 della legge n. 142 del 1992, richiamando altresì l'esigenza di assoggettare al regime autorizzativo le sole attività concernenti

l'impiego di sostanze radioattive che superino, congiuntamente, i limiti di soglia previsti dalle norme comunitarie in riferimento alla quantità totale di radioattività e alla concentrazione delle medesime sostanze radioattive. Lo Stato italiano, peraltro, in data 7 maggio 1991 è stato condannato dalla Corte di giustizia per inadempimento all'obbligo di recepire nei termini prescritti le menzionate direttive: al riguardo, infatti, già in base a quanto disposto dalle leggi n. 212 del 1990 e n. 142 del 1992, il Governo avrebbe dovuto emanare un decreto legislativo recante le norme per la loro attuazione che, dunque, non è più rinviabile.

Su proposta del presidente GIANOTTI, quindi, la Commissione unanime conviene di rinviare il seguito dell'esame per consentire a tutti i Gruppi un approfondito esame dell'ampia relazione svolta dal senatore Ladu.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto concernente l'assetto organizzativo dell'ufficio competente ai sensi della legge 27 febbraio 1992, n. 222, articolo 11

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri: favorevole con osservazioni)

(R 139 B 00, C 10^a, 0009)

Si riprende l'esame dello schema di decreto in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore BALDINI propone di esprimere un parere favorevole con le osservazioni emerse nel corso del dibattito. Dopo che il senatore PERIN ha espresso il proprio contrario avviso, la Commissione accoglie la proposta del relatore.

Proposta di nomina del Presidente della Stazione sperimentale del vetro in Murano-Venezia

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri: favorevole)

(L 014 078, C 10^a, 0007)

Si riprende l'esame dello schema di parere sulla nomina in titolo, illustrato dal senatore BALDINI nella seduta di ieri.

Dopo brevi interventi dei senatori CITARISTI, MONTINI e del presidente GIANOTTI, si passa alla votazione a scrutinio segreto alla quale partecipano i senatori Baldini, Bonferroni, Cherchi, Citaristi, Di Benedetto (in sostituzione del senatore Fontana), Ferrari, Forcieri, Gianotti, Granelli, Ladu, Montini, Paire, Perin, Roveda, Taddei e Zamberletti (in sostituzione del senatore Russo).

Lo schema di parere favorevole sulla nomina del dottor Maderna, quale Presidente della Stazione sperimentale del vetro in Murano-Venezia, viene accolto dalla Commissione con 10 voti favorevoli, 3 contrari e 3 astenuti.

La seduta termina alle ore 10,10.

183^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
GIANOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Artioli.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

SAPORITO ed altri: Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo e del periodo di pratica professionale per i periti industriali (861)

CARPENEDO e LADU: Modifica all'ordinamento professionale dei periti industriali (1512)

(Seguito dell'esame e rinvio del disegno n. 861. Esame e rinvio del disegno di legge n. 1512)

Si riprende l'esame del disegno di legge n. 861, sospeso nella seduta antimeridiana del 28 luglio, ed ha inizio l'esame del disegno di legge n. 1512.

Il relatore FERRARI riferisce sul disegno di legge n. 1512, soffermandosi analiticamente sul contenuto dei singoli articoli, dai quali si evince l'opportunità che il suo esame proceda separatamente dal disegno di legge n. 861. Auspica infine che il rappresentante del Governo renda rapidamente i chiarimenti precedentemente richiesti.

I senatori TURINI e PIZZO, pur preferendo l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 861 e 1512, assicurano che non si opporranno al loro esame disgiunto.

Il senatore ROVEDA ritiene preferibile entrare in primo luogo nel merito delle modifiche recate dal disegno di legge n. 861.

Il sottosegretario ARTIOLI, ricordata l'evoluzione della normativa per il riconoscimento dei titoli e degli ordinamenti professionali, avverte l'opportunità di fornire ulteriori chiarificazioni circa la necessità di garantire, per il futuro, un unico regime formativo con il corso di laurea intermedio: in tal caso, ovviamente, occorrerebbe disciplinare la fase transitoria per quanti siano in possesso del solo diploma di scuola media superiore.

Sulla proposta del relatore, volta a procedere disgiuntamente nell'esame dei disegni di legge n. 861 e 1512, intervengono ripetutamente i senatori TURINI, CHERCHI, PIZZO, ROVEDA, il presidente GIANOTTI e il sottosegretario ARTIOLI. Al termine la Commissione decide di procedere congiuntamente all'ulteriore esame dei provvedimenti, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del Regolamento, e di formare un apposito comitato ristretto.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1993

90^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

MARINUCCI MARIANI

*La seduta inizia alle ore 9,10.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema del Piano sanitario nazionale per gli anni 1994-1996**

(Parere al Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Seguito dell'esame e rinvio)

(R 139 B 00, C 12^a, 0007)

Prosegue l'esame del Piano sanitario nazionale sospeso nella seduta del 6 ottobre.

In sede di discussione generale il senatore MARTELLI osserva che il Piano sanitario nazionale è basato su una impostazione scorretta, adottata del resto anche per il provvedimento di riordino dell'Istituto superiore di sanità. Il documento non rappresenta altro che una serie di scatole vuote dal momento che le decisioni sono già state prese o saranno assunte in sedi diverse rispetto al Piano sanitario nazionale. Che l'impostazione complessiva sia fondata su falsi presupposti è dimostrato tra l'altro, ad avviso del senatore Martelli, dal fatto che la sottoutilizzazione delle strutture è considerata una fonte di spreco, mentre invece non la si può considerare in questi termini finché il personale non sarà sufficiente o finché quello esistente non sarà sottoposto a forme di mobilità. Il senatore Martelli ritiene pertanto che il Ministro della sanità abbia trasmesso al Parlamento un documento senza alcun significato considerando di fatto il Parlamento e in particolare la Commissione sanità delegittimati. Il senatore Martelli lamenta che lo stesso Ministro Garavaglia, mostrando scarsa considerazione per i componenti della Commissione sanità non abbia risposto, come invece si era impegnata a fare, ad una lettera a lei inviata nel luglio scorso, firmata da quasi tutti i membri della Commissione sanità in cui erano formulate le osservazioni dei parlamentari rispetto alla bozza di Piano sanitario nazionale. Per quanto riguarda poi il Piano nel suo complesso, ad avviso del senatore Martelli, esso manca di raccordi con la vigente legislazione e soprattutto con le norme del decreto legislativo n. 502 del 1992. Inoltre non

vengono prese in alcuna considerazione le norme comunitarie in materia sanitaria. Una delle conseguenze è che si accorpano in maniera confusa funzioni assistenziali e sanitarie. Il senatore Martelli passa poi ad esaminare specifici punti del Piano. Per quanto riguarda la parte relativa alle azioni programmate in materia di trattamento di patologie emergenti, sono elencate le priorità in ordine non corretto; per di più viene totalmente ignorata la patologia cardiovascolare che è al primo posto come causa di morte. Dunque, ferma restando la validità della prevenzione rispetto alle malattie oncologiche e dell'assistenza ai malati nefropatici, il Piano non tiene conto di altre importanti patologie particolarmente estese.

Per quanto riguarda i temi del centralismo e dell'autonomia regionale, gli investimenti finalizzati al riequilibrio territoriale, così come previsti nel Piano, non riusciranno, ad avviso del senatore Martelli, a modificare sensibilmente l'attuale situazione di grave squilibrio. Circa i livelli uniformi di assistenza, il Piano non assume una funzione di programmazione vera dal momento che non sono individuate le risorse finanziarie nè sono definite in maniera esaustiva le priorità di intervento trascurandosi problematiche sociali di rilevante importanza. D'altra parte, ad avviso del senatore Martelli, anzichè i livelli uniformi di assistenza sarebbe meglio definire i livelli minimi garantiti. Per quanto riguarda la formazione, il Piano risulta assai impreciso confondendo la ricerca, la formazione e l'aggiornamento senza definire ruoli, funzioni e specificità. In proposito il senatore Martelli ritiene che la formazione del personale non possa prescindere dalla pratica ospedaliera, peraltro non presa in considerazione. Circa i trapianti, l'orientamento governativo comporta un ingiustificabile spreco di risorse organizzative ed economiche con ricadute negative sia sull'efficienza sia sul futuro sviluppo dei programmi a carattere regionale ed interregionale. L'istituzione di un centro nazionale di coordinamento configurato con ampi poteri decisionali e gestionali, secondo caratteristiche di centralità, relegandosi i centri di riferimento al ruolo di meri esecutori, potrebbe provocare un pericoloso processo di demotivazione nelle sedi locali finora attive nel recupero di organi da trapiantare, fino all'arresto dell'attività di trapianto. D'altra parte la tendenza a rendere il più possibile autonome le sedi organizzative di dimensioni regionali o interregionali si sta imponendo come strategia operativa in molti dei paesi più attivi in ambito trapiantologico. In proposito il Piano non evidenzia nessuna strategia finalizzata al reale incremento dei prelievi e trapianti di organo, individua l'istituzione di nuove figure giuridiche secondo logiche che finora non hanno portato nessun beneficio alla sanità, produce un ulteriore aggravio della spesa pubblica non finalizzata alla tutela della salute dei malati e svuota i centri regionali delle loro funzioni istituzionali.

In conclusione il senatore Martelli ritiene indispensabile la consultazione del Parlamento per la revisione del Piano, il quale deve essere coerente con le normative vigenti, identificando i livelli minimi di assistenza, regolamentando l'obbligo dell'aggiornamento professionale a livello ospedaliero e individuando le strategie di intervento e gli interventi da compiere nei vari settori.

Il senatore GARRAFFA in via preliminare osserva che lo sfascio della sanità è stato determinato dalle gestioni anche scorrette da parte dei titolari del Dicastero che si sono fino ad ora succeduti. Inoltre va rilevato che la politica sanitaria si è caratterizzata per le indicazioni del personale burocratico, mentre gli indirizzi del personale politico sono del tutto inesistenti. Il piano sanitario nazionale, pertanto, non riflette le esigenze reali del cittadino e quindi non può essere considerato strumento idoneo per risanare il sistema sanitario nazionale. Si rileva anzi una profonda incoerenza fra le dichiarazioni di intenti e l'attuazione degli stessi: il Piano sanitario nazionale è del tutto carente del necessario supporto finanziario che renderebbe concreti gli indirizzi di politica sanitaria proposti. Date queste premesse, il senatore Garraffa non ritiene utile entrare nel merito del provvedimento in esame, in quanto questo è assolutamente inidoneo rispetto ai fini prefissati di riordinamento del sistema sanitario nazionale. Osserva altresì che i vari tagli che sono stati predisposti nell'ambito della manovra economico-finanziaria del Governo sono irrazionali e aggravano ulteriormente la situazione della sanità in Italia. Cita in proposito il fatto che sono stati ridotti gli stanziamenti per la diagnostica strumentale, mentre sarebbe stato opportuno potenziare le strutture ospedaliere, specie nei reparti più delicati quali ad esempio, quello, per le malattie cardiovascolari.

Esprime quindi un giudizio fortemente negativo sul provvedimento in esame, derivante da una diretta esperienza in quanto medico che vive la triste realtà degli ospedali italiani.

Il senatore MANARA esprime l'avviso che un primo rilievo negativo sia costituito dal fatto che a distanza di quindici anni dall'approvazione della legge n. 833 del 1978, la riforma del sistema sanitario sia rimasta inattuata: nonostante ciò, ora ci si trova ad esaminare un ulteriore progetto di riordino del settore per gli anni 1994-1996. In via generale, il provvedimento ribadisce programmi perfettamente in linea con gli orientamenti del decreto legislativo n. 502 del 1992, che sono stati peraltro respinti in modo corale e plebiscitario sia dagli operatori sanitari che dagli stessi cittadini. Ad una più attenta valutazione dei contenuti programmatori del Piano emerge un rapporto anomalo tra lo Stato e le regioni, dovuto al fatto che gli aspetti economico-finanziari non si raccordano con quelli amministrativo-istituzionali. A tal fine sarebbe stato opportuno istituire l'osservatorio epidemiologico da parte delle regioni, in modo tale che a seguito della individuazione dei bisogni reali della popolazione, si sarebbero potute utilizzare in modo efficiente e razionale le risorse economiche.

Le misure indicate nel Piano sanitario nazionale in definitiva concorrono ad aggravare lo stato precario dei servizi sanitari, tanto più se la manovra economico-finanziaria sarà approvata nei termini in cui il Governo l'ha proposta. In particolare, per quanto riguarda il personale, si determinerà un ulteriore calo di efficienza dei servizi dovuto alle irrisolte carenze di organico.

Esprime inoltre forte scetticismo sui cosiddetti progetti-obiettivo concernenti i bambini e gli anziani, ritenendo che detti progetti possano prestarsi a facili strumentalizzazioni.

Per le sue caratteristiche, il Piano non consentirà all'Italia di raggiungere gli obiettivi che la Organizzazione mondiale della sanità si è prefissata di raggiungere nell'anno 2000.

Lamenta in particolare che il Piano ribadisce la forte burocratizzazione della struttura sanitaria, svincolata da ogni forma di controllo soprattutto di carattere finanziario. Questo aspetto viene evidenziato anche da parte degli assessori regionali i quali, a fronte delle notevoli competenze attribuite alle Regioni, non avranno a disposizione il necessario supporto di risorse. Pertanto si stima un fabbisogno insoddisfatto di circa 18.500 miliardi che determinerà un blocco di cassa per le Regioni con le immaginabili conseguenze sui servizi, a scapito dell'interesse del cittadino utente. Il Piano non riesce, per la forte spinta centralistica e statalistica che lo caratterizza, a rendere veramente autonome e responsabili le regioni.

Per questi motivi ribadisce un giudizio complessivamente negativo sul provvedimento in esame.

Il senatore **SIGNORELLI** ricorda che le critiche al sistema del Servizio sanitario nazionale si ripetono ormai da anni, in occasione dell'esame dei provvedimenti che connotano la legislazione sanitaria degli ultimi 15 anni, caratterizzata dal mancato collegamento tra programmazione e pianificazione, secondo una comunità di intenti. La spaccatura fra i due aspetti, affrontati troppo spesso in modo disorganico, a suo avviso, è stata prodotta dalla politica consociativa degli anni settanta-ottanta, diretta allo sfruttamento e alla strumentalizzazione del settore sanitario, a vantaggio degli interessi politico-partitici, ma a scapito ovviamente dei reali bisogni dei cittadini. Sono pertanto rimaste inascoltate le critiche e le analisi espresse dalla propria parte politica, con la conseguenza che, nonostante si sia accertata la totale decadenza del sistema sanitario, questo è stato mantenuto in vita a seguito di vari provvedimenti di modifica che non ne hanno tuttavia sanato il grave dissesto, con notevole aggravio per le finanze dello Stato. Sarebbe stato preferibile «congelare» il sistema sanitario nazionale, provvedendo a commissariare le USL mediante personale altamente qualificato ma soprattutto corretto proveniente dai ruoli della magistratura e dell'alta dirigenza statale. Il nodo centrale del problema rimane quello della attribuzione della responsabilità che va tuttavia controllata e sanzionata, specie per le implicazioni di carattere economico-finanziario: invece il sistema dei controlli non è mai stato attuato, ne tanto meno l'autorità giudiziaria si è attivata per individuare le responsabilità della malagestione da parte delle USL, ma soprattutto delle giunte regionali.

In definitiva il cittadino non potrebbe che subire un'ulteriore lesione, qualora venissero concretamente attuate le linee programmatiche predisposte nel Piano. Esprime quindi un giudizio fortemente negativo sul provvedimento che non è in grado di offrire strumenti validi per la sanatoria della dissestata sanità italiana.

Il presidente rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

*IN SEDE REFERENTE***Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 365, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base****(Esame e rinvio)**

Il relatore ZOTTI riferisce sul disegno di legge in titolo. Il decreto-legge all'esame proroga al 31 ottobre 1993 il pagamento, già fissato al 15 settembre dal decreto del Ministro della sanità del 10 agosto 1993, della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base stabilita in lire 85.000, nell'ambito della revisione delle prestazioni sanitarie operata dall'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

In considerazione dei notevoli problemi applicativi che la suddetta normativa ha determinato - che trovano riscontro nella bassa percentuale di versamenti effettuati alla data di scadenza già fissata al 15 settembre - si è reso necessario individuare una serie di misure correttive, atte ovviare i detti inconvenienti, tra cui appunto la proroga al 31 ottobre 1993 del termine fissato per il versamento della quota, stabilita all'articolo 1.

Ai fini dell'attestazione del versamento l'articolo 2 prevede che gli estremi dello stesso siano indicati in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti che vi sono tenuti.

L'articolo 3 definisce le modalità di accertamento dell'ottemperanza dell'obbligo del versamento. In particolare il controllo viene eseguito dal sistema informativo del Ministero delle finanze sui supporti magnetici sui quali l'amministrazione postale registra i dati dei soggetti che hanno effettuato il versamento, secondo modalità stabilite d'intesa tra il Ministero delle finanze e il Ministero delle poste, sentito il Ministero della sanità. Qualora, in seguito ai controlli incrociati così effettuati, venga accertata l'omissione, l'incompletezza o la tardività dei versamenti, è previsto che le regioni e le province autonome procedano al recupero delle somme non versate, applicando, a titolo di sanzione amministrativa, una maggiorazione del 50 per cento. Il decreto non comporta oneri per l'erario, in quanto tende a meglio definire le modalità applicative della normativa ai fini dell'ottemperanza dell'obbligo del versamento della quota per l'assistenza medica di base.

L'istituzione della quota di 85 mila lire per talune fasce di reddito, inserita nella manovra economica dello scorso anno, era finalizzata ad evitare che determinati cittadini rimanessero privi delle principali prestazioni fornite dal Servizio sanitario nazionale. È previsto un gettito complessivo di 1.265 miliardi introitato direttamente dalle Regioni pro-quota. Tale somma è già calcolata nella manovra finanziaria per il 1993; pertanto ove l'introito non fosse assicurato, le Regioni, non potendo limitare l'assistenza, dovrebbero ricorrere alla contribuzione statale. Si ricorda che la Commissione sanità del Senato nel parere espresso sul decreto-legge n. 384, del 1992, che recava tra l'altro le disposizioni istituenti la quota di 85 mila lire, propose che al posto di queste ultime, come ipotesi alternativa, fosse previsto il versamento di

una quota fissa individuale di lire 35 mila generalizzata per tutti i cittadini, ad esclusione dei soggetti esenti del pagamento del *ticket* e dei minori di anni 14. Essendo stata questa materia di vivace dibattito in sede di Commissione, il relatore Zotti ritiene utile acquisire le valutazioni che emergeranno dal dibattito per poi svolgere qualche considerazione finale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 10,30.

91^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MARINUCCI MARIANI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità SAVINO.

La seduta inizia alle ore 14,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

(R 033 0 04, C 12^a, 0003)

Il presidente MARINUCCI MARIANI comunica preliminarmente che è stata presentata, ai sensi dell'articolo 33, quarto comma, del Regolamento, la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento della audizione all'ordine del giorno. Avverte poi che, in previsione di tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

La Commissione aderisce quindi alla richiesta anzidetta e conseguentemente detta forma di pubblicità viene adottata per il susseguente svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla riclassificazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici: audizione del professor Silvio Garattini, del professor Gian Luigi Gessa, del professor Giovanni Federspil e del professor Luigi Frati, componenti della Commissione unica del farmaco

(R 048 0 00, C 12^a, 0002)

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente MARINUCCI MARIANI nel ringraziare gli ospiti fornisce indicazioni circa la metodologia da seguire nel corso dell'audizione.

Ha quindi la parola il professor GESSA.

Egli fa presente che la Commissione unica del farmaco, nello svolgimento dei suoi lavori, tiene conto di due criteri quello scientifico sulla base del quale individua i farmaci efficaci, e l'altro che ha come riferimento anche gli effetti economici della riclassificazione in relazione al previsto tetto di spesa farmaceutica di 10 mila miliardi. Sulla base di tali criteri, tenendo conto che lo Stato è il maggior acquirente di farmaci, si possono individuare due classi: la prima in cui sono da collocare i farmaci a carico dello Stato e l'altra in cui sono da collocare i farmaci a carico dei cittadini. È stata, d'altra parte, valutata la possibilità di individuare una classe intermedia, ma la tendenza è di fare a meno di tale classe. Conseguentemente non avrebbe senso la previsione relativa alla individuazione di soggetti esenti dalla partecipazione alla spesa.

Prende quindi la parola il professor GARATTINI. Egli ritiene che occorrono interventi drastici per modificare un sistema in cui si sono verificate distorsioni sia nella commercializzazione che nei prezzi dei farmaci, accentuatesi in questo decennio. In un'ottica di cambiamento esprime l'avviso che i farmaci debbano essere collocati in due sole classi. Nella prima classe dovrebbero essere inclusi i farmaci importanti sul piano terapeutico e dovrebbero essere a totale carico dello Stato, senza distinzioni per fasce di età e per patologie dal momento che una esenzione per fasce di età non ha ragion d'essere in quanto non ci sono farmaci specifici in relazione all'età. D'altra parte ove si mantenesse la prevista esenzione per i soggetti al di sotto dei dodici anni e al di sopra dei sessantacinque potrebbe verificarsi la perversa conseguenza che fasce di reddito basso, al di sotto dei sessantacinque anni sarebbero costrette a pagare i farmaci, mentre fasce di reddito alto, al di sopra dei sessantacinque anni, avrebbero i farmaci gratuitamente. D'altra parte una esenzione di questo tipo potrebbe indurre i cittadini al falso per avere i farmaci gratuitamente mediante prescrizioni intestate a parenti rientranti per età nelle fasce esenti. Inoltre l'organizzazione del sistema delle esenzioni, così come previsto nel provvedimento collegato alla legge finanziaria, è costosa senza peraltro un apprezzabile introito da parte dello Stato. Infine dal punto di vista del cittadino utente l'istituzione di una classe b), così come prevista nell'anzidetto provvedimento, comporterebbe il paradosso che il paziente avrebbe farmaci di livello inferiore a quelli della prima classe e per di più dovrebbe in parte pagarli. Accanto all'unica classe di farmaci a totale carico dello Stato, ad avviso del professor Garattini, l'altra classe cui ha prima accennato, dovrebbe essere composta da farmaci per i quali è necessaria la ricetta e da altri per i quali la ricetta non è necessaria. Tutti i farmaci di questa seconda classe sarebbero collocati in un mercato parallelo rispetto a quello dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale e sarebbero a totale carico dei cittadini. Il professor Garattini fa presente tuttavia che una tale impostazione presuppone un

diverso sistema dei prezzi dei farmaci, basato sui seguenti criteri: farmaci uguali devono avere prezzi uguali; farmaci con eguale efficacia devono avere eguale prezzo, uniformato al livello del prezzo del farmaco più basso, aumentato tutt'al più di una piccola percentuale. Per quanto riguarda invece i farmaci che non entrano nella categoria degli uguali o dei simili, cioè per i farmaci unici è necessario individuare un sistema che consenta allo Stato uno sconto sul prezzo in relazione al volume di acquisto. Comunque le soluzioni relative alle problematiche sui prezzi richiedono decisioni a livello politico. La Commissione unica del farmaco può invece fare un lavoro di selezione dei farmaci anche se già si profilano elementi che tendono a vanificare questa azione, il più preoccupante dei quali è il ricatto occupazionale. Le ripercussioni in termini occupazionali dei tagli da apportare al prontuario terapeutico, ad avviso del professor Garattini, costituiscono, comunque, un problema di cui bisogna tener conto. Il problema dei disoccupati tuttavia può essere considerato in connessione con i necessari processi di ristrutturazione; più aziende potrebbero unificarsi per ragioni di mercato, ciò diminuirebbe i rischi per le singole aziende e per gli occupati. Infine il professor Garattini pone l'accento sulla necessità di tutelare in qualche modo la ricerca in quanto senza di essa l'industria farmaceutica perisce.

Il senatore RUSSO Raffaele, nel ringraziare gli intervenuti per la chiara esposizione, osserva che nella odierna riunione è stata sottolineata l'esigenza di portare a due fasce le categorie dei farmaci. Tale operazione rischia di non essere compatibile con la manovra economico-finanziaria. Rileva pertanto che è tangibile il contrasto fra i compiti essenzialmente tecnico-scientifici della Commissione unica del farmaco e le restrizioni poste dalla manovra finanziaria. In conseguenza se la Commissione unica del farmaco non ritiene opportuno riclassificare i farmaci in tre fasce, secondo i limiti del tetto di spesa previsto, allora si renderà necessario emendare i provvedimenti in materia finanziaria.

Il professor GARATTINI precisa che personalmente ritiene preferibile individuare una sola fascia di farmaci destinati alle patologie importanti e alla tutela della salute del cittadino sul territorio. Se venisse effettuata la selezione dei farmaci in base all'efficacia e se potesse essere modificato il prezzo dei farmaci, posta l'unicità della classe, il professor Garattini è dell'avviso che sarebbe possibile rimanere nel tetto dei 10.000 miliardi.

Il senatore RUSSO Raffaele domanda in proposito quanto tempo sarebbe necessario per modificare il prezzo dei farmaci, stante l'estrema importanza di questo elemento ai fini del contenimento della spesa sanitaria.

Il professor GARATTINI e il professor FRATI, rispondendo a quest'ulteriore quesito, osservano che la manovra sui prezzi sarebbe possibile – peraltro in tempi brevi – se vi fossero adeguati strumenti normativi.

Il professor Frati ribadisce inoltre che mentre per il concetto di «efficacia terapeutica» si può dare una definizione scientifica, la

determinazione della struttura del prezzo è un problema di politica legislativa.

Il senatore PERINA osserva che i compiti della Commissione unica del farmaco sono sicuramente condizionati dalla manovra economico-finanziaria; per contro il problema concernente la determinazione del prezzo dei farmaci esula dalle funzioni di detta Commissione, in quanto è materia attribuita al CIPE. Chiede quindi in che modo sia possibile realizzare effettivamente una riduzione delle prescrizioni e quindi della spesa attraverso la riduzione del numero dei farmaci.

Il senatore MARTELLI si sofferma sulla necessità che la ricerca farmaceutica sia adeguatamente sostenuta e sviluppata, in quanto può produrre ricchezza per lo Stato, purchè siano attuati i controlli sull'utilizzo delle risorse destinate a tal fine.

È dell'avviso che lo Stato, comperando i farmaci all'ingrosso, debba ottenere uno sconto sul prezzo.

Osserva infine che occorrono seri controlli sulle prescrizioni mediche, onde evitare di vanificare l'obiettivo del mantenimento del tetto dei 10.000 miliardi in concomitanza con un'unica fascia di farmaci, che si può verificare nel caso in cui i medici prescrivano per un numero rilevante di individui un farmaco riservato a determinate patologie da cui sono affetti un numero esiguo di soggetti.

Il senatore MANARA, nel ringraziare i membri della Commissione unica del farmaco per il loro prezioso contributo, chiede quali strumenti possano essere individuati per trovare un'adeguata soluzione al problema della ricerca in Italia rispetto alla strategia complessiva del Servizio sanitario nazionale. In particolare desidera conoscere l'orientamento della Commissione unica del farmaco in ordine alla opportunità di favorire la libera iniziativa, a fronte di un minore intervento dello Stato in materia di politica farmaceutica.

La senatrice BETTONI BRANDANI, riprendendo alcune osservazioni emerse nel corso del dibattito, ritiene che le condizioni per rispettare il tetto prefissato di spesa siano l'individuazione dei farmaci efficaci e la determinazione del prezzo. Quest'ultimo costituisce il nodo politico del problema che il Parlamento dovrà risolvere in sede di esame della manovra finanziaria, rivedendo criticamente le modalità di determinazione del prezzo dei farmaci, atteso che la sostanziale liberalizzazione dei prezzi produce l'aumento della spesa. Chiede inoltre precisazioni in merito alla collocazione dei farmaci copia e dei farmaci dannosi che la Commissione unica per il farmaco intende effettuare.

Il senatore CONDORELLI rileva che, per quanto riguarda la ricerca scientifica in Italia lo Stato è fortemente carente. In questo settore, infatti le industrie farmaceutiche si autofinanziano. In proposito fa presente che per mettere sul mercato un farmaco occorrono non meno di 200 miliardi e dieci anni di ricerca, pertanto solo le industrie farmaceutiche con un fatturato di rilievo possono affrontare le spese necessarie per la ricerca farmacologica. A tal fine propone di

individuare degli strumenti che consentano anche alle industrie farmaceutiche multinazionali di sviluppare in Italia, anzichè nei rispettivi paesi di appartenenza, la ricerca nel settore, eventualmente nelle fasi iniziali dello studio di un farmaco.

Il senatore ZOTTI esprime la propria personale gratitudine per la grande disponibilità dimostrata dai membri della Commissione unica del farmaco, e chiede se siano state previste sedi di confronto con le ditte farmaceutiche.

Il senatore SIGNORELLI sottolinea l'esistenza di un profondo contrasto fra esigenze di tutela della salute dei cittadini, limiti economico-finanziari e interessi commerciali delle case farmaceutiche, che nel loro complesso condizionano fortemente il compito di riclassificazione dei farmaci attribuito alla Commissione unica. Ritiene in proposito che il limite imposto dal tetto dei 10.000 miliardi sia del tutto ingiustificato, dovendo la suddetta Commissione operare in base a criteri rigorosamente scientifici. Osserva infine che l'obiettivo di stabilire un equilibrato rapporto fra ricerca farmacologica e commercio dei farmaci è reso difficile dal fatto che il settore farmaceutico si presta a facili abusi e speculazioni in assenza di adeguati controlli da parte dello Stato.

La senatrice MINUCCI Daria sottolinea che il riferimento principale per l'operato della Commissione unica del farmaco deve essere il bisogno di salute da parte dei cittadini. Questo orientamento di base rischia di essere compromesso dalle restrizioni di carattere economico-finanziario: si domanda pertanto se la Commissione unica del farmaco sia in grado di individuare l'ammontare della spesa farmaceutica, in relazione alla riclassificazione dei farmaci, in modo da creare i presupposti per un effettivo risparmio di risorse da destinare ad altri fini socialmente utili.

Desidera inoltre conoscere l'orientamento della Commissione, in quanto organo tecnico scientifico, in merito al problema dell'eccesso di medicalizzazione, all'uso improprio dei farmaci, alla necessità di dare degli indirizzi per la realizzazione di una nuova cultura sanitaria. Quanto ai problemi di determinazione del prezzo più equo per il farmaco, a suo avviso si tratta di trovare una soluzione politica sulla base di presupposti tecnici-scientifici.

Il senatore GRASSANI esprime preoccupazione per talune osservazioni emerse nel corso della audizione in merito al destino delle medicine inutili e alla distribuzione dei farmaci nelle tre fasce. Osserva inoltre che la spesa farmaceutica in Italia non è superiore a quella degli altri paesi della Comunità europea: vi sono in realtà molti sprechi dovuti all'artificioso aumento dei prezzi di determinati farmaci ad opera delle note speculazioni delle case farmaceutiche, e pertanto occorrono severi controlli in questo ambito.

Quanto ai riflessi della riclassificazione sul livello di occupazione nel settore farmaceutico, ritiene che questo problema debba essere risolto nello stesso modo in cui lo Stato interviene in altri settori della produzione, favorendo al massimo la mobilità del personale.

Il senatore PULLI ricorda che la Commissione sanità del Senato aveva da lungo tempo ed in varie occasioni prospettato gli stessi inconvenienti e distorsioni evidenziati dai membri della Commissione unica del farmaco nel corso delle due audizioni. In particolare è stato più volte ribadita l'esigenza primaria di eliminare dal prontuario i farmaci dannosi, quelli non utili nonché quelli cosiddetti fotocopia. Questo obiettivo che rientra a pieno titolo nei compiti della Commissione unica del farmaco, viene tuttavia appannato dai limiti finanziari posti all'attività del suddetto organo tecnico-scientifico. Propone pertanto che il Ministro provveda ad eliminare dai compiti della Commissione tale impropria incombenza consistente nel rispetto del tetto di spesa previsto dalla manovra finanziaria, che costituisce un problema politico di esclusiva spettanza del Governo e del Parlamento.

Lamenta infine il fatto che le Commissioni igiene e sanità del Senato e Affari sociali della Camera dei deputati subiscono una espropriazione di poteri decisionali in merito alle scelte di politica sanitaria che sempre più spesso sono determinate dai Ministeri economici.

Il senatore BRESCIA osserva che la manovra economico-finanziaria è attualmente in corso d'esame, e pertanto sarà possibile modificarla, ove se ne presenti la necessità, in considerazione degli indirizzi che la Commissione unica del farmaco potrà dare. Domanda poi se detta Commissione è in grado di stimare il numero dei farmaci essenziali che entreranno nella prima fascia.

Quanto al problema dei riflessi della riclassificazione sulla occupazione nelle industrie farmaceutiche, il senatore Brescia ritiene che lo Stato potrà intervenire con gli stessi strumenti utilizzati per altri settori industriali in crisi.

Desidera inoltre conoscere l'orientamento della Commissione unica del farmaco in merito al problema della rideterminazione del prezzo dei farmaci, alla collocazione dei farmaci efficaci di cui viene fatto un uso incongruo, al ruolo dei medici in sede prescrittiva.

Il senatore GARRAFFA ritiene che il compito di riclassificazione dei farmaci sia correlato alla necessità di fornire indicazioni non solo sull'efficacia in generale, ma sull'efficacia risolutiva per determinate patologie. In tal senso sarebbe opportuno che la Commissione unica del farmaco riuscisse ad indicare all'industria - ma anche al medico - la quantità di «principio attivo» dei farmaci, in modo tale da ridurre notevolmente il numero di prodotti in commercio, al fine del contenimento della spesa. Quanto alla determinazione del prezzo, a suo avviso, un utile termine di comparazione può essere individuato nel «principio chimico attivo».

Il professor GESSA, rispondendo ad alcuni quesiti, sottolinea che la Commissione unica del farmaco ha il compito di individuare una lista di farmaci di «documentata efficacia» ai fini della risoluzione delle patologie e del miglioramento della qualità della vita. Sulla base di questo criterio si potrà risolvere il problema dei farmaci copia e di quelli non utili, la cui eliminazione dal vecchio prontuario determinerà

una diminuzione della spesa farmaceutica. Quanto all'uso incongruo ed allargato dei farmaci, il professor Gessa ritiene che questi aspetti attengano al più generale problema dell'educazione sanitaria e alla deontologia professionale dei medici, i quali in assenza di adeguati controlli potrebbero continuare a prescrivere determinati farmaci anche a coloro che non ne hanno bisogno. Informa infine che la Commissione unica del farmaco metterà a disposizione delle industrie farmaceutiche i risultati del lavoro svolto, in modo tale che il confronto con le ditte avvenga sulle soluzioni concrete proposte, lasciando alle ditte stesse la possibilità di replicare sulle scelte.

Il professor GARATTINI, nel concordare con le osservazioni testè svolte dal professor Gessa, sottolinea che il rapporto fra efficacia di un farmaco e prezzo dello stesso non può essere scisso. Ribadisce la necessità di una soluzione politica legislativa al problema della determinazione del prezzo. Rileva in proposito che il prezzo medio europeo non costituisce un'attendibile indice di riferimento per la determinazione dei prezzi dei farmaci, poichè è necessario fare riferimento alla situazione esistente nel nostro paese che differisce da quella dei paesi europei. A suo avviso la diminuzione delle prescrizioni mediche a seguito della riclassificazione comporterà una sensibile riduzione della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale.

Il presidente MARINUCCI MARIANI precisa a tale proposito che a seguito della riclassificazione il medico potrà lasciare al paziente la decisione se comprare o meno un farmaco, dopo aver avvertito che il medesimo non è finanziato dal Servizio sanitario nazionale: in tal modo l'onere relativo alla fascia c) dei farmaci tende a gravare interamente sui cittadini.

Il professor GARATTINI, riprendendo le osservazioni formulate in ordine alla necessità di sviluppare la ricerca farmacologica, osserva che le industrie farmaceutiche spendono per la ricerca solo il 6 per cento del prezzo destinato al pubblico: quindi la quota destinata in Italia alla ricerca scientifica è inferiore di un terzo rispetto a quella destinata dalle industrie francesi e inglesi, per le quali non è conveniente effettuare la ricerca farmacologica in Italia. Occorrono pertanto idonei strumenti per potenziare la ricerca delle industrie italiane, che, qualora si rivolgano ad un piccolo mercato, non sono in grado di autofinanziarsi. Infatti occorrono almeno 2.000 miliardi di fatturato per sostenere la spesa per la ricerca di un farmaco, il cui sviluppo costa dieci volte di più di quanto costi la scoperta del prodotto. Le multinazionali del settore non hanno interesse ad effettuare la ricerca in Italia in quanto non trovano un substrato favorevole sia dal punto di vista economico che dal punto di vista burocratico: mentre in Inghilterra occorre un solo mese per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, in Italia occorrono almeno sei mesi per procedure analoghe. Pertanto occorrerebbe creare il clima adeguato per favorire la ricerca delle industrie multinazionali in Italia in primo luogo sviluppando la ricerca di base ed in secondo luogo snellendo le procedure amministrative. Va in proposito rilevato che il

Governo a fronte degli impegni presi in diverse sedi in ordine alla necessità di potenziare la ricerca, si è reso gravemente inadempiente tagliando i fondi, senza peraltro considerare un aspetto molto rilevante costituito dal fatto che l'industria farmaceutica è trainante rispetto ad altre attività nel settore alimentare, cosmetico e diagnostico.

Il senatore ZOTTI sottolinea che ogni protagonista nelle vicende del settore farmaceutico in Italia, cioè le ditte da una parte, Governo e Parlamento dall'altra devono riconoscere le proprie responsabilità, in modo da evitare per il futuro le note distorsioni e speculazioni che si sono fino ad oggi registrate.

Il senatore PERINA osserva che i tempi di lavoro assegnati alla Commissione unica del farmaco sono molti ristretti. Inoltre rileva la mancanza di una adeguata educazione all'uso del farmaco che non viene favorita dalla informazione offerta dalle case farmaceutiche. Quanto al problema della determinazione del prezzo, il senatore Perina sottolinea che il CIPE impiegherà molto tempo per operare la rideterminazione dei prezzi sulla base del criterio del prezzo medio europeo, e che comunque questa è una problematica politica che esula dai compiti tecnici della Commissione unica del farmaco. Ribadisce infine la necessità di recuperare la capacità prescrittiva dei medici nonché di intervenire severamente sulle modalità di confezione dei farmaci.

Il professor GARATTINI ritiene che la diminuzione della spesa possa essere conseguita solo se verranno attuati efficaci controlli su tutti i fronti: infatti le USL sanno quali sono i medici iperprescrittivi, tuttavia non intervengono su di essi. Pertanto ribadisce che è compito del politico determinare il sistema efficace di controllo.

Il professor FEDERSPIL, riportando la propria esperienza di medico internista, fa presente che nell'ambito della medicina clinica non è possibile fare distinzioni nette fra i farmaci poichè vi sono pochi farmaci realmente dannosi e pochi farmaci realmente efficaci, quindi non è facile in questo settore definire cosa sia utile e cosa sia dannoso. Va inoltre considerato che il vincolo economico-finanziario, entro il quale la Commissione unica per il farmaco è tenuta ad operare, costituisce anche una direttiva di carattere politico che integra il profilo strettamente tecnico-scientifico; in assenza della quale il prodotto finale della Commissione non si discosterebbe dai contenuti di un trattato di farmacologia. È pertanto inevitabile un confronto dialettico tra le competenze squisitamente scientifiche e gli obiettivi politici.

Il professor FRATI si sofferma sulla questione della determinazione del prezzo dei farmaci, che andrebbe adeguatamente approfondita sul piano politico. Osserva inoltre che necessariamente il lavoro scientifico ha risvolti di ordine politico. Occorrerebbe integrare la normativa istitutiva della Commissione unica del farmaco affinché questo organismo possa stabilire le «indicazioni terapeutiche di riferimento»,

che sono uno strumento più elastico rispetto ai protocolli, in modo tale che i comportamenti devianti dei medici possano essere sanzionati.

In merito a tale osservazione, la senatrice BETTONI BRANDANI ritiene che la proposta testè formulata sia interessante anche se di difficile realizzazione.

Proseguendo, il professor FRATI ritiene che la Commissione unica del farmaco dovrebbe essere dotata di poteri decisionali in merito alla determinazione delle regole di confezionamento dei prodotti, in modo da incidere sulla quantità e qualità delle prescrizioni da parte dei medici. Concorda con le osservazioni più volte emerse nel corso della audizione diretta ad approfondire il tema della ricerca scientifica in Italia, cercando di individuare strumenti idonei per favorirne lo sviluppo.

Il presidente MARINUCCI MARIANI chiede ulteriori precisazioni circa la possibilità di mantenere il tetto prefissato di spesa farmaceutica, riducendo il numero dei farmaci, e di effettuare tale operazione di ripulitura in tempi brevi senza peraltro danneggiare quelle ditte che non hanno partecipato alle note vicende speculative.

Il professor GARATTINI ribadisce che una prima operazione essenziale è costituita dalla riduzione del prezzo di quei farmaci che hanno la stessa efficacia terapeutica di analoghi prodotti a più basso costo. Inoltre sarebbe auspicabile realizzare in tempi brevi un controllo sulle confezioni dei prodotti, in modo tale da pervenire al dosaggio secondo i cicli terapeutici.

Non essendovi ulteriori interventi, il presidente MARINUCCI MARIANI ringrazia gli ospiti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,50.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1993

46ª Seduta

Presidenza del Presidente
SCOGNAMIGLIO PASINI

La seduta inizia alle ore 15,05

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1993 n. 383, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi (1529)
(Esame. Parere all'8ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il PRESIDENTE relatore, dopo aver ricordato che, il 9 giugno 1993, la Commissione CEE ha adottato una decisione che qualifica come aiuti incompatibili con il Mercato comune quelli previsti dal Decreto ministeriale del 28 gennaio 1992, recante determinazione dei criteri per la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese esercenti l'autotrasporto di merci per conto di terzi, si sofferma sul decreto-legge in esame il quale, facendo salvi gli effetti del precedente decreto-legge n. 82 del 29 marzo 1993, autorizza la ulteriore spesa di 200 miliardi di lire per integrare la dotazione del Fondo previsto dall'articolo 15 del decreto legge n. 82 del 1993, finalizzato alla concessione di agevolazioni per l'acquisto di carburante agli autotrasportatori italiani, nonché a quelli appartenenti a Paesi membri della CEE, per i trasporti effettuati in Italia.

Secondo il Presidente relatore, che si richiama anche al parere reso dalla Giunta in merito al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 82 del 1993 (A.S. n. 1232), lo schema di parere della Giunta sul provvedimento in esame - dati i suoi possibili persistenti elementi di incongruità con la normativa comunitaria in tema di aiuti di Stato - dovrebbe richiamare l'attenzione della Commissione di merito sull'esigenza di richiedere al Governo le informazioni riguardanti, in primo luogo, le modalità di corresponsione del contributo in argomento ai trasportatori CEE e, secondariamente, se tale stanziamento sia da ritenere sufficiente per il contributo equilibratorio dell'autotrasporto comunitario rispetto a quello italiano.

Occorre rilevare inoltre - continua l'oratore - come la decisione comunitaria nei confronti del nostro Paese riposi fondamentalmente su

due assunti: da un lato, l'attribuzione di maggiori aiuti agli autotrasportatori italiani produce, come conseguenza, un effetto distorsivo della concorrenza per i trasportatori degli altri Paesi della Comunità; dall'altro, l'abbassamento del costo unitario dei trasporti in Italia opererebbe, in maniera egualmente distorsiva, sul costo complessivo dei trasporti a livello europeo. Tale ultima argomentazione, secondo il Presidente relatore, anche se giuridicamente potrebbe essere fondata, appare da un punto di vista strettamente economico difficilmente sostenibile, in quanto gli effetti di tale aiuto risulterebbero del tutto marginali se non ininfluenti per l'economia europea dei trasporti nella sua globalità.

Si apre il dibattito.

Prende la parola il senatore TABLADINI il quale - dichiarato di condividere in larga parte le valutazioni espresse dal Presidente relatore - ritiene che occorra ribadire, anche in materia di autotrasporto, la logica comunitaria che fa perno sul principio della completa liberalizzazione dei servizi e sottolinea che gli aiuti in questione potrebbero favorire abusi nelle zone frontaliere.

Seguono, quindi, brevi interventi dei senatori TADDEI, STRUFFI e Arduino AGNELLI.

La Giunta conferisce, quindi, mandato al Presidente relatore di redigere uno schema di parere secondo le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

Norme sulla circolazione dei beni culturali (1317)

COVATTA e DE ROSA. Modifiche alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, in relazione al mercato unico europeo (836)

CHIARANTE ed altri. Norme sulla circolazione dei beni culturali all'interno della Comunità europea o con Paesi terzi ed adeguamento e potenziamento della legislazione italiana in materia di tutela (1543)

(Esame congiunto. Parere alla 7ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il senatore STRUFFI, relatore designato per i disegni di legge in titolo, evidenzia come le disposizioni in essi contenute provvedano in modo sostanzialmente adeguato a conformare la legislazione italiana al regolamento e alla direttiva CEE concernenti, rispettivamente, le esportazioni dei beni culturali e la restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro.

Ciò nonostante, egli rileva come l'Allegato A del disegno di legge n. 1317 non contenga la precisazione di cui al punto 12, lettera b) dell'Allegato alla direttiva, il quale fornisce la definizione degli oggetti da collezione elaborata dalla Corte di giustizia CEE ed in tal senso, pertanto, occorrerebbe una modifica.

Da ultimo, egli osserva che in tutti i provvedimenti in esame manca una norma che attui quanto previsto dall'articolo 16 della direttiva in argomento, che prevede ogni tre anni una relazione informativa degli

Stati membri sull'applicazione della direttiva stessa da inviare alla Commissione.

Senza dibattito, la Giunta conferisce, quindi, mandato al relatore di predisporre un parere nei termini emersi.

La seduta termina alle ore 15,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme istituzionali**

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1993

Presidenza del Presidente
IOTTI

Interviene il Ministro per le riforme elettorali e istituzionali Leopoldo ELIA.

La seduta inizia alle ore 20,15.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame di progetti di legge recanti modifiche alla parte seconda della Costituzione

Il Presidente ricorda che nella seduta precedente la Commissione ha approvato il nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione.

Su proposta del relatore Silvano LABRIOLA (Gruppo del PSI) la Commissione passa all'esame dell'articolo 119 della Costituzione, nel testo approvato dal Comitato ristretto, relativo all'autonomia finanziaria delle Regioni; l'articolo viene approvato senza modifiche.

Ugualmente senza modifiche è approvato l'articolo 119-*bis* del testo del Comitato ristretto che specifica i tributi o quote di essi da attribuire alle Regioni.

La Commissione approva infine, dopo ampio dibattito, un articolo aggiuntivo 117-*bis* che prevede la possibilità di stipulare accordi fra Regioni.

La seduta termina alle ore 21,45.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1993

68^a Seduta

Presidenza del Presidente
SAPORITO

Intervengono il Ministro della pubblica istruzione IERVOLINO ed il sottosegretario di Stato per le poste FUMAGALLI CARULLI.

La seduta inizia alle ore 9,15.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione della Repubblica ellenica all'Unione dell'Europa occidentale (UEO), con annesso, fatto a Roma il 20 novembre 1992 (1406)

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore Compagna la sottocommissione esprime parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Ratifica ed esecuzione degli accordi e relativi protocolli di adesione di Spagna e Portogallo all'Accordo ed alla Convenzione di Shengen, fatti a Bonn il 25 giugno 1991 (1482)

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore COMPAGNA propone di formulare un parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Conviene la Sottocommissione.

Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 403, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (1552)

(Parere alla 5ª Commissione: favorevole con osservazione)

Il relatore RIVIERA illustra il contenuto del provvedimento proponendo di esprimere parere favorevole su di esso.

Il Presidente SAPORITO fa presente che nel decreto-legge in esame è previsto un trattamento piuttosto vantaggioso a favore del personale della soppressa Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno. Ritiene che ciò sia giustificato dalla particolare qualificazione professionale e tecnica di tale personale.

La senatrice BARBIERI ricorda che nel disegno di legge n. 1508, collegato alla legge finanziaria, è regolato il trasferimento del personale di taluni enti pubblici da sopprimere. Osserva che la disciplina ivi prevista è meno vantaggiosa rispetto a quella indicata dal decreto-legge in esame per il personale della Agenzia per il Mezzogiorno. Propone di segnalare nel parere tale differenziazione.

La Sottocommissione dà quindi mandato al relatore di formulare un parere favorevole osservando che le disposizioni relative al personale non appaiono in linea con i principi di carattere generale stabiliti nel disegno di legge collegato alla finanziaria.

Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 404, recante interventi urgenti in favore dei dipendenti delle società della GEPI e dell'INSAR (1553)

(Parere alla 11ª Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore RIVIERA la Sottocommissione esprime parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Conversione in legge del decreto-legge 1º ottobre 1993, n. 391, recante interventi in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica (1534)

(Parere alla 7ª Commissione: favorevole)

Il Ministro IERVOLINO sottolinea l'importanza del provvedimento in esame che, pur nella limitatezza degli interventi previsti, può contribuire a combattere il fenomeno della dispersione scolastica particolarmente grave in alcune grandi città. Precisa che è stato già emanato il decreto previsto dall'articolo 2 e che nella città di Palermo, individuata come area pilota, sono stati raggiunti risultati molto positivi.

Il Presidente SAPORITO propone di esprimere parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 383, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi (1529)
(Parere alla 8ª Commissione: favorevole)

Su proposta del Presidente SAPORITO la Sottocommissione esprime parere favorevole.

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1993, n. 390, recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero (1533)
(Parere alla 8ª Commissione: favorevole)

Il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI precisa che la trasformazione dell'amministrazione delle poste in ente pubblico economico si rende necessaria, in via transitoria, per evitare che la situazione di indebitamento in cui versa l'amministrazione determini conseguenze traumatiche.

Il Presidente SAPORITO propone di esprimere parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

Foschi ed altri: Norme che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del settore vitivinicolo (956)
(Parere alla 8ª Commissione: esame e rinvio)

Il relatore RONZANI fa presente che il disegno di legge in titolo contiene disposizioni utili a colmare una lacuna esistente nella disciplina del settore vitivinicolo, tali da consentire una più efficace tutela della salute dei consumatori.

Su proposta del Presidente SAPORITO la Sottocommissione rinvia l'esame del provvedimento per proseguirlo alla presenza di un rappresentante del Governo.

La seduta termina alle ore 9,40.

GIUSTIZIA (2^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 13 OTTOBRE 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Di Lembo, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 6^a Commissione:

Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico nonché altre norme sugli istituti medesimi (1453), *(approvato dalla Camera dei deputati): parere favorevole con osservazioni*

alla 7^a Commissione:

Norme sulla circolazione dei beni culturali (1317): *parere favorevole*

CHIARANTE ed altri. - Norme sulla circolazione dei beni culturali all'interno della comunità europea o con Paesi terzi ed adeguamento e potenziamento della legislazione italiana in materia di tutela (1543): *parere favorevole*

DE ROSA ed altri. - Costituzione della Fondazione «La Biennale di Venezia» (1343): *parere favorevole su testo unificato con i disegni di legge nn. 1016, 1101 e 1423*

alla 10^a Commissione:

CARPENEDO e LADU. - Modifica all'ordinamento professionale dei periti industriali (1512): *rinvio dell'emissione del parere*

COMPAGNA ed altri. - Regolamentazione del rilascio delle licenze per l'apertura e l'esercizio di una impresa funebre (1291): *rinvio dell'emissione del parere.*

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 13 OTTOBRE 1993

54^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PAVAN

Intervengono i sottosegretari per l'Interno Dell'Osso e per il Tesoro De Paoli.

La seduta inizia alle ore 10,10.

Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (1544), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamento: favorevole sul testo e contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su emendamento)

Riferisce il presidente PAVAN facendo presente che si tratta di disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, in tema di modifiche alla legge sull'elezione diretta del sindaco. Per quanto di competenza rileva l'articolo 6, che prevede un rinvio alla giornata successiva delle operazioni di spoglio. Manca una clausola di copertura. Tuttavia l'articolo 1 della legge n. 70 del 1980, come modificato, prevede un onorario fisso forfettario per i membri delle sezioni elettorali. Pertanto non sussistono problemi. Il Presidente del Senato ha richiesto che la Commissione si esprima anche al fine di consentire alla Presidenza di valutare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 126, comma 11, del Regolamento. In merito sembra che il disegno di legge non comporti una variazione di spese rispetto all'ordinamento vigente. È stato poi trasmesso l'emendamento 8.0.1, che provoca oneri non quantificati nè coperti. Propone pertanto di esprimere un parere favorevole sul testo e contrario, per mancanza di copertura, sull'emendamento.

Il sottosegretario DELL'OSSO precisa che il provvedimento non comporta oneri, poichè il rimborso ai membri dei seggi elettorali ha carattere forfettario.

La Sottocommissione concorda di trasmettere un parere nel senso proposto dal PRESIDENTE.

La seduta termina alle ore 10,15.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Comitato per i pareri

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1993

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del presidente Scognamiglio Pasini, ha adottato le seguenti deliberazioni sui disegni di legge deferiti:

alle Commissioni 7^a e 10^a riunite:

Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1993 n. 394, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (1535);

Riordinamento delle competenze dello Stato in materia di turismo (1420), d'iniziativa dei senatori Pierani ed altri;

Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (1432): *parere favorevole con osservazioni;*

alla 12^a Commissione:

Disciplina dell'attività di informazione scientifica sui farmaci (400), d'iniziativa dei senatori Perina e Rabino;

Disciplina dell'attività di informazione scientifica sul farmaco (481), d'iniziativa dei senatori Zito ed altri: *rinvio dell'emissione del parere.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a e 5^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)

(5^a - Bilancio)

Giovedì 14 ottobre 1993, ore 9,30, 15,30 e 21

In sede referente

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento, del disegno di legge:

- Interventi correttivi di finanza pubblica (1508).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 14 ottobre 1993, ore 9,30 e 15

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359, recante disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa (1510).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COMPAGNA. - Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e amministrative (443).
- CHIARANTE ed altri. - Norme per la trasparenza del finanziamento dei partiti politici e per il concorso dello Stato all'attività politica dei cittadini e delle cittadine (607).

- COMPAGNA ed altri. - Abrogazione delle leggi sul finanziamento pubblico dei partiti e norme per attribuire ai contribuenti la determinazione dell'ammontare dei contributi ai partiti politici (642).
- PREIONI. - Modifica dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente divieto di finanziamento ai partiti (732).
- FERRARA Pasquale ed altri. - Disciplina del finanziamento e dell'attività patrimoniale dei partiti politici (768).
- ACQUAVIVA ed altri. - Principi sull'ordinamento interno dei partiti politici e finanziamenti dell'attività politica (800).
- POSTAL ed altri. - Nuova disciplina del finanziamento dei partiti politici (870).
- ROCCHI ed altri. - Norme sul sostegno pubblico all'attività politica, sulla trasparenza delle situazioni patrimoniali, sul controllo pubblico delle procedure amministrative dei partiti (879).
- LIBERTINI ed altri. - Disposizioni per il sostegno dell'attività democratica dei partiti, di associazioni politico-culturali e degli istituti di democrazia diretta (884).
- PONTONE ed altri. - Disciplina per i contributi e le strutture da destinare ai partiti ed ai movimenti politici (908).

(Rinviati dall'Assemblea in Commissione nella seduta dell'11 marzo 1993)

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MURMURA. - Istituzione delle sezioni regionali giurisdizionali della Corte dei conti (268).
- SAPORITO ed altri. - Norme sulla istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti (676).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 12 agosto 1993, n. 308, recante istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) (1493).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369, recante disposizioni urgenti in tema di possesso ingiustificato di valori e di delitti contro la pubblica amministrazione (1519).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonchè della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale.

GIUSTIZIA (2ª)

Giovedì 14 ottobre 1993, ore 9

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati VAIRO e SANESE. - Istituzione dell'albo degli amministratori di stabili in condominio (1256) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- COMPAGNA e CANDIOTO. - Norme attuative del registro di cui agli articoli 1129 e 1138 del codice civile (1301).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Misure in materia di semplificazione dei procedimenti per delitti contro la pubblica amministrazione e illeciti ad essi collegati (1085).
- MOLINARI ed altri. - Concessione di indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo (1058).
- PINTO ed altri. - Disposizioni in materia di cognome aggiunto per affiliazione *ex* articolo 408 del codice civile (abrogato) (1053).

IV. Esame del disegno di legge:

- Cooperazione in materia penitenziaria e partecipazione al dibattimento a distanza (1167).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica (1454) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede redigente

Discussione dei disegni di legge:

- Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi (1168).
 - Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (1192).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 14 ottobre 1993, ore 9,30

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 1° settembre 1993, n. 342, recante misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli investimenti nei Paesi in via di sviluppo (1502).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento del seguente atto:

- Indirizzi relativi all'attuazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo deliberate prima del 31 dicembre 1991.
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 14 ottobre 1993, ore 9,30 e 15,30

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente «Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonchè della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale»

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi (1453) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 14 ottobre 1993, ore 9,30

In sede deliberante

I. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme sulla circolazione dei beni culturali (1317).
- COVATTA e DE ROSA. - Modifiche alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, in relazione al mercato unico europeo (836).
- CHIARANTE ed altri. - Norme sulla circolazione dei beni culturali all'interno della Comunità europea o con Paesi terzi ed adeguamento e potenziamento della legislazione italiana in materia di tutela (1543).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Modifiche all'ordinamento dell'ente autonomo «La Biennale di Venezia» (1016).
- NOCCHI ed altri. - Riordino della Biennale di Venezia (1101).
- DE ROSA ed altri. - Costituzione della Fondazione «La Biennale di Venezia» (1343).
- COVATTA ed altri. - Costituzione del comitato promotore della fondazione «La Biennale di Venezia» (1423).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993 (1381).

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1993, n. 391, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica (1534).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedì 14 ottobre 1993, ore 9

In sede redigente

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- COMPAGNA ed altri. - Norme per la trasparenza degli appalti di lavori pubblici e per contenere il costo delle opere pubbliche (835).
- NERLI ed altri. - Norme generali in materia di lavori pubblici (526).
- MARNIGA ed altri. - Norme generali in materia di lavori pubblici (397).
- Legge quadro in materia di lavori pubblici (1294) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi*).
- BOSCO ed altri. - Legge-quadro in materia di lavori pubblici (1315).
- SENESI ed altri. - Disciplina delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture di sistemi della mobilità (1043).

INDUSTRIA (10ª)

Giovedì 14 ottobre 1993, ore 9

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- COMPAGNA ed altri - Regolamentazione del rilascio delle licenze per l'apertura e l'esercizio di una impresa funebre (1291).

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993 (1381).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 14 ottobre 1993, ore 15

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 404, recante interventi urgenti in favore dei dipendenti delle società della GEPI e dell'INSAR (1553).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 14 ottobre 1993, ore 9 e 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 365, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base (1517).

In sede consultiva su atti del Governo

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema del Piano sanitario nazionale per gli anni 1994-1996.

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria».
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

Giovedì 14 ottobre 1993, ore 15

In sede referente

- Seguito della discussione sulla Relazione annuale.
 - Comunicazioni del Presidente.
-

